

C.I.R.S.D.I.G
Centro Interuniversitario per le ricerche
sulla Sociologia del Diritto, dell'informazione e delle
Istituzioni Giuridiche

Quaderni della Sezione : Società e Mutamento

www.cirsdig.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di Scienze Politiche

*Dipartimento di Economia, Statistica,
Matematica e Sociologia "Pareto"*

ASSOCIAZIONE DI STUDI SU DIRITTO E SOCIETÀ
QUINTO SEMINARIO NAZIONALE DI SOCIOLOGIA DEL
DIRITTO

Capraia Isola, 29 agosto - 5 settembre 2009

QUADERNO DEI LAVORI 2009

Massimiliano Verga (a cura di)

Working Paper n.44

Il Centro interuniversitario per le Ricerche sulla sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche (C.I.R.S.D.I.G.) con questi working paper intende proporre i risultati dei lavori svolti nell'ambito delle ricerche sia metodologiche che applicative nel campo della sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche. Tale centro è stato costituito dalle Università di Messina e di Macerata al fine di stimolare attività indirizzate alla formazione dei ricercatori ed anche per favorire lo scambio d'informazioni e materiali nel quadro di collaborazioni con altri Istituti o Dipartimenti universitari, con Organismi di ricerca nazionali o internazionali. I paper pubblicati sono sottoposti ad un processo di peer-reviewing ad opera di esperti internazionali. Direzione scientifica: proff. D. Carzo e A. Febbrajo.

Comitato scientifico dei “Quaderni del Cirsdig”

Prof. Larry Barnett, Widener University (USA)
Prof. Roque Carrión-Wam, Università di Carabobo (Venezuela)
Prof. Domenico Carzo (Università di Messina)
Prof. Alberto Febbrajo (Università di Macerata)
Prof. Mauricio Garcia-Villegas, Università Nazionale di Bogotá (Colombia)
Prof. Mario Morcellini (Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Edgar Morin, École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)
Prof. Valerio Pocar (Università di Milano “Bicocca”)
Prof. Marcello Strazzeri (Università di Lecce)

Comitato redazionale:

Maria Rita Bartolomei (Università di Macerata)	Pietro Saitta (Università di Messina)
Marco Centorrino (Università di Messina)	Angelo Salento (Università di Lecce)
Roberta Dameno (Università di Milano Bicocca)	Elena Valentini (Università di Roma “La Sapienza”)
	Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

Segreteria di redazione:

Antonia Cava (Università di Messina)	Mariagrazia Salvo (Università di Messina)
---	--

Indice

Presentazione
p. 6

Diritto e Violenza. Interpretazioni critiche delle prospettive filosofiche di Benjamin e Girard
(Leonardo Catena), p. 7

Giochi di moralità e patto di sangue: il filo rosso delle politiche antimafia
(Rosanna Romanelli) p. 14

Prospettive costruzioniste su diritto e società
(Luciano Nuzzo), p. 22

Il rischio della sicurezza. Riflessione sulle politiche di sicurezza della società moderna
(Diletta Bortone), p. 28

Le politiche di sicurezza negli Usa tra traditional policing e community policing
(Pasquale Peluso), p. 34

Democrazia, intelligence e segreto di stato
(Giulio Vasaturo), p. 39

Il diritto d'asilo tra antiche culture e filosofia
(Luce Bonzano), p. 47

Le evoluzioni del sistema di *probation* inglese tra controllo e assistenza: il ruolo della formazione dei *probation officers*
(Daniela Ronco), p. 55

Riparare le ferite invisibili: il peso della colpa e la giustizia riparativa (Susanna Vezzadini), p. 62

Prescrizione riparativa nell'affidamento in prova al servizio sociale e applicabilità
(Gilda Losito), p. 68

Consenso informato: più colpe... meno rischi?
(Francesco Giordano), p. 78

Prostituzione e controllo dei corpi. Il dispositivo sessuale nelle politiche securitarie
(Caterina Peroni), p. 85

Gli operatori sociali e la riorganizzazione del *welfare*
(Tatiana Saruis), p. 93

Le donne di mafia
(Annamaria Iaccarino), p. 99

Intorno alle donne delle mafie: ruolo, famiglia, emancipazione.
(Giovanna Fanci), p. 106

Alcune riflessioni sulla risoluzione delle controversie presso una tribu' Afar

(Angelo Pittaluga), p. 114

Gli Afar. Note a margine di una esplorazione antropologico-giuridica
(Monica Raiteri), p. 120

Diritto e cinema. La censura cinematografica in Italia
(Giuseppe Racanelli), p. 132

Caduta del monopolio della famiglia eterosessuale.
(Michele Bellomo), p. 139

La costruzione della paura: società, rischio e media
(Arije Antinori), p. 147

La violenza “passiva”
(Michele Lanna), p. 154

La società del controllo morbido
(Giovanna Palermo), p. 168

Biopolitica: perché parlarne?
(Arianna Piacentini), p. 178

L’Evoluzione del Contratto: gestire la Necessaria Incertezza
(Luigi Vannutelli), p. 184

Lettere anonime: Perizia grafologica supportata da un approccio
criminologico e criminalistico, p. 187
(Carla Ferrara)

Programma dei lavori, p. 193

Presentazione

Questo *Quaderno dei lavori* raccoglie una sintesi delle relazioni presentate da un folto gruppo di giovani studiosi in occasione del Quinto seminario nazionale di sociologia del diritto, tenutosi a Capraia Isola nella prima settimana di settembre 2009.

Come nelle precedenti edizioni, nelle sessioni plenarie mattutine, alla presenza di un discussant invitato a sottolineare tanto i profili di originalità delle relazioni quanto gli eventuali aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti, sono stati presentati sia progetti di ricerca in via di definizione, come nel caso dei dottorandi al primo anno, sia ricerche già concluse, come nel caso degli studiosi al termine del ciclo di dottorato. Alle sessioni plenarie, nel pomeriggio, hanno fatto seguito diversi gruppi di lavoro tematici, inframmezzati da ben meritate attività ludiche e ricreative, che hanno fatto da piacevole contorno alle continue riflessioni e al costante dibattito scientifico che hanno caratterizzato la settimana dei lavori.

Ringrazio il prof. Domenico Carzo per aver accolto con entusiasmo questo Quaderno tra le pubblicazioni del CIRSDIG .

Diritto e Violenza. Interpretazioni critiche delle prospettive filosofiche di Benjamin e Girard

Leonardo Catena¹

The theme "Law and Violence" has been addressed by a series of authoritative researchers in the last century and, more recently, by authors that paid attention, from different perspectives, to the risks of violence emerging out of juridical rules. The argumentation of the paper starts from Walter Benjamin's essay: "For the criticism of the violence", in which the author investigates the connections between violence and law, distinguishing between violence that establishes law and violence that preserves it. Violence, present at the origin of the right, if it is practiced beyond legal norms puts its own existence in danger. In his work Foucault describes modern devices of power-knowledge as tools utilized by conservative violence of the law in force. Girard's theory tells us about the missed acknowledgment of the fundamental founder's violence. The sacrifice ritual's violence protects the whole community from its own violence. The most effective remedy against the violence instigated by the mimetic conflict can be identified in the juridical system's transcendence, able to practice a third and definitive violence that interrupts the circle of the revenge.

Tra i primi autori ad occuparsi apertamente di questa complessa tematica troviamo Walter Benjamin con il suo saggio giovanile "Per la critica della violenza". Il filosofo tedesco problematizza i rapporti tra violenza e diritto, attraverso la critica della distinzione tra violenza che pone e violenza che conserva il diritto. Il sistema giuridico è interessato a monopolizzare la violenza rispetto alla persona singola non tanto per salvaguardare i fini giuridici, quanto per salvaguardare il diritto stesso. Lo Stato teme la violenza perché è insita in essa un carattere di

¹ Leonardo Catena, laureato in sociologia presso l'Università degli Studi di Urbino con una tesi intitolata "Le politiche per i giovani nel welfare in transizione. Dalle direttive dell'Unione Europea alla normativa della regione Marche" (relatore Prof. Fabrizio Pappalardo), è attualmente dottorando di ricerca in "Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi" (tutor Prof. Yuri Kazepov) presso l'Università degli Studi di Urbino e cultore della materia in Sociologia della devianza, Sociologia urbana e Fondamenti della società del benessere e politiche sociali comparate. E-mail: leonardocatena@libero.it.

creazione giuridica. Diverso invece è il caso della violenza impiegata a fini giuridici, essa svolge la funzione di conservazione del diritto. Non a caso, coloro che contestano la pena di morte non impugnano solo una determinata pena, ma mettono in discussione il diritto stesso nella sua origine. Questo perché l'origine violenta del diritto si mostra paurosamente nel potere di vita e di morte, un potere che non intende tanto punire un'infrazione giuridica, quanto statuire un nuovo diritto. Benjamin individua la presenza di questi due tipi di violenza, creatrice e conservatrice, anche in un'altra istituzione dello Stato moderno, ossia la polizia. In essa scompare la differenza tra violenza che pone e violenza che conserva la legge, in quanto la polizia è un potere a fini giuridici, ma ha anche la facoltà di stabilire essa stessa dei fini, pur entro certi limiti. La polizia interviene per ragioni di sicurezza in molti casi in cui non sussiste una chiara situazione giuridica, senza seguire dei fini legalmente definiti. Se le forze dell'ordine operano al di fuori delle regole del diritto penale e delle garanzie costituzionali si possono verificare situazioni di "vuoto di diritto" anche in una democrazia, vuoti che consegnano la nuda vita delle persone, spogliata di ogni dignità e diritto, a una violenza arbitraria. Se ne hanno degli esempi comprovati talvolta dalle sentenze giudiziarie, come nel caso del G8 di Genova o delle morti sospette nelle carceri, in cui le forze dell'ordine operano mettendo in atto perquisizioni arbitrarie, costruendo false prove o macchiandosi di pestaggi contro dei cittadini inermi. In uno Stato di diritto le polizie dovrebbero essere "neutrali" e limitarsi ad una funzione meramente amministrativa di esecuzione diritto delle norme giuridiche. Il rischio da evitare è che l'istituto della polizia non si limiti soltanto ad applicare la legge con la forza, ma inventi ogni volta che interviene per garantire la sicurezza in una situazione giuridicamente non chiara. Un certo grado di discrezionalità operativa è fisiologico negli operatori che esercitano responsabilità decisionali attribuite dalla norme, ma l'interpretazione e la costruzione della norma, utilizzate al fine di colmare vuoti o incoerenze del sistema di regolazione formale, non devono sfociare nella violazione della norma stessa.

La rinuncia del singolo a farsi giustizia da sé è legata al riconoscimento dell'autorità di chi esercita la sovranità, dell'istituto giuridico in base al quale viene legittimamente usata la forza. Il problema sorge, secondo Derrida, dal misconoscimento della relazione che unisce la nascita della legge alla violenza, misconoscimento che è alla base anche del fondamento mistico dell'autorità. La forza del

singolo è sospesa per essere delegata alla norma giuridica. In questo modo viene occultata la violenza che sta all'origine del diritto. Nella riflessione di Derrida, le due violenze non esistono come pure, ma in un rapporto di contaminazione differenziale. Nell'analisi foucaultiana, invece, è il nuovo potere disciplinare, con le tecnologie politiche del corpo e di sorveglianza ininterrotta volte a normalizzare i corpi, a rappresentare la violenza che conserva l'ordinamento giuridico-statuale esistente. La nascita della biopolitica è connessa allo sviluppo di un biopotere, basato sulla sostituzione del potere di vita o di morte della sovranità con quello di far vivere biologicamente degli individui e lasciarne morire altri. Si assiste alla costruzione sociale di una nuova alterità, relativa al livello di devianza rispetto ad un modello culturale i cui confini sono continuamente ridefiniti in funzione delle variabili esigenze economiche e sociali delle popolazioni da far vivere. Il discrimine postmoderno è socialmente costruito e legalmente differenziato. Un esempio concreto ci è fornito dalle leggi e dalle politiche nazionali sull'immigrazione che tendono ad escludere, se non ad espellere, gli stranieri invece che garantire loro inclusione sociale e diritti di cittadinanza. Senza dimenticare la rinvigorita pratica concentrazionaria dei Campi, di cui ne sono esempi i Centri di identificazione ed espulsione, luoghi in cui si manifesta lo stato di eccezione e la dissoluzione dei diritti e della persona giuridica. I dispositivi di potere operanti nel Campo, un territorio atipico in cui è sospesa la validità del diritto, sono sottratti da ogni controllo di legalità riferibile alla Costituzione. Nel totalitarismo moderno si instaura uno stato di eccezione, si produce un biodiritto che si applica ai corpi migranti delle non-persone, corpi privati della personalità giuridica e quindi anche di esistenza sociale. Il campo come spazio biopolitico, fondato sullo stato d'eccezione, è il paradigma dello spazio politico della modernità. Lo stato d'eccezione non è un diritto speciale, ma una sospensione dell'ordine giuridico, è uno stato kenomatico.

Il diritto può essere tuttavia, come ci dice Eligio Resta, il luogo in cui si gioca la scommessa di una differenza rispetto alla violenza. Il diritto sarà differente dalla violenza se lo sarà; sarà solo un'altra violenza se finirà per somigliare troppo all'oggetto che dice di regolare (Resta, 1992). La società fatica ad auto-rappresentarsi la violenza come dimensione che le appartiene e finisce per addomesticarsi alla sua presenza. Girard ha individuato nel sacrificio il meccanismo che riesce ad interrompere la mimesi della violenza che mette in pericolo la società dall'interno. La

sacralità della violenza è la risposta della società al suo problema specifico della violenza distruttiva. Il sacrificio protegge l'intera comunità dalla sua stessa violenza, e risponde al bisogno della comunità di interrompere con un'unica violenza rituale la violenza che incombe nella forma di una minaccia indifferenziata sull'intera struttura comunitaria. Il conflitto mimetico, che scaturisce dal conflitto dei doppi, al fine di evitare la distruzione reciproca, viene deviato verso un nuovo oggetto. Da questo meccanismo nasce quell'originaria ambivalenza della violenza stessa, che distrugge e che salva, che uccide e che cura. Quest'ambivalenza è indicata dal greco *pharmakon*, veleno e antidoto insieme, malattia e cura. Nel politico per Girard non c'è innocenza, in quanto arena degli uomini desideranti, e quindi non c'è salvezza. Una relativa salvezza c'è però in un fenomeno che al politico è strettamente congiunto, ossia il fenomeno giuridico o giudiziario. Il giudizio consente di scardinare il rapporto tra violenza e sacro, e rende superfluo il sacrificio. La risoluzione della violenza viene delegata dalla società ad un sapere ed un potere specialistico, il sapere-potere giuridico. Scrive Girard che non c'è differenza di principio tra vendetta privata e vendetta pubblica, ma vi è un'enorme differenza sul piano sociale, in quanto la vendetta non è più vendicata. La pena è una vendetta che neutralizza se stessa, perché risponde alla violenza in modo asimmetrico rispetto ad essa. Le decisioni dell'autorità giudiziaria si impongono sempre come l'ultima parola della vendetta (Girard, 1980)². Nel moderno sistema di monopolio statale della violenza riemergono forme di riappropriazione privata della violenza e di mimesi della vendetta. Basti pensare alla presenza, già menzionata, della pena di morte o a tentativi di linciaggio nei confronti di presunti criminali. In questi casi ricompare una simmetria insopportabile tra l'atto punitivo della vendetta e la vendetta stessa, incapace di differenze. La violenza punitiva dovrebbe guardarsi attentamente dall'assomigliare alla violenza punita, per evitare di esserne un suo doppio. Se si pratica una violenza eccessiva questa agirà, anziché da antidoto, da acceleratore del contagio mimetico. Il diritto non può esistere senza la violenza legittima e al contempo la violenza statale non può presentarsi come legittima senza un diritto che la regoli. Questo meccanismo non garantisce la scomparsa della violenza, ma la possibilità di una sua minimizzazione. Nonostante

² Si può parlare di trascendenza del sistema giudiziario perché la violenza giudiziaria è definitiva, essa evita il conflitto dei doppi.

queste sopravvivenze e contraddizioni, il moderno sistema giudiziario si presenta come il più “curativo” della violenza. Proprio per questo il potere politico dovrebbe prestare una particolare attenzione a non delegittimare in nessun caso il potere giudiziario. Delegittimarlo significa privarlo della capacità di minimizzazione della violenza e ridare vigore ad una concezione vendicativa della giustizia. Come ci ha mostrato Stanley Kubrick, con “Arancia Meccanica”, uno Stato che si identifica principalmente con la forza fa perdere al diritto la sua differenza rispetto alla violenza, e la legge non è più sufficiente a garantire che la reazione delle pubbliche autorità sia altro rispetto a una vendetta.

Bibliografia

- Agamben G., (2005) *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino.
- Agamben G., (2003) *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Alfieri L., (2003) *Dal conflitto dei doppi alla trascendenza giudiziaria. Il problema politico e giuridico in René Girard*, in *Figure e simboli dell'ordine violento. Percorsi fra antropologia e filosofia politica* (a cura di Alfieri L., Bellei C.M., Scalzo D.), Giappichelli, Torino.
- Arendt H., (2008) *Sulla violenza*, Guanda, Parma.
- Barberis M., (2004) *Breve storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Benjamin W., (1995) *Per la critica della violenza*, in *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, Einaudi, Torino.
- Derrida J., (2003) *Forza di legge. Il fondamento mistico dell'autorità*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Ferrari V., (2004) *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Bari.
- Foucault M., (1993) *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Girard R., (2000) *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano.
- Resta E., (1992) *La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza*, Laterza Bari.
- Resta E., (1996) *Poteri e diritti*, Giappichelli, Torino.
- Sorel G., (1997) *Considerazioni sulla violenza*, in *Scritti politici* (a cura di) Viverelli R., Utet, Torino.

- Strazzeri M., (2007) *Il teatro della legge. L'enunciabile e il visibile*, Palomar, Bari.
- Strazzeri M., (2004) *Il Giano bifronte. Giuridicità e socialità della norma*, Palomar, Bari.

Giochi di moralità e patto di sangue: il filo rosso delle politiche antimafia

Rosanna Romanelli¹

In this research the Becker's approach, born in order to explain individual crime, is applied to the phenomena of organized crime. Egoist and rational individuals associate themselves to join in their criminal mafia-style project. The Game Theory based on Becker's approach formalizes the reasons that push the associates to a criminal organization and to cooperate in criminal actions. In fact, they find that belonging to a criminal organization, which is coersively guaranteed with a 'pact of blood', may represent a surplus compared to the benefits they can obtain with their individual actions. This 'pact of blood' generates and assures the survival of whatever criminal organization. Being able to demolish their rules with the support of turncoats -within the logic of a rewarding justice- is the objective of all the anti-mafia policies on which the good outcome of the fight against the organized crime are played.

In questa ipotesi di ricerca, l'approccio beckeriano, nato per spiegare il crimine individuale, viene applicato ai fenomeni di criminalità organizzata. Individui egoisti e razionali si associano per dar luogo all'impresa criminale di stampo mafioso. La teoria dei giochi fondata sull'approccio beckeriano, formalizza le cause che spingono gli affiliati ad un'organizzazione criminale ad associarsi e a cooperare nell'agire criminoso: essi trovano, infatti, che l'appartenenza ad una organizzazione criminale, garantita coercitivamente dal *Patto di sangue*, possa fornire un surplus rispetto al beneficio che essi possono ottenere dall'agire individuale. Il Patto di sangue genera e assicura la

¹ Avvocato e Dottore di Ricerca in “Criminologia, Devianza e Mutamento Sociale” presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si occupa di scienze penalistiche, criminologiche e penitenziarie, con particolare attenzione ai fenomeni di criminalità organizzata. Candidata borsista DAAD presso la Freie Universitat di Berlino (Criminal Law Department) con un progetto di ricerca sulla Criminalità Transnazionale, ha partecipato alla realizzazione dell'Inchiesta “Europe beginnt in Scampia”: Streifzuge im Reich der Camorra (rbb, Berlin 2007). Professore a contratto in procedura penale presso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, collabora presso il Dipartimento di Teoria Economica e applicazioni dell'Università Federico II di Napoli, occupandosi di economia e criminalità. E-Mail: rosannaromanelli@libero.it

sopravvivenza di un'organizzazione criminale: scardinarne le regole, attraverso le dichiarazioni dei “collaboratori di giustizia” (in una logica di giustizia premiale), è l'obiettivo delle politiche antimafia su cui si gioca il buon esito della lotta alla criminalità organizzata.

Scopo di questa ipotesi di ricerca è tentare di razionalizzare e di dimostrare con l'ausilio teorico ed analitico della Teoria dei giochi² il ruolo decisivo che il *Patto di sangue*³ ha per la sopravvivenza e la prosperità di un'organizzazione criminale⁴.

Infatti, un elemento chiave dell'organizzazione mafiosa è l'esistenza di un vincolo formale tra gli affiliati, denominato spesso “Patto di sangue”. La presenza di tale patto fra gli affiliati garantisce che il surplus “cooperativo” generato dall'organizzazione sia mantenuto nel corso del tempo e comporta, dunque, anche una regola distributiva per dividerlo tra gli associati. È proprio la insoddisfazione per tale regola distributiva che spesso porta al manifestarsi di guerre di mafia: sorte, per ridefinire a vantaggio di qualcuno degli affiliati l'esistente accordo distributivo fra le parti.

Per spiegare l'esistenza della mafia, in particolare, si analizzerà formalmente l'interazione strategica di due criminali, come esempio di “dilemma del prigioniero”⁵. Si giungerà alla conclusione che l'interazione tra due o più soggetti, animati da motivazioni egoistiche e razionali, permette di conseguire risultati efficienti solo se tale comportamento dà vita a vantaggi addizionali per entrambi. L'approccio qui proposto, suggerisce di introdurre correttivi alle tradizionali politiche anti-crimine⁶. Senza la previsione di effetti favorevoli in termini di quantità di pena discendenti direttamente dalla *collaborazione*, in un ordinamento disciplinato dal principio della obbligatorietà della azione penale, si rischia la totale chiusura di chi è disposto a confessare, lasciando inaridire una possibilità di indagini utilissima. La prevenzione e la repressione che hanno un evidente impatto sul crimine individuale potrebbero non averlo sulla mafia. Invece, i “collaboratori di giustizia” possono essere la politica anti-mafia più efficace, giacché, confessando,

² Colombo (2003).

³ Gratteri e Nicaso (2009).

⁴ L'espressione “organizzazione criminale”, ricomprende tutti i fenomeni di associazionismo di stampo mafioso contemplati dall'art. 416-bis del Codice penale.

⁵ László (2000).

⁶ A.A.V.V., (1992).

minano il *Patto di sangue* che costituisce l'essenza di un'organizzazione mafiosa.

Si considerino due casi: il primo, con soluzione non cooperativa, ed il secondo con soluzione cooperativa, resa possibile, dall'esistenza di un patto di sangue tra gli affiliati all'organizzazione malavitoso. Nel primo caso, i due soggetti stringono un accordo non vincolante per commettere insieme un singolo reato, mentre, nel secondo caso, i due soggetti stringono tra loro un patto di sangue, che nel gergo criminale indica un accordo coercitivo, che vincola ciascun delinquente all'associazione criminale in maniera duratura e stabile, per tutta la vita, e la cui violazione importa la morte (uccisione) del traditore.

Caso 1)

Si supponga, in un primo momento, che due criminali (*giocatori*), A e B, stipulino un accordo per commettere una specifica attività delittuosa. Ad esempio, essi si propongono di ricevere una partita di droga in una piazza di spaccio, dandosi appuntamento in un giorno preciso di consegna. Ciascuno dei due criminali può decidere di violare l'accordo e, quindi, far saltare l'incontro programmato; oppure, di rispettare l'accordo iniziale e così ricevere il "carico" insieme all'altro criminale nel giorno di consegna stabilito.

Si facciano le seguenti supposizioni: a) ciascun giocatore ottiene il massimo *payoff*⁷ quando alla propria strategia di violazione dell'accordo (consistente nel ricevere la partita di droga nel giorno effettivo) si accompagna la strategia di rispetto dell'accordo da parte dell'altro giocatore (consistente nel non presentarsi alla ricezione del carico, perchè informato della mancata consegna); b) se entrambi i giocatori violano l'accordo, e quindi agiscono da soli, essi possono di fatto impossessarsi della partita di droga, ma in questo caso, i *payoffs* sono relativamente più bassi; c) se i due giocatori cooperano, il *payoff* è in assoluto il più alto, anche se va diviso in due parti uguali.

Sulla base di queste ipotesi, il gioco assume le caratteristiche tipiche del dilemma del prigioniero e, quindi, può descriversi con la sottostante matrice di *payoff* dove *V* indica la violazione dell'accordo e *R* il rispetto dello stesso.

⁷ In teoria dei Giochi, il payoff è la fase conclusiva del gioco. Può essere reso in italiano come: risultato, premio, ricompensa, pagamento

Per semplicità espositiva, rappresentiamo ora queste disuguaglianze con un esempio numerico.

A tal fine, si assuma che il provento del crimine in caso di mancata cooperazione sia pari ad 1 se entrambi i giocatori violano l'accordo, ma sia pari a 4 nel caso in cui l'altro giocatore cooperi. Se il giocatore coopera, in presenza di violazione dell'accordo da parte dell'altro, il *payoff* è 0. La matrice dei *payoffs* diventa quella descritta nella Tabella:

		Criminale A	
		R	V
Criminale B	C	3,3	0,4
	V	4,0	1,1

La Tabella evidenzia che la soluzione che permette a ciascun criminale di massimizzare la propria utilità attesa è data dalla combinazione (V, V), vale a dire *violazione – violazione*: entrambi i criminali riterranno più conveniente non rispettare l'accordo e, quindi, ricevere in autonomia la partita di droga nel giorno di effettiva consegna. Infatti, non conoscendo il comportamento dell'altro, entrambi i giocatori si aspettano che l'altro violi l'accordo e non hanno altra scelta che violarlo a loro volta. Come si vede chiaramente dall'esempio numerico, la soluzione *violazione – violazione* rappresenta un equilibrio di Nash⁸. La soluzione non cooperativa è stabile, poiché nessuno dei due giocatori ha interesse a modificare la propria strategia, indipendentemente dalla scelta dell'altro. Per tale motivo, si dice che la soluzione *violazione – violazione* rappresenta un equilibrio con strategia dominante. Tuttavia, solo la soluzione alternativa *cooperazione –*

⁸ In Teoria dei Giochi si definisce *equilibrio di Nash* un profilo di strategie (una per ciascun giocatore) rispetto al quale nessun giocatore ha interesse ad essere l'unico a cambiare. L'ottimo paretiano, invece, si realizza quando non si può migliorare la condizione di un soggetto senza peggiorare la condizione di un altro. Confrontando la soluzione *cooperazione – cooperazione* con le altre, si vede che nelle altre soluzioni almeno uno dei due giocatori peggiora la sua condizione. Quindi, l'unica soluzione *Pareto-efficiente* è quella (C, C)

cooperazione (R, R) è una soluzione *Pareto-efficiente*⁹, giacché presenta un *payoff* maggiore per entrambi i giocatori.

Caso 2)

Si ipotizzi ora che i due giocatori, *A* e *B*, stringano tra loro un accordo vincolante al fine di coordinare tutte le loro azioni delittuose. Usando il gergo della mafia, l'accordo sarà denominato *Patto di sangue*. Esso lega gli affiliati all'organizzazione criminale per tutta la loro vita: con tale accordo, infatti, gli associati si obbligano a porre in essere qualsiasi tipologia di reato programmata, o programmabile in futuro, seguendo le indicazioni e le direttive dell'organizzazione malavitosa. Esso è vincolante in quanto, è dotato di strumenti coercitivi capaci di portare i soggetti a ritenere conveniente il rispetto dello stesso. L'eventuale violazione è sanzionata con la morte del traditore.

Si immagini, nuovamente, l'esempio di cui sopra della consegna di una partita di droga, ma, a differenza del caso precedente, si ipotizzi che tale reato sia uno dei tanti reati che i due soggetti hanno in animo di compiere insieme. Al fine di definire i *payoffs* e le strategie, vanno interamente riprese le ipotesi precedenti, con un'unica differenza: ora, in caso di violazione, il patto di sangue prevede la morte del traditore.

Si può procedere ad una rappresentazione numerica dei *payoffs*, assumendo, ad esempio, che la pena associata alla violazione del patto di sangue sia pari a - 5 (un valore negativo)

		Criminale A	
		<i>R</i>	<i>V</i>
Cri minale B		3,3	0,-1
		-1,0	-4,-4

Questa ipotesi aggiuntiva conduce ad una diversa gerarchia dei *payoffs*, rispetto a quella rappresentata nella Tabella precedente. In questo caso, ad entrambi i criminali, converrà scegliere la strategia del

⁹ Vedi nota precedente, n. 7

rispetto dell'accordo e, quindi, presentarsi alla consegna nel giorno stabilito. In altri termini, la strategia *Pareto-efficiente* ora diventa dominante. In tale gioco, l'esistenza di un *Patto di sangue* fra i soggetti, permette il raggiungimento di una soluzione di equilibrio, data dalla combinazione *cooperazione – cooperazione* (R,R), che rappresenta anche la strategia dominante, giacché per ciascun giocatore *il payoff* ad essa connesso è, comunque, superiore a qualunque altro.

La riflessione proposta sembra consolidare la politica criminale fondata sull'uso dei "collaboratori di giustizia" nel processo penale: rompendo le regole del *Patto di sangue*, si sfaldano le basi delle organizzazioni criminali. In un processo penale dominato dall'oralità e dalla formazione dibattimentale della prova, non si può fare a meno, del "*teste della Corona*" e cioè delle dichiarazioni di coloro che, proprio per avere fatto parte di organizzazioni criminose, sono in grado di riferire compiutamente dall'interno le dinamiche e le attività illecite delle organizzazioni stesse. Il fenomeno del pentitismo, valutato spesso in modo troppo emozionale fin quasi a demonizzarlo, costituisce in realtà uno dei temi fondamentali su cui si gioca il buon esito della lotta alla criminalità organizzata.

In effetti, solo proteggendo il collaboratore di giustizia, *pentito di mafia*, si limita il beneficio dell'adesione al Patto di sangue, e lo Stato può ridurre il *gap* fra il vantaggio della defezione e quello della affiliazione¹⁰.

Riferimenti Bibliografici

- A.A.V.V., (1992) *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, CEDAM
- Becker, G. S. (1968), "Crime and Punishment: An Economic Approach", in *Journal of Political Economy*, Vol. 76, N° 2, pp. 169-217.
- Bonanno, A. (2003), "L'economia criminale fra spinta individuale ed interazione sociale", *Novuscampus*, Vol. 7, N° 2.
- Bonanno, A., e F. Pastore (2003), "Il crimine organizzato nell'economia del crimine", *XVIII Conferenza AIEL*, Messina.

¹⁰ Bonanno, A., e F. Pastore (2003).

- Centorrino, M e G. Signorino (1997), *Macroeconomia della mafia*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- Colombo, F. (2003), *Introduzione alla Teoria dei giochi*, Carocci Editore, Roma.
- [Gratteri](#) , [Nicaso](#) (2009), *Fratelli di Sangue*, Strade Blu, [Mondadori](#).
- Marselli, R. e M. Vannini (1999), *Economia della criminalità*, Utet, Torino.
- Merò (2000) *Calcoli Morali - Teoria dei giochi, logica e fragilità umana*, Edizioni Dedalo
- Savona, U.E. (1990), “Un settore trascurato: l’analisi economica della criminalità, del diritto penale e del sistema di giustizia penale”, in *Sociologia del Diritto*, Vol. 17, N° 1-2, pp. 255-278.

Prospettive costruzioniste su diritto e società

Luciano Nuzzo¹

The purpose of this essay is to reflect on the persistence of ontological models in legal thought. These models, in my opinion, are inadequate to describe the complexity of a social system such as law.

Faced with the more or less explicit reproposal of these references, it does not make sense to use the old concept of criticism, but it makes sense to see how, once deconstructed the certainties of traditional thinking, a completely unexplored world opens up.

L'obiettivo del presente testo è quello di riflettere sulla persistenza nella costruzione del discorso giuridico di schemi concettuali di tipo ontologico. Tali schemi a nostro avviso sono inadeguati a descrivere la complessità di un sistema sociale quale il diritto.

Di fronte alla riproposizione, in modo più o meno esplicito di tali riferimenti, non ha senso utilizzare il vecchio concetto di critica ma ha senso vedere come invece, una volta decostruite le certezze del pensiero tradizionale, si apre un mondo completamente inesplorato.

Il problema teorico da cui parte una prospettiva di ricerca post-ontologica è l'inadeguatezza della razionalità europea.

La razionalità non può dire di sé di essere razionale se non postulando l'esistenza di un mondo indipendente da colui che l'osserva. L'illuminismo poteva vedere se stesso in un mondo da illuminare e poteva considerare irrazionale tutto ciò che gli si contrapponeva alla condizione di occultare l'unità della distinzione tra ragione e torto, verità e falsità e alla condizione di trattare il paradosso del riferimento a sé, che l'applicazione della distinzione a se stessa avrebbe prodotto, come contraddizione (Luhmann, 1990).

Nel 1919 Paul Valery in suo articolo dal titolo significativo *La crise de l'esprit*, come un nuovo Amleto si immaginava su un promontorio dal quale poteva contemplare un immenso paesaggio di rovine, abitato da milioni di spettri. Ordine e disordine si complicavano a vicenda, si confrontavano e si confondevano uno con l'altro.

¹ Luciano Nuzzo è assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università del Salento. *Mail:* luciano.nuzzo@unisalento.it

Il problema che si presentava agli intellettuali era che l'ordine del mondo non corrispondesse più all'ordine della ragione. La ragione si rivelava incapace di controllare l'indeterminabile complessità che si riversa su un mondo che era stato accuratamente descritto e disegnato come un reticolo di organizzazioni uguali, indipendenti e liberamente ordinate secondo natura, ragione e diritto e che si rivela invece come inafferrabile orizzonte di indeterminatezza.

Da una parte, dunque, le autodescrizioni della società moderna, che utilizzavano ed utilizzano determinate semantiche, risultano inadeguate a descriverne la complessità. Le trasformazioni semantiche seguono le trasformazioni strutturali a considerevole distanza. Perché, in altri termini, attraverso il ripetere e il dimenticare possa condensarsi senso a condizioni di tipo nuovo, si richiede del tempo. (De Giorgi, Luhmann, 1992).

Dall'altra vengono meno nella società moderna i "luoghi" da cui poter effettuare la descrizione corretta del mondo. Non è più possibile immaginare una topologia dell'osservatore. Il riferimento all'immagine della montagna, come metafora di un'osservazione distanziata dal mondo che si vuole osservare, e che troviamo in molta letteratura, non costituisce di per sé garanzia della correttezza dell'osservazione.

Questa impossibilità di un luogo privilegiato da cui osservare il mondo è collegata alla struttura della società moderna.

Le società pre-moderne erano accomunate dalla possibilità di pensare l'unità del mondo da una posizione privilegiata, dal vertice della gerarchia o dal centro della società che si identificava con la città. In queste società si poteva pensare l'ordine come "ordine naturale", e ciò che lo eccedeva come "disordine" (Luhmann, 1988). La società moderna, invece, proprio per la forma della differenziazione che la caratterizza, si definisce per l'autonomia dei sistemi di funzione. Questo implica che non esistono le condizioni perché l'osservazione possa essere effettuata da una posizione privilegiata (De Giorgi & Luhmann 1992).

Allora da dove possiamo incominciare?

Il problema dell'inizio non è un problema della logica, come credeva Hegel. E' piuttosto un problema che si riferisce a connessioni di operazioni.

L'inizio è una costruzione dell'osservatore. E' il problema di ciò che si vuole osservare. L'inizio è un problema dello stesso oggetto. Ma l'oggetto è ciò che viene costruito come oggetto dall'osservatore.

L'oggetto è una connessione di operazioni. Per cui ogni struttura si costruisce il suo inizio e lo costruisce ogni volta che si attiva come insieme di operazioni.

Osservare diritto significa osservare società. Una teoria del diritto è una forma della comunicazione sociale. La teoria in altri termini è un modo di produrre società.

Questo significa che la teoria implica sempre se stessa come parte dell'oggetto che descrive.

Descrivere significa osservare. Osservare significa poter distinguere qualcosa da qualcos'altro. Significa produrre una differenza.

Osservare attraverso distinzioni è una operazione attraverso cui si costruisce società. Costruire società significa che attraverso ogni operazione si produce il contesto delle operazioni come risultato di quelle operazioni. Ad una logica classica di tipo lineare si sostituisce una logica circolare per cui le singole operazioni sono rese possibili dal contesto di operazioni e il contesto di operazioni è reso possibile dalle singole operazioni.

E' evidente allora la rottura con il pensiero ontologico in base al quale la realtà veniva presupposta alla conoscenza: la realtà sarebbe unica e indipendente dagli osservatori che la osservano. In questo modo fu possibile pensare la conoscenza come descrizione vera della realtà. Si presupponeva in altri termini che anche nel caso di più osservatori, il mondo oggetto dell'osservazione fosse lo stesso. E che tale mondo fosse determinabile in modo certo (Luhmann, 1990).

Anche versioni più raffinate e recenti non riescono a decostruire completamente la relazione di soggetto/oggetto. Si ammette il pluralismo conoscitivo, per cui sono possibili interpretazioni diverse, ma ciò è riconosciuto solo nei limiti indicati dal testo, limiti altrettanto oggettivi (Luhmann, 1990).

Siamo come le mosche di Wittgenstein, trapped in a glass (Wittgenstein, 1999).

Per Wittgenstein nella sua critica all'empirismo logico e alla congruenza di referenza, senso e verità che svolge in modo particolare nel testo sulla *On Certainty*, non possiamo superare i limiti del nostro linguaggio. La conoscenza è ammessa solo nei termini di azione linguistica (Wittgenstein, 2003).

Ma se è vero che questo orientamento teorico rappresenta una rottura delle teorie della conoscenza tradizionali, si presuppone comunque il riferimento ad una realtà. In altri termini se è vero che un concetto o una distinzione è costituita dall'uso di particolari giochi linguistici senza alcuna referenza alla realtà, il carattere scientifico della conoscenza rimane basato sulla possibilità di accedere alla realtà che è qualcosa in più di un mero gioco linguistico.

La teoria della società propone una teoria della conoscenza radicalmente post-ontologica. Per cui il mondo così come è e il mondo come viene osservato non sono distinguibili.

L'osservazione non descrive linguisticamente il mondo ma lo costruisce in un determinato modo (Luhmann, 2002, 11). La correttezza o la certezza non può essere valutata in relazione all'oggetto. L'oggetto è una costruzione di un osservatore che utilizza una determinata distinzione. L'osservatore di primo livello non può vedere la distinzione che usa mentre osserva, mentre cioè utilizza operativamente la distinzione. Egli vede solo ciò che indica come oggetto. Un osservatore di secondo livello che osserva come un altro osservatore ha costruito il mondo e che osserva quindi la distinzione che l'altro osservatore ha utilizzato, può vedere la contingenza di quella costruzione. Può vedere come la costruzione dell'osservatore di primo livello non è necessaria ma contingente, non è giusta ma artificiale.

Non ci può essere una referenza comune tra osservazione di primo e di secondo livello. Perché altrimenti tale referenza si dovrebbe cercare nell'oggetto oppure nella distinzione che si utilizza. Ma l'osservatore di secondo livello usa una distinzione diversa.

Che cosa significa tutto questo per il diritto e per la teoria del diritto?

Il diritto non rappresenta linguisticamente il mondo. Così come il diritto non si applica alla realtà. Il diritto costruisce il mondo. Il diritto costruisce ciò che usa come realtà.

Il diritto moderno comincia da sé e in questo modo può costruire il mondo.

Una teoria del diritto come teoria post-ontologica è una teoria che comincia da sé, si auto-implica ovvero costruisce il proprio oggetto.

Il pensiero tradizionale considera se stesso come pensiero realistico perché tratta l'oggetto di cui si occupa come un dato che tutti possono osservare; quel pensiero considera l'oggetto come un oggetto storico per il motivo che lo colloca in un contesto determinato; quel

pensiero inoltre si considera libero per il semplice fatto che ritiene di non essere vincolato all'oggetto che osserva. In realtà quel pensiero non ha nulla a che vedere con l'oggetto di cui si occupa così come l'oggetto non ha nulla a che vedere con il pensiero che lo considera. L'idea che scaturisce dal nostro punto di vista elimina queste fallacie e ogni altra fallacia conseguente: il fondamento, il contesto, la storia, il soggetto, la separazione, la supremazia dell'osservatore ecc.

L'idea della auto implicazione invece lascia vedere che l'oggetto è l'oggetto della teoria che a sua volta è teoria dell'oggetto, che la storia è la rappresentazione del fatto che la circolarità di teoria e oggetto ricomincia sempre a partire da sé come ogni circolarità; da ultimo essa lascia vedere che la libertà è una caratteristica della costruzione e non come si pensa risultato di una scelta che come tutte le scelte è già fatta prima di essere resa operante.

Riferimenti bibliografici

- De Giorgi, R. & Luhmann, N. 1992. *Teoria della Società*. Milano: Franco Angeli.
- Luhmann, N.. 2002. *Theories of Distinctions. Redescribing the Description of Modernity*. Stanford:Stanford University Press.
- Luhmann, N. 1990. Osservazioni sul moderno, Roma: Armando 1990.
- Luhmann, N.. 1988. 'The Third Question: The Creative Use of Paradoxes in Law and in Legal History' *Journal of Law and Society*, 15, 153-165
- Wittgenstein, L. 1999. *Ricerche Filosofiche*, Torino: Einaudi.
- Wittgenstein, L. 2003. *On Certainty*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Il Rischio della sicurezza. Riflessione sulle politiche di sicurezza della società moderna.

Francescadiletta Bortone¹

My research project aims to analyze the security contemporary policies. The theoretical perspective proposed in this essay is the one offered by Luhmann's theory of society. Specifically, I intend to discuss and deconstruct the concept of security, which is object of the techniques adopted by law. First step of my analysis becomes, then, to prove the "flimsiness" of security idea spread in contemporary society, and the philosophical presuppositions that are behind it.

Second step is to present another way to describe the concept of security, highlighting that the issues which politics and law examines through their certainties, could be constructed and treated differently. To do this I will use the acquisitions of the theory of risk. Third step, it will see how the proliferation of security policies and related security measures don't engender stability and order, but increasing the number of risk situations.

Il rischio, nelle analisi comunemente utilizzate, appare come entità oggettiva della quale è possibile valutare la dannosità. Pertanto si programmano e si attivano misure di prevenzione per ridurre le probabilità che il rischio temuto si verifichi.

Lo scopo del lavoro tende a dimostrare come l'attivazione di tali misure di sicurezza sia essa stessa altamente rischiosa. Per tali motivi questo approfondimento potrebbe intitolarsi anche *Il rischio della prevenzione del rischio*.

La vita quotidiana è continua ricerca di *sicurezza*. La pressione mediatica e propagandistica da parte della politica e dei mass media orienta l'immaginazione collettiva utilizzando la paura, che genera mostri e nemici da cui difendersi.

Nella società dell'insicurezza si assiste ad un costante condizionamento tra forme di intervento statale ed opinione pubblica, per cui sicurezza diventa, concretamente, tecnica di assorbimento

¹ Dottoranda di Ricerca in Filosofia del Diritto presso l'Università del Salento – Lecce. Indirizzo e-mail: francescadiletta.bortone@unisalento.it.

dell'insicurezza: i cittadini si tranquillizzano perché "altri" utilizzano la loro paura trasformandola in rassicuranti politiche dell'ordine. Prolifera la comunicazione sull'insicurezza, aumentano i profili dei soggetti pericolosi e, di conseguenza, le misure per raggiungere il "traguardo sicurezza".

Ma cos'è la sicurezza? Di cosa parliamo quando parliamo di sicurezza? E rispetto a cosa è sicura la sicurezza?

Nelle scienze sociali contemporanee ci si imbatte di frequente nel termine *sicurezza* che spesso viene affiancato al termine *rischio*. Rischio è costruito come qualcosa che è bene prevenire, evitare, neutralizzare. Sicurezza, al contrario, è qualcosa da raggiungere, produrre, aumentare: si identifica con l'ordine che potrebbe essere mantenuto costante se non esistesse la "minaccia rischio". Se ci si orientasse a sicurezza, l'agire potrebbe essere fruttuosamente programmato secondo aspettative e previsioni, senza incorrere in delusioni future. Se invece "l'ordine della sicurezza" non si raggiunge, se cioè si verifica il rischio, lo schema si frantuma, la certezza del risultato finale svanisce. Per evitare che questo accada, diviene allora necessario intervenire affinché *il rischio del rischio* non esploda rompendo gli schemi di ciò che consideriamo sicuro. In questa prospettiva, rischio e sicurezza si presentano come "oggetti", dotati di realtà e per questa ragione oggetto di conoscenza. Questo schema rischio/sicurezza renderebbe possibile scegliere tra alternative rischiose ed alternative sicure (De Giorgi, 2006).

Ma in queste analisi su rischio e sicurezza, comunemente utilizzate, *chi è l'osservatore?* Il fatto che non si ponga tale questione, espone la comunicazione sul rischio al rischio della comunicazione.

Per comprendere il significato di questa domanda e per arrivare a formulare una risposta ci viene in aiuto la teoria dei sistemi.

Si è detto che sicurezza e rischio vengono trattati come dati, forniti di una loro consistenza, di una realtà, calcolabili. Ma cosa vuol dire realtà? Quale realtà?

Conoscere realtà, vuol dire osservare realtà, ed osservare realtà vuol dire porre in essere una distinzione tra ciò che consideriamo realtà e ciò che consideriamo non-realtà. Distinguere, quindi, significa indicare qualcosa a differenza di qualcos'altro. Le due parti della distinzione non possono esistere una senza l'altra, poiché l'una è l'altra parte dell'altra ed insieme danno l'unità della distinzione, ma non possono essere osservate contemporaneamente, altrimenti si distruggerebbe la distinzione.

Se osservo rischio, non posso prescindere dal considerare l'esistenza dell'altra parte, sicurezza, che mi permette di indicare rischio *a differenza di* sicurezza. Ma non posso osservare contemporaneamente le due parti della distinzione rischio/sicurezza. La distinzione è un'operazione. Essa produce eventi, poiché distinguere è esso stesso un evento. Attraverso distinzioni, quindi, si generano eventi, qualcosa che prima non c'era e che – attraverso la distinzione - si produce, emerge. Gli eventi, dei quali si parla e che costituiscono realtà, sono *comunicazione sociale*. E la realtà è costituita dall'operazione della comunicazione, *sociale* perché produce società.

La distinzione, poi, in quanto operazione, viene effettuata da qualcuno. Osservatore è colui che effettua la distinzione. L'osservatore non vede l'unità della distinzione che realizza. Solo un altro osservatore (osservatore di secondo livello), attraverso l'uso di un'altra osservazione, può vedere il primo nell'atto dell'osservare.

Alla luce di tutto ciò, e ritornando al punto di partenza, realtà diventa risultato di selezioni di un osservatore di primo livello che usa una distinzione per stabilire cosa è realtà e cosa non lo è. Un osservatore di secondo livello potrà osservare il primo che opera la sua distinzione, arrivando a notare come la realtà della realtà del primo non ha realtà, ma è solo una sua costruzione. Un altro osservatore potrebbe costruire un'altra realtà. Realtà diviene allora *struttura di eventi contingenti che si manifestano come emergenze*.

Sicurezza o rischio sono comunemente considerati come le due parti di una distinzione, trattati come dati reali che si ritiene possano agire sulla realtà, l'una in forma positiva, l'altro in forma negativa. Ma essi altro non sono se non costruzioni di realtà che potrebbero essere costruite diversamente. Non hanno pertanto realtà, non descrivono condizioni. Sicurezza (così come rischio) non costituisce uno "stato di cose", essa è un costrutto di un osservatore che usa la distinzione di stabilità e instabilità; oppure di identità e mutamento per decidere cosa è sicuro e cosa no, cosa è rischioso e cosa non lo è. Tali distinzioni, però, risultano improbabili. Inoltre, un altro osservatore potrebbe descrivere la stessa condizione utilizzando altre distinzioni (De Giorgi 2006).

Adoperato in questo modo, il concetto di sicurezza, contrapposto a quello di rischio, rimane privo di consistenza. Può valere solo come spunto di riflessione intorno ad esigenze sociali che richiedono che il livello del rischio venga calcolato.

Ma è davvero possibile optare tra alternative sicure o alternative rischiose? La questione manifesta la sua inconsistenza, quando ci si rende conto che l'alternativa, per essere considerata *sicura*, dovrà rispondere adeguatamente ad una "doppia sicurezza". Da un lato essa dovrà assicurare che nel futuro non vi sia alcun danno derivante dalla sua scelta; dovrà, inoltre, garantire che compiendo "quella" scelta, non si perdano opportunità vantaggiose che si sarebbero potute realizzare scegliendo l'alternativa *rischiosa*. Questo, in sintesi, ci porta a comprendere che non si potrà mai rinunciare "con sicurezza" ad un vantaggio insicuro (Luhmann, 1996).

L'argomentazione fin qui svolta dimostra in forma evidente "l'illusorietà della sicurezza" ed il fatto che non esistano alternative assolutamente sicure. Al rischio di una scelta rischiosa si potrà contrapporre solo il rischio di un'altra scelta rischiosa. Non è possibile, cioè, costruire condizioni sicure né è possibile avere condotte di vita sicure.

Ora risulta più chiaro come le idee di sicurezza della società moderna denuncino la vuotezza semantica su cui fondano il concetto di sicurezza. Le politiche di sicurezza, nate da questa illusorietà divengono politiche "del vuoto". Amplificano la semantica del nulla e costruiscono "il nemico". Esse, inoltre, dichiarano la circolarità da cui nascono che vede viziosamente riproporsi lo schema *politica di sicurezza – nemico – sicurezza – politica di sicurezza*.

Alla luce di quest'ultimo passaggio ci si chiede quale sia l'incombente "rischio della sicurezza".

Nella *società del rischio*, sicurezza diventa un risultato programmabile e per raggiungerlo la società, attraverso le sue politiche, osserva e costruisce la realtà usando la distinzione sicuro/non sicuro. Sicurezza diviene (come già affermato in precedenza) tecnica di assorbimento della insicurezza, tecnica di rassicurazione che sfrutta la paura. Ne deriva la costruzione e rappresentazione di eventi come *emergenza*. Una volta deciso cosa non è sicuro si produrranno e legittimeranno provvedimenti emergenziali, per rispondere ad una emergenza costruita.

Decidere su un evento, costruirlo come emergenza diventa un rischioso strumento di potere. La decisione è politica, è costruzione del mondo realizzata dalla politica, cioè è costruzione politica del mondo. Ma la politica non può considerare tutte le conseguenze delle sue decisioni, che pertanto possono produrre conseguenze rischiose per i

singoli sistemi sociali. La politica, da sistema di distribuzione di risorse, diventa sistema di distribuzione dei rischi. Essa, inoltre, prende decisioni che hanno forma giuridica, scaricando sul diritto il rischio delle sue decisioni (Nuzzo, 2008).

La politica di sicurezza introduce il nemico, ne delinea i contorni, ne disegna l'emergenza e usa il diritto come strumento che vi provveda. Il diritto, in questo modo, potrebbe perdere la sua differenziazione dalla politica. Il diritto, cioè, rischierebbe di trasformarsi in diritto della sicurezza, ovvero in diritto contro il nemico. Un diritto che assume direttamente il compito politico della difesa dall'emergenza, dalla minaccia. Ma l'emergenza non è reale. Essa è costruzione di un osservatore. L'emergenza è stabilita da qualcuno e comporta l'assunzione di tecniche per il suo trattamento. Essa diventerebbe, in questo modo, strumento (di potere) per organizzare e legittimare un nuovo ordine: l'ordine della sicurezza.

BIBLIOGRAFIA

- De Giorgi R., *Temî di filosofia del diritto*, Pensa Multimedia, Lecce 2006;
 M. Douglas, A. Wildavsky, *Risk and Culture. An Essay on Selection of Technological and Environmental Dangers*, California University Press, Berkeley 1982.
 Luhmann N., *Osservazioni sul moderno*, Armando, Roma 2006;
 Luhmann N., *Sociologia del diritto*, Laterza, Bari 1977;
 Luhmann N., *Sociologia del rischio*, Bruno Mondadori, Milano 1996;
 Luhmann N., De Giorgi R., *Teoria della Società*, Franco Angeli, Milano 1992;
 Nuzzo L., *Le anticamere del diritto. Ordine politico ed eclissi della forma giuridica*, Pensa Multimedia, Lecce 2008;
 Spencer Brown, *Laws of Form*, Cognizer Company, 1994;

Le politiche di sicurezza negli USA tra traditional policing e community policing

Pasquale Peluso¹

Fear of crime and security needs have influenced the '80s, the security policies to fight crime and ensure the quality of life for citizens. Since the mid-90s the criticism of the policies of zero tolerance, also based on the results of reducing crime rates, have led to a revision of the function and tasks carried out by police. The model of community policing has increasingly become, thanks to positive results obtained in some American cities. The attention of the police force has moved from repression to prevention. There are several positive effects of various community policing programs, although there are criticisms. Many authors claim, however, that through these programs not only enhance social cohesion, but also the social capital of society and the forms of informal social control. Finally, this model has become an instrument for local administrators to maintain control, predict and lead to an acceptable level through the direct involvement of citizens, fear of crime.

La sicurezza rappresenta un vero problema sociale con il quale l'opinione pubblica, gli amministratori locali ma anche i sociologi ed i criminologi sono chiamati a confrontarsi. Il diffuso sentimento di insicurezza che pervade il contesto sociale rappresenta per alcuni autori un problema più grave del crimine stesso². Per contrastare i fenomeni criminali ed il sentimento di insicurezza dei cittadini sono continuamente studiate ed attuate azioni di prevenzione. Tali azioni possono sia incidere sulla riduzione dei tassi di criminalità, sia essere dirette soltanto a ridurre la percezione soggettiva di insicurezza, anche se in alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, sono ritenute azioni di

¹ Pasquale Peluso, avvocato e criminologo è dottorando di ricerca in Criminologia, devianza e mutamento sociale, presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" e si occupa di criminalità organizzata e sicurezza urbana. Collabora con la Cattedra di Criminologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa". Partecipa alle attività di ricerca svolte dalla cattedra tra cui "Questa è Scampia" avviata nel 2006 e "Arruolamento alla legalità" iniziata nel 2009. email: pacopeluso@gmail.com

² Clemente e Kleiman (1976).

prevenzione soltanto quelle che influiscono sulla riduzione degli eventi criminosi. L'insieme delle azioni di prevenzione inserite in un contesto politico ed istituzionale ed attuate in modo coordinato e continuativo determinano le c.d. politiche di sicurezza.

L'affermarsi di sistemi basati su modelli preventivi ha cambiato il ruolo delle forze dell'ordine che sono state costrette ad elaborare nuovi modelli di controllo sociale rivoluzionando le proprie strutture organizzative e le modalità operative, superando l'idea che la delinquenza può essere combattuta soltanto con la tutela dell'ordine. Se il modello tradizionale forniva alla polizia come obiettivi primari il far rispettare la legge, lo svolgere le indagini ed il catturare i criminali, il modello del *community policing* pone la polizia in condizione di prestare maggiormente attenzione non solo ai problemi della comunità locale ma, anche, di stimolare la cooperazione dei cittadini e, quindi, in definitiva di ottenere dalla collettività una nuova legittimazione all'azione di controllo.

Già nel 1999 negli USA quasi i due terzi delle agenzie di polizia delle contee (66%) e delle municipalità (62%) che disponevano di un organico di 100 o più poliziotti avevano formalmente sottoscritto piani di *community policing*, lo stesso era stato fatto dalla metà dei dipartimenti degli sceriffi e da quasi tutti i dipartimenti di polizia delle più grandi contee (97%) e delle città (95%)³.

È difficile ricercare una definizione univoca del *community policing*. Una estesa parte della letteratura definisce il *community oriented policing* come una filosofia di polizia⁴. Da un punto di vista sociologico, la *community* può essere definita come un gruppo di persone che condivide tre cose: il vivere in una determinata e distinta area geografica; le medesime caratteristiche culturali, le attitudini e gli stili di vita; l'interazione reciproca⁵. È stato sostenuto che il *community policing* fornisce alla comunità il potere di regolare se stessa, scrollandosi di dosso la paura della criminalità attraverso partnerships con la polizia e ripristinando le norme della comunità che regolano i comportamenti degli individui che ne fanno parte evitando, così, nuovi comportamenti criminali⁶.

³ Reaves e Hart (2000).

⁴ Fielding (2005).

⁵ Farley (1994).

⁶ Buerger (1994).

Una volta che i cittadini e la polizia iniziano a lavorare insieme devono, prima di tutto, definire ed individuare i problemi della comunità, poi sviluppare soluzioni di cooperazione, successivamente progettare programmi che possano essere implementati dalla polizia e dalla comunità ed, infine, implementare quanto elaborato a livello teorico⁷.

Il *Community oriented policing* (COP) è costituito da: *Strategic oriented policing* (SOP), *Neighborhood oriented policing* (NOP), *Problem oriented policing* (POP). Con lo *Strategic oriented policing* (SOP) la polizia utilizza le pratiche e gli strumenti tradizionali per ridistribuire le proprie risorse per identificare i problemi al fine di eliminare la componente criminale e le cause che generano il disordine sociale. Più recentemente, è stato anche definito come “*order maintenance policing*” o “*broken windows policing*” o ancora “*zero-tolerance policing*”. Alcune di queste definizioni hanno per qualche studioso⁸ un connotato negativo. Il *Neighborhood oriented policing* (NOP) comprende tutti i programmi che aiutano la comunicazione tra la polizia e la comunità per promuovere un vero senso di comunità e mira a favorire l’interazione della polizia con tutti i membri della comunità per ridurre la criminalità e la paura del crimine attraverso l’implementazione di programmi proattivi⁹. Cambiare la mentalità della polizia e dei cittadini e portarli insieme ad affrontare questi problemi, far partecipare tutti i residenti e non soltanto una parte di essi, è la chiave del successo dei programmi di *Neighborhood oriented policing*. Spesso, in letteratura, il *Neighborhood oriented policing* viene indicato come l’essenza del *community policing*¹⁰. Il *Problem oriented policing* è diretto alla risoluzione dei problemi attraverso gli sforzi concertati sia dalla polizia che della comunità per determinare le cause della criminalità e del disordine sociale nella comunità e creare delle soluzioni ai problemi adottando i programmi maggiormente praticabili. Se il problema non è risolto, attraverso l’attuazione di una prima azione viene studiata una soluzione alternativa da attuare. Lo scopo del *problem-oriented policing* è di far lavorare insieme polizia e comunità per risolvere problemi che non possono essere risolti con il tradizionale lavoro della polizia o che hanno bisogno di speciale attenzione o di una soluzione specifica¹¹. Le tre componenti formano

⁷ Roberg (1994).

⁸ Eck e Maguire (2000).

⁹ Reisig e Parks (2004).

¹⁰ Skogan (1994).

¹¹ Bichler e Gaines (2005).

una rete interconnessa di programmi che devono essere attuati insieme. Invero, lo *Strategic oriented policing* rende possibile attuare il *Neighborhood oriented policing* e il *Problem oriented policing*. Molti dei programmi di *Neighborhood oriented policing* sono determinati e sono attuati per mezzo del *Problem oriented policing*. In molti casi per ottenere il supporto della comunità nel *problem solving*, la comunicazione tra la polizia e la comunità deve essere aperta con programmi di *Neighborhood oriented policing*.

Il *Community oriented policing*, secondo alcuni studi, può costruire e sostenere un processo sociale vitale all'interno del quartiere¹² che può avere diverse etichette: controllo sociale informale, coesione sociale, efficacia collettiva, capitale sociale, capacità collettiva, senso di comunità, reti di amicizia e partecipazione dei cittadini, tutti elementi che sono considerati centrali per il controllo sociale del quartiere¹³. È stato fatto notare che se la maggior parte dei crimini e disordini si verificano in contesti nei quali il controllo sociale è venuto meno, appare difficile che la polizia riesca a "ravvivare che il controllo sociale informale nelle comunità"¹⁴.

Dubbi permangono, secondo alcuni autori, circa l'ambiguità che circonda la valutazione dei risultati ottenuti ed i compiti operativi¹⁵. Anche sugli effetti derivanti dal portare la polizia ed i residenti ad essere più vicini, in particolar modo con la collaborazione tra polizia e residenti ed il partenariato, non vi è unità di vedute¹⁶, vista anche la potenzialità per le politiche basate sulla comunità di produrre una dipendenza dei cittadini dalla polizia nel risolvere i problemi¹⁷ ed il meccanismo non sempre chiaro di scelta dei cittadini che partecipano alle attività poste in essere dalla polizia.

Bibliografia

¹² Skogan (2004).

¹³ Taylor (2002).

¹⁴ Greene (1993).

¹⁵ Maguire e Mastofki (2000).

¹⁶ Reising e Parks (2004).

¹⁷ Skogan (2006).

- Bichler G. and Gaines L., *An examination of police officers' insights into problem identification and problem solving*, in *Crime and Delinquency*, 51, 1, 2005, pag. 53-74.
- Brandl S.G. and Barlow D.E., *The Police in America: Classic and Contemporary Readings*, Wadsworth Publishing, 2003
- Brodeur J.P., *Comparisons in policing: an international perspective*, Aldershot, Avebury Press, 1995
- Buerger M.E., *The limits of Community*, in *The challenge of community policing: testing the promises*, Dennis P. Rosenbaum Ed., Thousand Oaks, 1994, pag. 270.
- Clemente F. and Kleiman M., *Fear of crime among the aged*, in *Geronthologist*, 16, 1976, pp. 207-210.
- Eck J. and Maguire E., *Have changes in policing reduced violent crime? An assessment of the evidence*, in *The crime drop*, Cambridge University Press, 2000, pag. 207-265.
- Farley J.E., *Sociology*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994, pag. 506.
- Fielding N.G., *Concepts and theory in community policing*, in *The Howard Journal*, 44, 5, 2005, pag. 460-472.
- Greene J.R., *Community policing in the United States: historical roots, present practices and future requirements* in *Community Policing: Comparative Aspects of Community Oriented Police Work*, D. Dolling and T. Feltes Eds..1993, pag. 86.
- Kappeler V.E. and Gaines L.K., *Community Policing: A Contemporary Perspective*, Anderson Pub Co, 2008
- Maguire E.R. and Mastofki S.D., *Patterns of community policing in the United States*, in *Police Quarterly*, 3, 1, 2000, pag. 4-45.
- Reaves B.A. and Hart T.C., *Law enforcement and management statistics 1999*, Bureau of Justice Statistics, Washington D.C., 2000, pag. 7.
- Reisig M.D. and Parks R.B., *Can community policing help the truly disadvantaged?*, in *Crime and Delinquency*, 50, 2, 2004, pag. 139-167.
- Reising M.D. and Parks R.B., *Can community policing hel the truly disadvantaged?*, in *Crime and Delinquency*, 50, 2, 2004, pag. 139-167.
- Roberg R., *Can today's police organizations effectively implement community policing?*, in *The challenge of community policing: testing the promises*, Dennis P. Rosembeaum, Thousand Oaks, 1994, pag. 249-257.

- Skogan W.G., *Community Policing: Can It Work?*, Wadsworth Ed, Belmont, CA, 2004.
- Skogan W.G., *Police and community in Chicago; a tale of three cities*, Oxford University Press, 2006.
- Skogan W.G., *The impact of community policing on neighborhood residents: a cross-sit analysis*, in *The challenges of community policing: testing the promises*, Dennis P. Rosenbaum Ed., Thousand Oaks, 1994, pag. 167-181.
- Taylor R.B., *Fear of crime, local social ties, and collective efficacy: Maybe masquerading measurement, maybe déjà vu all over again*, in *Justice Quarterly*, 19, 2002, pag. 773-792.
- Walker S. and Katz C., *The Police in America: An Introduction*, McGraw-Hill, 2007.

Democrazia, intelligence e segreto di stato

Giulio Vasaturo¹

L'autore s'interroga sul rapporto fra democrazia, Intelligence e segreto di Stato, alla stregua della più recente giurisprudenza costituzionale. L'autore sostiene la tesi per cui il segreto di Stato non costituisce un vulnus per la democrazia ma rimane, al contrario, uno strumento indispensabile per la difesa e la piena affermazione dello Stato di diritto.

*Il segreto sta nel nucleo più interno del potere
(Elias Canetti)*

Studiosi di ogni tempo e di ogni estrazione si sono confrontati più volte, nel corso della storia, alla ricerca di un solido fondamento etico, filosofico e giuridico sulla base del quale conciliare, fra loro, l'essenza del regime democratico, la valenza dell'attività di *Intelligence*, l'esigenza ineludibile di garantire la massima tutela del segreto di Stato. Ogni autore non ha potuto fare a meno di riscontrare quella «intrinseca e apparentemente insuperabile ambiguità»² che contrappone, da un lato, la forza egalaritaria e democratica del divulgare e, dall'altro, la *vis* eversiva dell'ordine costituito, connessa alla rivelazione di un segreto volto a preservare interessi rilevanti per la sicurezza individuale e collettiva. Vi è stato chi, come Norberto Bobbio, non ha esitato ad enfatizzare, con tutta l'autorevolezza del suo magistero, l'oggettiva dimensione di questo iato, sottolineando con forza come «ciò che in un regime democratico è assolutamente inammissibile è l'esistenza di un potere invisibile che

¹ Avvocato e Criminologo. È cultore di Criminologia nella “Sapienza” Università di Roma. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Criminologia presso l'Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna e la Specializzazione *post lauream* in Diritto e Procedura Penale presso la “Sapienza” Università di Roma. È componente dell'Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. Ha curato diversi studi sulla legislazione e sulle metodologie di analisi di *Intelligence*. Email: giulio.vasaturo@uniroma1.it

² Morrone (2009, p. 6).

agisce accanto a quello dello Stato, insieme dentro e contro, sotto certi aspetti concorrente, sotto altri aspetti connivente, che si vale del segreto non proprio per abbatterlo, ma neppure per servirlo»³. In molti, anche oggi, mostrano di condividere la perentorietà di questo monito che risuona spesso nel dibattito politico-istituzionale e scientifico-accademico. Dal punto di vista teoretico, si può cogliere in questa concezione l'eco dell'insegnamento kantiano, per cui «tutte le azioni relative al diritto di altri uomini, la cui massima non è conciliabile con la pubblicità, sono ingiuste»⁴. Dal punto di vista emotivo, invece, è possibile scorgere, quale immagine ideale a cui fanno da sfondo queste parole, il profilo delle tante vittime innocenti di quella lunga scia di sangue in cui si è realizzata, con acclamate e ineludibili responsabilità di pezzi deviati dei nostri apparati di *Intelligence*, la “strategia della tensione”⁵.

Le nuove “emergenze” del terrorismo interno ed internazionale e, più in generale, gli inediti scenari di rischio che si profilano nell'era contemporanea sollecitano, però, a nostro sommesso avviso, un'ulteriore rivisitazione di queste tematiche che è destinata a legittimare, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, un motivato ricorso al segreto di Stato quale strumento indispensabile per salvaguardare «il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza»⁶.

La minaccia, tutt'altro che virtuale, costituita dalle cellule del fondamentalismo religioso ed ideologico attive in Europa ed in grado di colpire con esiti devastanti i gangli vitali delle nostre democrazie, giustifica – come è stato acutamente osservato – una limitata, temporanea ed accuratamente circoscritta deroga alla suprema pretesa di conoscenza del cittadino, posto che «possono ritenersi legittime tutte quelle deroghe al diritto di informazione che pure costituisce la regola

³ Bobbio (1990, p. 41). Nello stesso senso si v. Id. (1984, p. 74 ss.).

⁴ Kant (1965, p. 330).

⁵ Al riguardo si v., fra tutti, De Lutiis (1991) e Calvi, Ceci, Sessa e Vasaturo (2003).

⁶ Così, da ultimo Corte cost., sentenza 11 marzo-3 aprile 2009, n. 106, con riguardo alla nota vicenda dell'*extraordinary rendition* dell'imam egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, in cui vengono richiamate le conformi pronunce della Corte costituzionale n. 82 del 1976, n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998, consultabili all'indirizzo web www.cortecostituzionale.it e www.giurcost.org.

del regime democratico, dirette a creare le condizioni per la piena realizzazione della democrazia»⁷. All’esito di un rigoroso bilanciamento dei valori che vengono oggi messi a repentaglio, non può considerarsi paradossale, né dal punto di vista logico, né giuridico, che l’interesse suscettibile di essere danneggiato dal disvelamento del segreto risulti preminente rispetto ad altro bene giuridico, pur costituzionalmente protetto⁸. Senza alcun intento retorico, va dunque condiviso l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che assume «il sacro dovere di difesa della Patria», solennemente affermato nell’art. 52 Cost., quale postulato costituzionale del segreto di Stato⁹. Lo stesso enunciato formale dell’art. 39, comma I, della legge 3 agosto 2007, n. 124, fa implicito richiamo a questo principio e fissa, nel contempo, l’estensione ed il limite di questo istituto: «sono coperti dal segreto di Stato – stabilisce il legislatore – gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».

Chiamata a dare la prima interpretazione applicativa di questa norma, con riguardo ai profili strettamente giuridico-procedurali connessi all’intricata vicenda dell’*extraordinary rendition* dell’imam egiziano Abu Omar, la Corte costituzionale ha ricompreso nell’alveo delle questioni coperte dal segreto di Stato, da un lato, «i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri» e, dall’altro, «gli assetti organizzativi ed operativi» delle strutture di *Intelligence* (c.d. *interna corporis*), pur ribadendo che il segreto di Stato non ha, né può avere, ad oggetto un reato in sé (nel caso di specie il sequestro di una persona, di cui viene ribadita l’assoluta illiceità, stante l’incontrovertibile contrarietà «alle tradizioni costituzionali e ai principi di diritto degli Stati membri dell’Unione Europea»¹⁰).

In un moderno Stato di diritto, lo strumento del “segreto di Stato” non può certo servire a “coprire”, di per sé, azioni criminali, anche nell’ipotesi in cui la condotta delittuosa fosse sciaguratamente ritenuta

⁷ V. Caianiello (1996).

⁸ Sul bilanciamento dei diritti in ragione delle nuove esigenze connesse alla sicurezza personale e collettiva si v., da ultimo, Ruotolo (2009).

⁹ In tal senso, anche Mosca, Gambacurta, Scandone e M. Valentini (2008, p. 456).

¹⁰ Corte cost., sentenza 11 marzo-3 aprile 2009, n. 106.

funzionale alla salvaguardia di altri diritti essenziali¹¹. Nel perseguire doverosamente ogni attività criminosa, l'autorità giudiziaria deve però salvaguardare essa stessa, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, il "segreto di Stato" sussistente proprio a tutela della sicurezza del Paese. Tale principio trova espressa statuizione nella disposizione di cui all'art. 202 c.p.p., così come novellato dall'art. 40 della legge n. 124 del 2007, in forza del quale «l'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'Autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto» (comma 5), anche se – come immediatamente precisa il legislatore – «non è, in ogni caso, precluso all'Autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto» (comma 6).

L'affermazione teorica e pratica del segreto di Stato deve pertanto elevarsi nel più stretto ossequio del principio di legalità, posto che «non vi può essere sicurezza senza legalità, così come non vi può essere legalità senza rispetto della dignità, ai suoi vari livelli: quello della vittima, ma anche quella dell'autore del reato»¹². Non vi è spazio alcuno per giustificare, in ragione di un malinteso senso del bene comune, il ricorso a pratiche di tortura o a violazioni dei diritti umani¹³. La lotta al terrorismo, come ha scritto il Presidente della Suprema Corte israeliana Aharon Barak, «non va condotta *fuori* dalla legge, ma *dentro* la legge, usando gli strumenti che la legge mette a disposizione dello Stato democratico»¹⁴.

Con maggiore apertura va, di converso, valutata la posizione di coloro che hanno avallato la necessità di una «costituzione di emergenza», proprio al fine di circoscrivere lo spazio di azione del governo in situazioni di crisi per la sicurezza nazionale¹⁵. Una simile opzione va considerata con grande attenzione e senza riserve preconette, proprio allo scopo di prevenire *a fortiori*, fra l'altro, ogni

¹¹ Sul punto, da ultimo, Baldini (2004); Benazzo (2004); Bonetti (2006); Groppi (2006); AA.VV. (2008); Fiorillo (2009).

¹² Flick (2009, p. 76). Nello stesso senso, Sidoti (1998, p. 53), secondo il quale «in una società aperta, i principi della Ragion di Stato e del segreto non perdono ogni fondamento, ma vanno ricondotti alla supremazia formale del principio di legalità».

¹³ Viene così sottoposta a critica la pur autorevole opinione sostenuta da Dershowitz (2003).

¹⁴ Barak (2009, p. 81).

¹⁵ Ackerman (2008)..

eventuale interpretazione ed applicazione autoritaria ed antidemocratica delle procedure d'*Intelligence*.

Opportunamente la legge n. 124 del 2007 stabilisce, in maniera lapidaria, che spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri l'«alta direzione» della politica dell'informazione per la sicurezza (art. 1, comma 1, lett. *a*) e la competenza personale, esclusiva e non delegabile nell'apposizione e nella tutela del segreto di Stato (art. 1, comma 1, lett. *b*).

In queste condizioni – rileva la Corte costituzionale – resta escluso qualsiasi sindacato giurisdizionale sull'«esercizio in concreto del potere di segretazione, atteso che il giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza dello Stato spetta al Presidente del Consiglio dei ministri sotto il controllo del Parlamento». È e rimane il Parlamento, in quest'ottica, «la sede normale di controllo nel merito delle più alte e gravi decisioni dell'esecutivo, in quanto è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata (art. 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza, cioè il bene a presidio del quale, come si è visto, si pone la disciplina del segreto»¹⁶.

Molteplici e a tratti particolarmente ostili sono state le critiche che i primi commentatori hanno rivolto a tale pronuncia¹⁷. Più che sul merito delle valutazioni di diritto operate dalla Corte costituzionale, appaiono persuasive e senz'altro pregnanti le considerazioni relative ai persistenti vuoti di tutela in ordine alle possibilità concrete di controllo dell'esercizio del potere di segretazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Per alcuni, addirittura, «una disciplina del segreto di Stato tutta incentrata sul potere del capo del governo e sul controllo politico parlamentare, senza un effettivo controllo giuridico e giurisdizionale, è semplicemente un simulacro»¹⁸. Da altro punto di vista, più cautamente, «non si dubita (...) che la responsabilità del controllo sull'esercizio dei poteri ampiamente discrezionali attribuiti all'Esecutivo circa i mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato sia del Parlamento e non dell'autorità giudiziaria» ma ciononostante la deliberazione sul segreto rimane «sottoposta a precisi vincoli di carattere

¹⁶ Corte cost., sentenza 11 marzo-3 aprile 2009, n. 106.

¹⁷ Fra tutti Salvi (2009), Anzon Demmig (2009), Pili (2010).

¹⁸ A Morrone (2009, p. 38).

costituzionale e normativo, che ne disegnano i presupposti, le condizioni di legittimità e – non ultimo anche se negletto nella decisione della Corte – la individualizzazione nel caso concreto»¹⁹. Da una simile consapevolezza, tuttavia, non può certo farsi discendere una pregiudiziale resistenza a considerare l'istituto giuridico del “segreto di Stato”, anche nella sua attuale formulazione, come un valore inderogabile del nostro ordinamento.

Non è provocatorio sostenere, in tal senso, che è anche da questo limite - dal limite estrinseco al diritto di informazione che deriva dalla sussistenza del “segreto di Stato” - che va riconosciuta la forza più alta della nostra democrazia.

La democrazia va coscientemente realizzata per quel che è: «il regime del limite» alle cui radici «c'è un individuo sociale, possibilmente socievole, e quindi capace di condurre la propria vita entro limiti liberamente riconosciuti»²⁰. Un modello di buon governo, come ha spiegato Zagrebelsky, che sa superare ogni visione puramente «dogmatica» e «scettica» per elevarsi sul piano della «democrazia critica», alla stregua di un modello in cui «la democrazia è funzione di se stessa» poiché «essa pone sempre a se medesima i suoi fini» ed è per questo «al tempo stesso mezzo e fine»²¹.

Non può sfuggire, allora, la portata dell'enorme sfida che la nostra democrazia, con ritrovata maturità e responsabilità, è oggi chiamata ad affrontare. Una sfida che traccia i contorni di «un'autentica rivoluzione culturale, al termine della quale l'attuale rapporto “*Intelligence/sistema paese*” dovrà risultare profondamente rinnovato, grazie ad un vero e proprio processo fondativo che cancelli antiche diffidenze, ingiustificati timori, obsoleti giudizi di inefficienza o peggio ancora di inutilità del sistema»²². Una sfida che si può vincere, con l'apporto del mondo universitario che sin d'ora è chiamato ad interagire con le altre istituzioni per gettare i pilastri di una più ampia ed incisiva *Intelligence community*.

¹⁹ Salvi (2009, p. 22).

²⁰ Donolo (1992, p. 154).

²¹ Zagrebelsky (1995, p. 103). Secondo Zagrebelsky, nel quadro di una ‘democrazia critica’, essendo «contemporaneamente mezzo e fine, non può crearsi una contraddizione per uscire dalla quale si possa essere posti nell'alternativa di salvaguardare i fini, rinunciando alla democrazia come mezzo, oppure di salvaguardare la democrazia come mezzo, rinunciando ai fini».

²² G. De Gennaro (2010). In tal senso si v. anche G. Vasaturo (2006).

Bibliografia

- AA.VV., *Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in tempo di terrorismo*, Aracne, Roma, 2008.
- Ackerman B., *Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un'era di terrorismo globale*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.
- Baldini V., *Sicurezza e libertà nello Stato di diritto in trasformazione. Problematiche costituzionali delle discipline di lotta al terrorismo internazionale*, Giappichelli, Torino, 2004;
- Barak A., *I diritti umani in tempi di terrorismo. Il punto di vista di un giudice*, in S. Moccia (a cura di), *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, Esi, Napoli, 2009, p. 81.
- Benazzo A., *L'emergenza nel conflitto fra libertà e sicurezza*, Giappichelli, Torino, 2004;
- Bobbio N., *L'utopia capovolta*, La Stampa, Torino, 1990, p. 41. Nello stesso senso si v. Bobbio N., *La democrazia e il potere invisibile*, in Id., *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1984, p. 74 ss.
- Bonetti P., *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Il Mulino, Bologna, 2006;
- Caianiello V., *Segreto e democrazia*, in *Per Aspera ad Veritatem*, n. 4, gennaio-aprile, 1996, pubblicato sul sito www.sisde.it.
- Calvi M., A. Ceci, A. Sessa, G. Vasaturo, *Le date del terrore. La genesi del terrorismo italiano e il microclima dell'eversione dal 1945 al 2003*, Luca Sossella Editore, Roma, 2003.
- De Gennaro G., *Intelligence strategica e sicurezza nazionale. Lezione magistrale presso la Link Campus University of Malta*, 29 gennaio 2010, pubblicato sul sito www.serviziinformazione sicurezza.gov.it.
- De Lutiis G., *Storia dei servizi segreti in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1991
- Dershowitz A., *Terrorismo*, Roma, Carocci, 2003.
- Donolo C., *Il sogno del buon governo. Apologia del regime democratico*, Anabasi, Milano, 1992, p. 154.
- Fiorillo M., *Guerra e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
- Flick G.M., *Dei diritti e delle paure*, in S. Moccia (a cura di), *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, Esi, Napoli, 2009, p. 76.
- Groppi T. (a cura di), *Democrazia e terrorismo*, Esi, Napoli, 2006;

- Kant I., *Per la pace perpetua* (1795), in Id., *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Utet, Torino, II ed., 1965, p. 330.
- Morrone A., *Il nomos del segreto di Stato, tra politica e Costituzione*, 2009, p. 6, su www.forumcostituzionale.it.
- Morrone A., *Il nomos del segreto di Stato, tra politica e Costituzione*, 2009, cit., p. 38.
- Mosca C., S. Gambacurta, G. Scandone, M. Valentini, *I servizi di informazione e il segreto di Stato*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 456.
- Pili G., *Il segreto di Stato nel caso Abu Omar ed equilibri(smi) di sistema*, 2010, su www.forumcostituzionale.it.
- Ruotolo M., *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, 2009, su www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- Salvi G., *La Corte e il segreto di Stato*, 2009 e A. Anzon Demmig, *Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del consiglio, autorità giudiziaria e Corte costituzionale*, 2009, sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it
- Sidoti F., *Morale e metodo nell'Intelligence*, Cacucci, Bari, 1998, p. 53.
- Vasaturo G., *La riforma dei servizi di informazione e sicurezza: prospettive dell'Intelligence italiana*, in Atti del II Convegno Nazionale della Sezione di Sociologia del Diritto dell'AIS, Capraia, 2006, sul sito www.sociologiadeldiritto-ais.it.
- Zagrebelsky G., *Il crucifige e la democrazia*, Einaudi, Torino, 1995, p. 103.

Il diritto d'asilo tra antiche culture e filosofia

Luce Bonzano¹

Si colloca il sorgere di un'attenzione nei confronti dei diritti umani e del diritto d'asilo, nel periodo storico successivo alle guerre religiose in Francia, quando il diritto ad avere e ad esprimere un'opinione religiosa fu consacrato nell'Editto di Nantes del 1598.

Le radici di tale diritto vanno però ricercate in un'epoca molto più antica. Se ne trovano già tracce, infatti, nella tradizioni religiose araba, greca, latina ed in quella ebraico-cristiana dell'antichità.

La tradizione araba ha sempre riservato un ruolo importante al rispetto e alla tutela dello *straniero*. Nel Corano, la *Sharia*, creò l'istituto dell'*amân*²: obbligo di offrire protezione a chiunque la cercasse all'interno dell'Islam. L'*amân* veniva offerto allo straniero direttamente da un musulmano e garantiva protezione assoluta, per un anno. Se il forestiero desiderava fermarsi ulteriormente, accettava di diventare un membro del gruppo dei *dhimmi*: ospite non-musulmano residente in maniera definitiva nel territorio dell'Islam³.

Anche nella civiltà greco-latina troviamo tracce di questo istituto.

La parola *asilo* deriva dal greco antico *ἀσυλος*, composto dalla particella *α-* privativo e dal verbo *συλάω*, 'tolgo a forza', 'rubo', volendo indicare l'inviolabile e il sacro.

Non si trattava di un diritto riconosciuto agli individui ma piuttosto di una *sacralità* concessa ad un luogo e a chi in esso si rifugiava, purtroppo però si cominciò ad abusarne tanto che Tacito descrive i templi greci come luoghi popolati da "*debitori insolventi e schiavi ribelli*"⁴ e nella tradizione romana l'asilo fu abbandonato.

La tradizione giudaico-cristiana istituì anch'essa un sorta di *asilo*, la cui inviolabilità era strettamente connessa alla sacralità di un luogo specifico. Nel libro dei *Numeri* (35: 6-34) troviamo narrata l'istituzione di sei città rifugio raggiungibili a piedi da ogni punto della Palestina, in un solo giorno.

¹ Luce Bonzano has graduated in June 2007 at the Faculty of Law of the University of Milan. During the same year she has attended the International Master for sociology of Law, Oñati, Spain. She is now a PhD candidate in Sociology of Law at the University of Milano. E-mail: luce.bonzano@gmail.com.

² G. Maâroutf Arnaout, (2002, p. 5).

³ G. Maâroutf Arnaout, *op. cit.*

⁴ F. A. Cappelletti (2006, p. 7).

Anche nella tradizione cristiana troviamo codificata l'inviolabilità dei luoghi sacri. Il rifugio veniva però concesso solamente a determinate categorie di individui e solo per alcuni reati, mentre era escluso per altri⁵.

L'asilo nelle chiese era, in realtà, utilizzato per sottrarre gli schiavi in fuga all'ira dei padroni e assicurare loro il perdono. L'inviolabilità era quindi strettamente connessa alla figura del vescovo, che si incaricava di trattare con l'adirato padrone svolgendo una funzione da mediatore.

Successivamente la chiesa tese ad utilizzare tale istituto per accogliere il reo in cerca di rifugio, con il preciso intento di farlo pentire e redimere.

Con l'avvento dello stato moderno questa istituzione divenne una prerogativa del territorio statale ed un potere esercitato dall'autorità sovrana in esso.

È in questo contesto che il diritto d'asilo, nella sua formulazione laica, trova espressione nella Costituzione Francese del 1793, art. 20: "il [popolo francese] *donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il la refuse aux tyrans*"⁶ e anche se essa non entrò mai in vigore il concetto di un diritto d'asilo a carattere giuridico si era ormai affermato.

Gli avvenimenti che si verificarono nel XIX e nel XX secolo, ed in particolare il consolidamento degli stati nazionali che ben due volte con le grandi Guerre si trovarono schierati l'uno contro l'altro, portarono al formarsi di una nuova tipologia di rifugiati a carattere massivo, rimasti senza terra, senza stato e senza diritti.

La Lega delle Nazioni onde affrontare il massiccio afflusso di sfollati nominò, nel 1921, Fridtjof Nansen, *High Commissioner For Russian Refugees*⁷, attribuendogli i compiti di definire lo *status* legale dei profughi.

Alla fine della seconda Guerra Mondiale milioni di profughi rifiutarono di rimpatriare negli Stati di origine, in cui essendo cambiata la situazione politica, non si sentivano più al sicuro.

Emersero allora problematiche più ampie legate al concetto di asilo e rifugio, le quali divennero uno dei punti focali della prima riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1946.

⁵ Teodosio I escluse dall'asilo i debitori del fisco, gli ebrei e i colpevoli del reato di lesa maestà.

⁶F. A. Cappelletti (2006, p. 28)

⁷ Alto Commissariato per i Rifugiati dell'O.N.U (1992, p. 3).

Le Nazioni Unite, nel 1947 incaricarono *The International Refugee Organization*.incaricandolo di occuparsi di tutte le tematiche connesse ai flussi di rifugiati mentre successivamente fu creato l'*Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite*, quale compromesso tra quegli stati che ritenevano necessaria una posizione internazionale sulla materia e quelli che rifiutavano l'idea di un'organizzazione dai troppi poteri operativi, in grado di trattare le problematiche relative al rifugio in una prospettiva globale⁸.

La Dichiarazione universale dei diritti umani, redatta dalle Nazioni Unite nel 1948 aveva già istituito il diritto per ogni individuo ad *emigrare*, ma non un corrispettivo diritto ad *immigrare* così come aveva istituito un diritto a *richiedere* asilo ma non un obbligo per gli stati di concederlo.

Nella Dichiarazione, dunque, questi diritti non sembrano essere concepiti per dei “*destinatari specifici*”⁹, né sembrano comportare per gli stati aderenti degli “*obblighi specifici*”¹⁰. Nonostante la portata universale degli stessi ancora una volta, a prevalere è stata la sovranità degli stati, che rimangono liberi di stabilire come e se garantire tali diritti.

*“Una serie di contraddizioni interne tra diritti umani universali e sovranità territoriale appare quindi incorporata nella logica di uno dei più esaustivi documenti giuridici internazionali del mondo”*¹¹.

Il diritto d'asilo a sua volta è rimasto vittima di questo conflitto continuo tra la sovranità degli Stati-Nazionali e la necessità di accordare protezione ai diritti umani.

La tutela dei diritti umani ha messo a dura prova la sovranità degli stati nazionali perché essi si sono sempre rivelati inadatti a tutelarli singolarmente.

Nella creazione degli organi internazionali destinati alla tutela dei diritti umani ci si è scontrati con la necessità di individuare le istituzioni idonee a limitare la sovranità degli stati e quella di stabilire quali fossero i mezzi con cui consentire a tali istituzioni di farlo¹².

⁸ A. Suhrke, A. Zolberg, (1999).

⁹ S. Benhabib (2006.cit., p. 9).

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² D. Archibugi e D. Beetham (1998).

Quello che viene da chiedersi è, quindi, se il sistema sopranazionale volto ad implementare il diritto d'asilo, sia sufficiente ed efficiente e la risposta è purtroppo negativa.

Ancora una volta la lucida critica di Norberto Bobbio ritorna puntuale e veritiera: “*Nell’attuale sistema internazionale il terzo che fa da arbitro o mediatore, o addirittura da detentore di un potere coattivo tale da prevenire la guerra o da stroncarla quando è scoppiata, esiste soltanto sulla carta. Il terzo super partes, il terzo-per-la-pace, dovrebbero essere le Nazioni Unite*¹³”, ma nella sua attuale conformazione spesso si dimostrano inadeguate.

Per creare una pace stabile e duratura, l’unica soluzione idonea è l’istituzione di una *cittadinanza del mondo*: “*La democrazia è la società dei cittadini e i sudditi diventano cittadini quando vengono riconosciuti loro alcuni diritti fondamentali; ci sarà una pace stabile, una pace che non ha la guerra come alternativa solo quando vi saranno non più cittadini di questo o quello stato, ma del mondo*”¹⁴.

Solo una condizione di pace, la cui pienezza, impedisce a qualsiasi tipo di guerra di essere definita “guerra giusta”, potrà effettivamente condurre ad una tutela efficace dei diritti umani e fra essi del diritto d’asilo.

BIBLIOGRAFIA

- Alto Commissariato per i Rifugiati dell’O.N.U. (a cura di), *United Nations High Commissioner for Refugees. An Introduction to the International Protection*, 1992, consultabile sul sito www.unhcr.org, pag. 3.
- Archibugi D. e D. Beetham, *Diritti umani e democrazia cosmopolita*, Feltrinelli, Milano 1998.
- Bau I., “This Ground is Holy: Church Sanctuary and Central American Refugees”, Harper & Row, New York, 1985.
- Benhabib S., *I diritti degli altri. Stranieri, Residenti e Cittadini*, Cortina, Milano, 2006 .
- Bobbio N., “Pace e Guerra”, in *Autobiografia*, Laterza, Roma-Bari, 2004.
- Bobbio N., *Il terzo assente*, Sonda, Torino, 1989.

¹³ N. Bobbio, (2004, p. 243). Sulla critica di questo autore alle Nazioni Unite si veda anche N. Bobbio (1989).

¹⁴ N. Bobbio (1990, p. 4).

- Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.
- Cappelletti F.A., “Dalla legge di Dio alla legge dello stato: per una storia del diritto d’asilo”, in B. M. Bilotta e F. A. Cappelletti (a cura di), *Il diritto d’asilo*, Cedam, Padova, 2006.
- Maârrouf Arnaout G., “Asylum in the Arab-Islamic Tradition”, in K. Musalo, J. Moore, R. A. Boswell (eds.), *Refugee Law and Policy*, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina 2002.
- Suhrke A. e A. Zolberg, “Issues In Contemporary Refugee Policies”, in A. Bernstein and M. Weiner (eds.), *Migration and Refugee Policies: An Overview*, Cromwell Press Ltd, Towerbridge, 1999.

Le evoluzioni del sistema di *probation* inglese tra controllo e assistenza: il ruolo della formazione dei *probation officers*

Daniela Ronco¹

The subject of this paper is a reflection on the recent evolutions of the English probation system. Starting with an analysis of the origin of probation in England, the paper focuses on the probation officers training. The idea is that training is a key element to understand the evolutions in this field, with regards to the raising managerialism and the risk assessment. In 1997 the creation of a specific Diploma in Probation Studies separated probation officers training from generic social work training. A deep debate about the opportunities and the concerns of such separation – not free from political implications – developed. The paper presents the results of a qualitative research carried out through semi-structured interviews conducted with several probation trainers in East England.

Come noto, il termine “*probation*” rimanda all’esecuzione di una pena in ambito comunitario, sotto la supervisione di operatori (*probation officers* secondo la terminologia anglosassone), con compiti di controllo e assistenza.

L’esperienza inglese costituisce un caso paradigmatico per studiare le evoluzioni nei servizi di *probation*, innanzitutto per la sua lunga storia. L’istituto della *probation* inglese viene infatti formalizzato con il *Probation of Offenders Act* del 1907, che sintetizza il compito dei *probation officers* nel motto “*advise, assist and befriend*”, ma anche in “*monitor, instruct and report*”.

I *probation officers* da subito furono considerati una sorta di imprenditori morali (Becker, 1987), intermediari tra le corti e la comunità, con lo specifico compito di ricondurre i rei al rispetto della legge. In tal senso emerge la duplice anima della *probation* e del ruolo dei *probation officers* (Vanstone, 2004): quella religiosa o morale, intesa come supervisione da parte di un cittadino moralmente ineccepibile e rispettabile che offra al “giovane capriccioso” l’esempio della sua condotta, all’interno di una relazione che può essere definita di “autorità

¹ Dottoranda in Filosofia del Diritto e Sociologia del Diritto presso l’Università di Torino. E-mail: daniela.ronco@unito.it

benevola” (Worrall, Hoy, 2005) e quella invece scientifica, che riconduce gli sviluppi della *probation* alla nascita della criminologia correzionalista e al suo tentativo di correggere i reati al fine di ridurre il crimine.

Tra i fenomeni che maggiormente caratterizzano l'evoluzione del sistema di *probation* inglese vi sono soprattutto la crescita del managerialismo e l'accento posto sulla gestione del rischio. Per quanto concerne il primo aspetto, anche il settore della *probation* inizia a risentire, soprattutto dagli anni '50, dell'influenza del *New Public Management*, che punta sull'utilizzo di standard per misurare le *performance*, sull'enfasi sulla competitività nel settore pubblico, sull'imitazione di modelli tipici del settore privato. Si assiste allo sviluppo dell'autorità gerarchica nel settore della *probation*, accompagnato da una complessificazione dei ruoli e dall'aumento dell'impersonalità nella gestione del servizio (Statham, Whitehead, 1992).

L'affermarsi del modello manageriale ha comportato forti cambiamenti non solo sul piano organizzativo del sistema di *probation*, bensì il suo impatto ha significativamente investito gli stessi utenti. La gestione del rischio è subentrata quale obiettivo prioritario della *probation* al posto dell'enfasi sul trattamento dei reati. Garland (2001) descrive in tal senso il passaggio dal welfare penale alla cultura del controllo. Se il primo ha per oggetto l'individuo e si realizza attraverso sanzioni orientate al soggetto, la cultura del controllo ha per oggetto categorie di individui, gruppi considerati a rischio. In termini di funzioni della pena, si assiste alla crisi del concetto di riabilitazione e all'affermarsi della retribuzione e dell'incapacitazione, volte alla gestione del rischio attraverso il controllo. In tale processo il ruolo del *probation officers* è passato dall'essere definito in termini di “*advise, assist and befriend*” ad essere identificato nel “*control, monitoring, surveillance and discipline*”.

Le evoluzioni fin qui descritte possono essere analizzate attraverso l'analisi delle trasformazioni relative alla formazione degli operatori. Il dibattito anglo-sassone sulla formazione dei *probation officers* è vivacemente presente da almeno trent'anni. Come vedremo, i tratti essenziali di tale dibattito ruotano attorno a due elementi cardine: l'inserimento o meno nel più generico *social work training* (la formazione diretta agli operatori sociali in senso lato) e la scelta tra formazione accademica e formazione professionale.

Negli anni '20 iniziano a delinarsi i contorni della formazione dei *probation officers*, la quale viene situata nell'ambito delle scienze sociali, ma è organizzata esclusivamente dall'Home Office; è a partire dagli anni '50 che tale monopolio inizia ad essere minato dalla presenza delle università.

Nel 1971 la formazione universitaria dei *probation officers* confluisce nella più ampia formazione del *social work*, caratterizzata dall'esistenza di un *Diploma in Social Work*.

A partire dalla metà degli anni '80 inizia a svilupparsi un dibattito sulla qualità di tale formazione ed emergono proposte di trasformazione. L'Home Office, in particolare, esprime perplessità rispetto ai contenuti dei corsi, considerandoli non efficaci nella trasmissione delle competenze indispensabili per la professione e arriva ad abolire l'obbligo del diploma di laurea in Social Work per poter diventare un *probation officer*: l'intenzione è quella di reclutare direttamente le persone da inserire nei servizi di *probation* sulla base di una valutazione, da parte dell'Home Office, delle esperienze e competenze del soggetto. Questo suscita accese proteste da parte degli operatori, che temono discriminazioni nella selezione. Per questo la *National Association of the Probation Officers*² propone l'inserimento di una cornice di stampo professionale, il *National Vocational Qualification*³, alla formazione, in modo da garantire l'omogeneità della stessa e delle valutazioni a livello nazionale.

Nel 1997 si arriva alla creazione del *Diploma in Probation Studies* (DipPS), come formazione specifica dei *probation officers* e la conseguente separazione dal più generico *social work*. Si tratta di un diploma biennale di laurea che costituisce una combinazione tra formazione accademica e professionale.

Se, da un lato, la costituzione del DipPS risponde ad un'esigenza manifestata da una parte degli operatori di ricevere una formazione più specifica di quella ricevuta attraverso i generici studi del *social work*, essa risponde altresì ad interessi più marcatamente politici.

L'istituzione del DipPS, infatti, avviene negli anni in cui è in atto il processo di centralizzazione dei servizi di *probation*, che culminerà nel

² Organizzazione di categoria dei *probation officers*, attiva fin dagli anni '20

³ Il National Vocational Qualification (NVQ) è il sistema di classificazione della formazione professionale inglese. Si fa riferimento, in genere, ad un diploma conseguito presso un istituto tecnico o professionale o a corsi di formazione di vari livelli

2001 con la nascita del *National Probation Service for England and Wales*, che rimpiazza i 54 servizi di *probation* locali con una nuova organizzazione centralizzata gestita da un unico direttore e direttamente afferente all'Home Office. Tale processo è caratterizzato dal tentativo di avvicinare l'attività del *probation officer* a quella delle forze di polizia, per un certo verso, e a rendere le modalità di gestione della *probation* simili a quelle del carcere (Worrall, Hoy, 2005). Inoltre, le trasformazioni nell'ambito della formazione vanno lette nell'ottica del passaggio dalle pratiche incentrate sull'utente (tipiche del *social work*), ad un approccio più tecnicistico e attento ai risultati, nell'ottica di implementare la prospettiva del *What works*, anche attraverso la valutazione del rischio. L'enfasi sul lavoro qualitativo, con le persone, viene sostituita dall'enfasi sul lavoro quantitativo, relativo alle *performance* richieste dal centro (Annison, Eadie, Knight, 2008). La motivazione alla base di tale enfasi è altresì da ricondurre alla volontà del governo di manifestare il proprio atteggiamento *tough on crime and its causes*, affinché l'elettorato percepisca la sua ferma intenzione a non essere indulgente rispetto alle pene scontate in comunità (Treadwell, 2006).

Il secondo elemento chiave nel dibattito sul *probation training* ruota attorno alla distinzione introdotta da Nellis (2001) tra *underpinning knowledge* e *overarching knowledge*. Il primo termine fa riferimento al sapere tecnico che viene generato principalmente all'interno delle stesse agenzie operative presso cui si svolge l'attività in questione, nell'ottica secondo cui sono soprattutto gli "addetti ai lavori" a poter trasmettere delle competenze ai "novizi". Il secondo riguarda il più generale contesto entro cui una determinata professione viene svolta. Nel caso dei *probation officers*, tale sapere riguarda il contesto sociale e penale entro cui gli stessi operano, le finalità che il servizio di *probation* dovrebbe perseguire e quelle che concretamente persegue nell'ambito delle differenti teorie filosofiche della pena. Tale competenza è fornita dall'università, come garanzia contro l'eccesso di tecnicismi che possono portare alla de-umanizzazione del ruolo del *probation officers*.

Da più parti è stata sottolineata l'esigenza di integrare i due tipi di competenze, per arginare gli opposti rischi insiti nella riflessione senza azione e nell'azione senza riflessione (Nicholson e Sellers, 2007). Estremizzando, i timori verso una formazione esclusivamente accademica possono essere sintetizzati nella scarsa fruibilità della formazione stessa nel concreto lavoro quotidiano del *probation officer*.

Sul versante opposto, se la partecipazione dell'università nella formazione costituisce uno strumento per fornire chiavi interpretative della realtà attuale, definita da Barnett (2000) in termini di “supercomplessità”, la tendenza ad accentuare l'elemento performativo persegue viceversa un ideale semplificante: dietro all'idea di *performance* ci sono forze che minacciano di ridurre la comprensibilità del mondo, il che, in una prospettiva orwelliana, presenta dei preoccupanti nessi con il totalitarismo (Nellis, 2001). Se tale affermazione può sembrare eccessiva o provocatoria, occorre leggerla tenendo conto della specificità di un settore (l'esecuzione penale esterna) e di un ruolo (quello del *probation officer*), che ruotano attorno ad un delicato equilibrio tra controllo e assistenza, equilibrio che spesso sfocia nell'ambiguità.

In conclusione, si può affermare che la scelta tra una formazione generica (afferente all'ambito del *social work*) o più specifica, da un lato, e lo spostamento sull'asse formazione professionale - formazione accademica, dall'altro lato, lungi dall'essere meramente oggetto di dibattiti volti al perseguimento della maggior efficienza in tema di formazione degli operatori, costituiscono uno strumento attraverso cui esprimere specifiche opinioni e considerazioni rispetto a quali funzioni il settore della *probation* debba realizzare e a come esso debba operare.

Bibliografia

- Annison J., Eadie T., Knight C. (2008), *People First: Probation Officer Perspectives on Probation Work*, in “Probation Journal”, 55 (3): 259-271.
- Barnett R. (2000), *Realising the University in an Age of Supercomplexity*, Open University Press, Buckingham.
- Becker H. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Garland D. (2001), *The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford.
- Nellis M. (2001), *The New Probation Training in England and Wales: Realising the Potential*, in “Social work education”, 20 (4): 416-431.

- Nicholson L., Sellers S. (2007), *Reflection: Probation Officer Training in the 21st Century - The Dawn of a New Era*, in “British Journal of Community Justice”, 5 (2): 41-54.
- Statham R., Whitehead P. (eds.) (1992), *Managing the Probation Service: Issues for the 1990s*, Longman, Essex.
- Treadwell J., (2006), *Some Personal Reflections on Probation Training*, in “Howard Journal”, 45 (1): 1-13.
- Vanstone M. (2004), *Supervising Offenders in the Community*, Ashgate Publishing Limited, Aldershot.
- Worrall A., Hoy C. (2005), *Punishment in the Community : Managing Offenders, Making Choices*, Willan Publishing, Devon.

Riparare le ferite invisibili: il peso della colpa e la giustizia riparativa

Susanna Vezzadini¹

What about the suffering of a man sentenced to punishment? In the past it was like a spectacle offered to the public in the main place; today it is censured and hidden behind the prison's walls. And what about shame, grudge, pain, ill feelings well known by people limited in their freedom because of the offences they have caused? What we know about their feeling guilty and their torment? Does the victim of their crime should / need to know about that? Restorative justice tries to answer to these questions through the instrument of mediation between victim and offender. The focus is on the notion of reconnaissance for both victim and offender and that is way answers are very significant, but never easy to find.

Riflettendo sul ruolo che la giustizia ripartiva può avere in riferimento all'ambito dell'esecuzione penale adulti, mi viene immediata una considerazione sul peso della colpa che accompagna, talvolta, coloro che scontano una pena detentiva, correndo la mente ad alcuni versi della "Ballata del vecchio marinaio" di S.T. Coleridge. Qui il protagonista, colpevole dell'assassinio dell'innocente uccello di mare, l'albatros, riconosce il vero tormento a cui è condannato, costretto a convivere con una colpa che angoscia e annichilisce, invocando la possibilità di dar voce a tale condizione miserevole: «*da allora sempre, ad ora incerta, / quell'agonia ritorna; / e finché l'orrida storia non è detta, / questo cuore mi brucia dentro. / Come notte, passo di terra in terra; strano potere è in questo mio parlare; / e come io ne vedo il volto, ben so / a chi narrare la mia storia*». A partire da questi splendidi versi, è possibile ammettere, e dunque sostenere, che sofferenza, bisogno di ascolto ed attesa di riconoscimento non appartengono in via esclusiva ad una delle parti interessate dal fatto criminoso –la vittima, come

¹ Susanna Vezzadini, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna, è docente di Criminologia e vittimologia presso la Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli" di Forlì. E' inoltre giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Bologna e mediatore penale e dei conflitti del Centro Italiano di Mediazione e di Formazione alla Mediazione (C.I.M.F.M.). Fra le sue pubblicazioni si ricorda *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.

siamo ormai soliti pensare, per definizione la “parte offesa dal reato”- ma anzi accomunano entrambi i soggetti coinvolti dalla situazione di reato. Perché quest’ultima, una volta originata, si configura come una relazione rispetto alla quale ogni tentativo di diniego appare vano.

Una prima constatazione: anche colui che provoca il reato ha delle ferite; pure colui che siamo soliti veder definito dai mass media come “mostro” e “bruto” porta su di sé i segni della sofferenza. Ma di quale sofferenza si parla? Antecedente ai fatti per cui sconta una pena, affondando le radici nel passato; o concernente ferite attuali, si celate agli occhi dei più ma pur sempre vive e profonde? Inoltre, è possibile immaginare percorsi volti al ravvedimento mentre si sconta una pena, magari entro quell’istituzione carceraria non a caso definita “istituzione totale”? E’ questo un luogo che si presta a realizzare (anche) simili obiettivi? E se sì, attraverso quali strumenti?

Va preliminarmente ricordato come il carcere non nasca come pena in sé, luogo di espiazione della colpa. Inizialmente, esso era il luogo in cui il detenuto veniva posto in attesa della vera condanna che sarebbe consistita in una ammenda o in una sanzione economica ma anche, e non di rado, in una varietà di pene fisiche, sino alla pena capitale, inflitte di fronte ad un pubblico sulla pubblica piazza. Il penitenziario moderno affonda le proprie radici tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 negli Stati Uniti, con le esperienze di Filadelfia e Auburn. E’ dunque oltreoceano che, per la prima volta, lo spazio ed il tempo della detenzione vengono intesi sì come momento di erogazione della sanzione al reo, ma al contempo, e non secondariamente, come mezzi volti alla sua rieducazione in vista del reinserimento in società (A. Tocqueville, 2002). Si assiste quindi ad un rilevante mutamento rispetto al modo di intendere la pena; mutamento dovuto (oltre che a fattori economici e politici) al cambiamento delle sensibilità e della mentalità presso la società civile (P. Spierenburg, 1984). Così, in funzione del processo di “privatizzazione degli eventi perturbanti” (N. Elias, 1988), la pena, da avvenimento della vita quotidiana visibile a tutti e gestita in uno spazio pubblico, viene mano a mano relegata entro spazi a ciò espressamente deputati, facendo sì che, prima nelle élite e poi nella maggior parte dei consociati, venga avvertito come disgustoso, imbarazzante, vergognoso assistere alla sofferenza inflitta al condannato. La nascita del carcere moderno risponde anche a questo tipo di finalità: eliminare dalla vista del pubblico ciò che può turbare le coscienze e che, invece di fungere da deterrente, finirebbe per provocare

soltanto un ingestibile e doloroso turbamento. Il condannato e la pena che gli è stata comminata, vengono sempre più relegati “dietro le quinte”, in quel luogo costruito *ad hoc* che è il penitenziario; un luogo in cui l'afflizione causata dalla sanzione, ma non solo, non viene comunque eliminata venendone piuttosto risparmiata la vista al pubblico incapace altrimenti di sopportarla.

Questo aspetto pone l'accento sulla questione, sino a quel momento sconosciuta o impiegata per meri fini di deterrenza, del tormento esperito da colui che è afflitto da una pena. Oggi sappiamo che si tratta di una sofferenza derivante, oltre che innegabilmente dalla condizione di privazione della libertà che è destinato a conoscere chi è sottoposto ad una pena detentiva, anche da emozioni profonde e rinnegate, obbligatoriamente mantenute silenti ma destinate ad essere a lungo congetturate, che hanno a che fare con il senso di impotenza, la vergogna, l'umiliazione, la rabbia, il rancore esperiti. Questi sentimenti - che abbiamo ormai imparato ad attribuire alla vittima del crimine - appartengono non di meno all'autore del reato. Essi ne ostacolano la possibilità di ravvedimento, costringendo alla passività e sospingendo verso l'adesione - solo apparentemente più facile perché meno costosa in termini emozionali - ad etichette negative e stigmatizzanti: quelle di deviante, criminale, reo, colpevole. Etichette che non lasciano molte vie d'uscita; il ripiegamento su se stessi, la chiusura emozionale che ben conoscono gli operatori penitenziari sono spesso il preludio a quell'autocentrismo che fa della vittima, agli occhi del reo, un mero oggetto che col suo solo esser-ci ha intralciato i propri progetti.

Proprio dell'esternazione e manifestazione delle emozioni più profonde e rinnegate si fa carico il paradigma ripartivo di giustizia, nel tentativo di individuare spazi capaci di permettere l'espressione non distruttiva di tali sentimenti sia per la vittima che per il reo; auspicando che il tempo della pena debba rappresentare non soltanto una strategia di contenimento del crimine, bensì un costruttivo momento di responsabilizzazione verso colui che ha patito l'offesa e di riflessione sulla sofferenza di entrambi. Così che il confronto con l'altro e il suo tormento rappresentino una strada verso il superamento di tale condizione, incidendo su quei meccanismi di disimpegno morale che, oltre a distorcere le conseguenze della propria condotta (minimizzando o addirittura negando il danno), finiscono per attribuire la colpa stessa degli eventi alla vittima, aprendo alla sua de-umanizzazione.

In questo senso, la giustizia ripartiva, e in particolar modo la mediazione quale suo strumento, promuovono una sorta di “mutuo riconoscimento” (P. Ricoeur, 2005) fra i soggetti coinvolti dall’atto criminoso; riconoscimento mutuale perché possibile soltanto a partire da logiche dialettiche che fanno dell’orientamento reciproco, dell’agire e dello scambio continuo ed aperto fra *ego* ed *alter*, l’elemento ineludibile. Ecco allora che il tempo della reclusione può assumere un’ulteriore finalità oltre a quelle note: il carcere può farsi luogo capace di favorire l’espressione delle emozioni del soggetto detenuto ed in particolare della sua sofferenza, nella consapevolezza che quando tacitata essa concorre ad annientare e paralizzare rendendo incapaci di immaginare un futuro diverso. Il paradigma ripartivo e la mediazione potrebbero costituire una modalità di intervento significativa, come vari articoli di legge sembrano attestare; ad esempio l’art. 47 L. 354/75 e l’art. 27 dpr 230/00 suggeriscono la possibilità di un incontro consapevole, e volontario, fra vittima e reo. Non tanto ai fini di una riconciliazione, come troppo spesso si afferma; quanto come occasione di reciproco riconoscimento, di riparazione della sofferenza inferta e, per il reo, di confronto sincero e non ingannevole con il peso della propria colpa. Negli ultimi tempi si è incominciato a parlare più diffusamente di giustizia ripartiva anche nel nostro Paese, apparendo rilevanti gli spazi di riconoscimento e legittimazione rivolti a queste pratiche e segnalando quindi un ulteriormente rimarchevole mutamento nelle sensibilità e nelle mentalità rispetto a queste tematiche. E’ del gennaio 2009 l’istituzione, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di un “Osservatorio Permanente per il monitoraggio delle esperienze in ambito ripartivo” avente compiti “di impulso, indirizzo e consulenza, di definizione delle procedure da adottare, nonché la responsabilità di vagliare i casi che verranno proposti alla sua attenzione dagli Istituti e Uffici dell’esecuzione penale esterna del territorio nazionale”. Un passo in avanti importante, indubbiamente. Resta da verificare se l’istituzione carceraria disponga di fatto delle risorse (anche economiche), degli strumenti e delle competenze necessarie per dare vita a simili percorsi. Nonostante alcune perplessità siano state sollevate (O. Vidoni Guidoni, 2004) resto convinta che lo spazio ed il tempo della detenzione possano essere proficuamente riletti in questi termini, riflettendo su quegli impedimenti di ordine strutturale e culturale coi quali si rischia sì di scontrarsi, ma rispetto ai quali si può –ed è auspicabile lo si faccia

presto, visto anche i recenti fatti di cronaca- lavorare in vista di un loro superamento.

Bibliografia

Elias N., *Il processo di civilizzazione*, Il Mulino, Bologna, 1988.

Ricoeur P., *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina, Milano, 2005.

Spiereburg P., *The Spectacle of Suffering*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

Tocqueville A., *Scritti penitenziari*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2002 (a cura di L. Re).

Vidoni Guidoni O., “Riparare il danno o punire? Le ambivalenze della giustizia ripartiva in ambito penitenziario”, Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano, 2004.

Prescrizione riparativa nell'affidamento in prova al servizio sociale e applicabilità

Gilda Losito¹

The Surveillance Court are oriented to include, on record of assignment to probation service, the obligation to employ for the victim or for the community more and more. The paragraph 7 of article 47 of O.P. it would shape possible incongruities in absence of a juridical framework: on one side it would compromise the purpose of the alternative measure of social inclusion, on the other side it would weaken the principles on which restorative justice is based. In this article I want to introduce the results of a search on the evaluation from the probation officer of the External Penal Execution Office in Rome about the applicability of the restorative obligation.

A margine del dibattito sul fenomeno della carcerizzazione di massa², in pieno allarme per il sovraffollamento delle carceri, un altro tema torna ad avere spazio nel campo dei ragionamenti sul sistema penale italiano: quello legato alla funzione e alla natura della pena. E così vengono introdotti nel sistema dell'esecuzione penale, con le vesti di risposta innovativa, elementi appartenenti a un modello penale che è proprio della giustizia riparativa.

E' noto, infatti, che la Magistratura di Sorveglianza è sempre più orientata a inserire la riparazione nei confronti della vittima o della collettività tra le prescrizioni al cui adempimento il condannato in misura alternativa è tenuto.

Le questioni che ne derivano sono legate alla nascita di incongruenze che l'inserimento del dettato normativo di cui al comma 7 dell'art. 47 dell'O.P., in assenza di un quadro giuridico d'insieme, configurerebbe. Da una parte comprometterebbe la finalità della misura alternativa dell'affidamento in prova, ovvero la re-inclusione nella società, e cambierebbe il concetto di sanzione come mezzo giuridico di difesa in termini riabilitativi. D'altra parte indebolirebbe i principi sui quali il modello penale di giustizia riparativa si fonda, ovvero il principio

¹Dottoranda di ricerca in Filosofia del diritto, indirizzo Sociologia del diritto, presso l'Università degli Studi di Milano. Cultore della materia in Sociologia del diritto presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma. E-mail: gilda.losito@unimi.it.

²L. Re *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. Laterza, Bari, 2006.

di promuovere il ripristino del legame sociale tra reo, vittima e comunità e un diverso modo di fare giustizia³.

Questo articolo intende presentare i risultati salienti di una “Indagine sulla valutazione dell’applicabilità della prescrizione riparativa all’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale”, da me condotta per approfondire i risultati di una ricerca⁴ del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il mio intento è stato quello di restituire una visione privilegiata sull’impatto che l’introduzione della prescrizione riparativa ha nell’operatività quotidiana prediligendo come interlocutori coloro che, essendo deputati alla gestione delle misure alternative, applicano tale prescrizione. Questa impostazione metodologica fu utilizzata da Martinsons quando, in piena critica del modello riabilitativo negli Stati Uniti, si propose di studiare gli effetti del trattamento riabilitativo sulla criminalità, indagando sui programmi di reinserimento e sui loro risultati con un taglio nuovo, chiedendo cioè agli addetti alla riabilitazione di dimostrare l’efficacia e l’efficienza dei loro programmi⁵.

1. Le fonti normative

La rilevanza culturale e giuridica del tema della giustizia riparativa è evidenziata dal contenuto di documenti internazionali e in particolare della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. (99) 19 - che indica l’opportunità di adottare sia a livello nazionale sia internazionale, politiche di riparazione e di sostegno delle vittime - , della Dichiarazione di Vienna su Criminalità e giustizia⁶ - paragrafi 27 e 28 -, nonché della Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale dell’Economic Social Council 2000/14 del 27/07/2000.

Fra le disposizioni dell’ordinamento giuridico italiano che aprono alla prospettiva riparatoria nell’ambito dell’esecuzione penale degli adulti, particolare rilievo ha l’art. 47 comma 7 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 “Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

³Ciardiello (2008).

⁴AA.VV. (2004).

⁵Martinsons (1974).

⁶X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti, Vienna 10–17 aprile 2000.

delle misure privative e limitative della libertà” che recita: “[...] *nel verbale (delle prescrizioni) deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare*”. Nel 2000 esso è stato rinvigorito dall'art. 27 comma 1 del D.P.R. del 30 giugno in cui si afferma che nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità, da parte degli operatori penitenziari, “[...] *viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa*”.

2. Il disegno della ricerca e l'oggetto d'indagine

L'indagine è stata condotta presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna⁷ di Roma, su un campione⁸ tipologico-fattoriale di assistenti sociali, intervistandoli sulla tendenza ad inserire sempre più la “prescrizione riparativa” nell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale e sulle ricadute operative, a seguito di tale introduzione, in termini di criticità e di positività.

Il progetto di ricerca ipotizzava che si potessero riscontrare tra gli intervistati differenze di valutazione in merito al tema della giustizia riparativa e all'applicazione dell'art. 47 comma 7 dell'O.P., differenze legate all'anzianità di ruolo e alla posizione funzionale ricoperta all'interno dell'U.E.P.E..

Il problema di indagine⁹ - la valutazione dell'applicabilità della prescrizione riparativa - è stato scomposto in sei aree problematiche, per ciascuna delle quali sono state individuate dimensioni significative, operazionalizzate ai fini dell'osservazione empirica. Al termine dell'analisi delle interviste semi-strutturate, l'area problematica è stata ricomposta secondo le differenze o analogie individuate.

3. Dalla norma all'applicazione: sintesi del rapporto di ricerca

⁷ In seguito U.E.P.E.

⁸ Corbetta (2003).

⁹ Statera (1997).

In tutte le aree problematiche dell'indagine sono emerse differenze di valutazione tra i profili degli intervistati: di ordine pratico per gli operatori addetti al controllo dell'osservanza degli obblighi; di merito rispetto al principio giuridico e alla volontarietà dell'azione riparatoria da parte degli operatori addetti al coordinamento; l'anzianità di servizio non ha rappresentato una discriminante significativa nella valutazione del dettato normativo.

Nell'area della "Valutazione complessiva del sistema di giustizia penale italiano" si denuncia il frequente malfunzionamento dell'intero impianto giuridico. Gli intervistati si esprimono in termini positivi rispetto gli obiettivi riabilitativi che esso si propone, ma sottolineano, talvolta in modo più critico, talvolta con rassegnazione, l'insufficienza degli strumenti disponibili per la loro attuazione.

Le attuali politiche di giustizia sono ritenute orientate alla predisposizione di interventi di tipo restrittivo e di controllo tout court, inefficaci a garantire la sicurezza del Paese e l'imparzialità degli effetti delle leggi perché, penalizzando l'aspetto risocializzativo della pena, realizzano l'incapacitazione selettiva delle norme rispetto a categorie sociali deboli, e soprattutto una scarsa integrazione tra il livello di politica e quello pragmatico-operativo.

La "Valutazione complessiva della normativa riguardante il nuovo modello penale di giustizia riparativa" da parte degli intervistati è positiva in termini di interesse, di condivisione dei suoi principi generali, di apertura all'applicazione dei suoi parametri, nonostante l'emergenza di punti di criticità. Infatti, secondo gli operatori, attualmente è difficile per il sistema penale recepire appieno i nuovi principi normativi per i seguenti motivi:

- insufficienza di conoscenza e consapevolezza degli operatori del dettato normativo internazionale¹⁰;
- confusione dei termini riconciliazione, riparazione e risarcimento;
- incoerenza tra i fini del dettato e i mezzi per realizzarlo, intesi come opportunità e strutture idonee a far svolgere attività che possano dirsi "a favore della vittima";

¹⁰ Il modello di giustizia riparativa viene definito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite (Vienna 2000), come "un modello di giustizia nel quale la vittima, il reo (...) la comunità, chiunque leso dal reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato (...) al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione fra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo".

- inopportunità della collocazione del momento di avvicinamento tra vittima e reo in fase di esecuzione della pena.

Nell'area della "Valutazione specifica dell'art. 47 comma 7 O.P." le considerazioni sopra esposte sono esplicitate più nel dettaglio.

Tutti gli intervistati ritengono inopportuno applicare la prescrizione indistintamente a tutti i tipi di reato ed esprimono perplessità per l'inserimento dell'obbligo di adoperarsi in favore della vittima all'interno di un'ordinanza di affidamento breve. Il suo adempimento necessita per l'affidato di un percorso di riflessione, approfondimento ed elaborazione del significato, al fine di far emergere spontaneamente la volontà di attivarsi in favore della vittima. La brevità della pena non consentirebbe questo percorso.

E' in questa area problematica che emergono con evidenza le difficoltà applicative. Esse sono legate:

- all'assenza di una cultura della riparazione;
- alla traduzione dell'azione riparatoria in attività di volontariato e - alla conseguente contraddizione tra obbligatorietà del principio giuridico e volontarietà dell'azione;
- alla resistenza della società libera di considerare i condannati in grado di fare attività di volontariato o in generale a favore della comunità;
- all'assenza nell'applicazione della norma di una prassi condivisa tra gli operatori;
- all'assenza di una preparazione professionale specifica per la gestione dell'incontro tra vittima e reo.

Il riavvicinamento dell'autore di reato alla vittima sarebbe inoltre reso difficile a causa dell'assenza di una situazione protetta in cui l'incontro possa avvenire, nonché alla distanza intercorrente tra la commissione del reato e l'esecuzione della condanna che spesso ha luogo dopo anni.

Considerata, in ordine di importanza, al pari degli altri obblighi, la prescrizione riparativa viene considerata come ulteriore momento di revisione critica del reato, occasione di impegno nel sociale che per i condannati con una situazione sociale integrata ha una valenza fortemente pedagogica.

Viceversa risulta insufficiente a risolvere il conflitto tra vittima e reo e ulteriormente afflittiva per i condannati in situazioni di marginalità.

La formula generica con la quale l'obbligo viene inserito in ordinanza, a differenza di quanto emerso nel Dossier del D.A.P., viene apprezzata dagli operatori perché favorirebbe ambiti più estesi di praticabilità.

Passando all'area della "Valutazione della propria esperienza di applicazione", le criticità espresse sarebbero legate alla scarsa sensibilità al tema della giustizia riparativa da parte del contesto socio-organizzativo e in particolare delle posizioni funzionali poco esposte all'applicazione della prescrizione; all'insufficienza di momenti lavorativi riservati all'approfondimento conoscitivo del tema; all'insufficienza delle linee di indirizzo per l'applicazione¹¹ che, assieme alla genericità delle indicazioni operative, rendono eterogenee le azioni che gli operatori mettono in pratica di fronte alla norma. E' difficile far rispettare l'obbligo di riparazione nel suo pieno significato e trovare risorse territoriali dove l'affidato possa svolgere attività riparative.

La domanda sul ruolo dell'assistente sociale nella sua applicazione è la più discriminante della tipologia dei profili degli intervistati. Per gli assistenti sociali addetti all'applicazione, si passa dal ruolo più dinamico in cui l'operatore spiega il significato della prescrizione e attiva le risorse territoriali necessarie, a quello di colui che si limita a suggerire di fare attività di volontariato presso organizzazioni che si occupano di disagio sociale. Per gli assistenti sociali addetti al coordinamento l'operatività è circoscritta all'adempimento formale di lettura dell'obbligo all'affidato.

E' evidente che nell'operatività, l'obiettivo principe della giustizia riparativa, di risoluzione dei conflitti tra vittima e reo, si perde nei meandri di quotidiane problematiche e nell'eterogeneità delle azioni degli operatori.

Nell'applicazione dell'art. 47 comma 7 gli intervistati rilevano che:

- richiede lo stesso tempo lavorativo delle altre prescrizioni;
- è discrezionale per l'operatore;
- ha minore forza di obbligatorietà per l'affidato;

¹¹L'ultima circolare ministeriale "Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale dei condannati adulti" è del 14/6/2005 prot. N. 306/6051.

- non si può propriamente parlare di “prescrizione riparativa”;
- la relazione tra l’osservanza dell’obbligo di adoperarsi in favore della vittima e l’esito del percorso di inclusione sociale è poco rilevante.

Il rispetto della prescrizione e l’assunzione della responsabilità di adoperarsi in favore della vittima si complicano per alcuni tipi di condannati con problematiche da risolvere con priorità legate allo stato di marginalità e solitudine in cui vivono. A questo proposito è interessante rilevare che alcuni autori¹² esprimono forti dubbi sull’estensibilità della giustizia riparativa a particolari tipi di reati come i *white collar crimes*, viceversa tutti gli intervistati considerano la prescrizione particolarmente educativa per reati commessi dai “colletti bianchi”, oltre che per i reati contro il patrimonio e la collettività. Tale valenza diminuisce invece quando si tratta di reati contro la persona.

Nelle ultime tre aree problematiche dell’indagine emerge che il canale di comunicazione esistente tra la magistratura e l’U.E.P.E. è unidirezionale e, poiché non esistono accordi specifici in tema di giustizia riparativa, è assente un orientamento chiaro che favorisca l’applicazione della norma. La formazione specifica degli operatori è considerata un punto di forza per sostenere il nuovo modello penale, anche nell’interesse di ampliare il ruolo degli assistenti sociali al suo interno. Infine gli intervistati addetti all’applicazione della norma ritengono che la prescrizione crei uno spazio di lavoro utile al processo di rielaborazione e riflessione critica del reato, configurandosi così come una variabile di rinforzo al percorso di responsabilizzazione del reo. In tal modo la contraddizione interna del dettato, che può essere considerata rivelatrice di uno scollamento tra finalità normativa e pianificazione operativa, di fatto è superata dalla capacità degli operatori di trasformarla in una risorsa trattamentale.

Dalle osservazioni emerge, dunque, che nella realtà romana l’attuazione del contenuto dell’art 47 comma 7 O.P. si risolve prevalentemente nell’obbligo di prestare attività di volontariato, con evidente contraddizione in termini, rischiando di costituire un’ulteriore afflittività soprattutto per alcune categorie sociali deboli. Gli assistenti sociali, nonostante le difficoltà operative, gli attribuiscono un valore

¹²Ciappi e Coluccia (1997).

pedagogico che, in assenza di quadro giuridico d'insieme in cui tale adempimento si inserisce non è sufficiente ad elevare l'articolo di legge a prescrizione riparativa. Tali riflessioni mettono in dubbio il fatto che l'interesse politico nei confronti delle vittime corrisponda effettivamente a una sensibilità culturale e politica che ritenga tema centrale la funzione riparativa della pena e la sua applicabilità.

Così l'impressione che se ne ricava è che l'esperienza abbia preso avvio ancor prima della sedimentazione della cultura riparativa e che al di fuori di una policy analysis ci sia il concreto pericolo che si usino concetti nuovi per recuperare una visione antica del sistema penale¹³.

Per concludere riporto qui di seguito uno stralcio di intervista che mi è sembrata particolarmente significativa rispetto alle problematiche rilevate:

Intervistato D: "[...] L'azione volontaria non può essere imposta dalla legge [...]. La difficoltà è far capire cos'è la giustizia riparativa [...] molto spesso anche l'assistente sociale non ha capito cos'è. Inoltre è difficile proporre una cosa che è vista dall'affidato marginale rispetto alla propria situazione precaria. Si potrebbe ottenere l'effetto opposto e avere una reazione contro la giustizia, percependo l'obbligo come doppia punizione. Di contro, i principi riparativi, se applicati in modo individualizzato, non sono da escludere.. ma devono essere fattibili, praticabili, perché altrimenti penalizzano sempre le persone che hanno meno risorse [...]. Prima è necessario un cambiamento di cultura che riguarda la pena e quello che noi intendiamo per pena. [...]. Ora come ora, tutto è lasciato alla buona volontà degli operatori e per questo ci vorrà ancora parecchio tempo prima che si realizzi questa giustizia riparativa!"

¹³ Wacquant (2006).

Bibliografia

- Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Ciardiello P., *Mediazione e riparazione: un diverso modo di fare giustizia?*
In “Antigone” III, 2, , L’Harmattan, Torino, 2008.
- Commissione di studio: *Mediazione penale e Giustizia ripartiva, Rilevazione dati relativi ai casi di affidamento in prova al servizio Sociale: l’esperienza riparativa*. DAP, Ministero della giustizia, Roma, 2004.
- Corbetta P.G., *La ricerca sociale: metodologia e tecniche*. Il Mulino, Bologna, 2003.
- Martinsons R., “*What Works? Questions and Answers about Prison reform*”, in *The National Affairs Journal - The public interest*, 35, pag. 22- 54, Spring 1974.
- Re L., *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. Laterza, Bari, 2006.
- Statera G., *Logica dell’indagine scientifico-sociale*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Wacquant, L. *Punire i poveri: il nuovo governo dell’insicurezza sociale*, Deriveapprodi, Roma, 2006.

Consenso informato: più colpe... meno rischi?

Francesco Giordano¹

The preface of the Constitution of the World Health Organization defines the right to health as "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." This interpretation of the right to health brought a part of the public opinion and of the political system to point the finger at medical science, interfering more and more in human life. Social communication between right and science is increasingly characterized by a "lack of willingness to trust" and by the "forensic use of guilt". The institution of "informed consent" proposes as a means of clear and intelligible communication between doctor and patient. Despite good intentions, experts exaggerate in emphasizing the axiological premise of informed consent: the absolute predominance of individual autonomy over any right. The risks to social actors seem not to be decreased. Even an ethical figurehead as the informed consent, if intended in a formalistic way, ends up offending the very assets it should protect.

Riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il diritto alla salute deve essere un diritto a tutela dei deboli, delle minoranze e quanto più inclusivo. E' ormai superata l'interpretazione per la quale presupporrebbe solo un obbligo a carico dei governi e delle organizzazioni internazionali. Il preambolo della Costituzione del World Health Organization definisce il diritto alla salute uno "state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity" (WHO 1946). Nell'ordinamento italiano i principi derivanti dal combinato degli artt. 2, 13 e 32 Cost. si prestano a soddisfare la finalità di garantire l'inviolabilità della libertà personale e la libera e piena autodeterminazione in tutte le sfere in cui si svolge la personalità dell'uomo. Questa interpretazione del diritto alla salute ha portato una parte dell'opinione pubblica ed

¹ Cultore della materia in Sociologia del diritto, Facoltà di Giurisprudenza dell' "Università degli Studi di Bari – Aldo Moro". Inoltre è dottorando di ricerca in "Teorie dell'evoluzione del diritto: rischio e diritto" presso l'Università del Salento. email: fragiordano080@yahoo.it

il sistema politico a puntare l'indice contro la scienza medica. Lo sviluppo della medicina ha trasformato la malattia da pericolo costante in un rischio collegato alla condotta di vita. L'intrusione dei medici attraverso avvertimenti e consigli di profilassi ha sempre più condizionato la quotidianità². Taluni, ritenendo eccessiva l'ingerenza sul libero determinarsi degli uomini, hanno teorizzato una "creazione sociale della malattia". Ammoniva Benjamin Rush³, *"Se non mettiamo la libertà delle cure mediche nella Costituzione, verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e senza farsene accorgere, in una dittatura nascosta."* La comunicazione sociale tra il sistema diritto ed il sistema scientifico è sempre più connotata da una "scarsa disponibilità alla fiducia" e le parti coinvolte tendono sempre più fare un "uso forense" della colpa. Il "potere" politico non esita a far ricorso, alla legislazione per proteggere la comunità da comportamenti socialmente distruttivi che si pretende derivino dalla scienza⁴. Ma, nell'ambito di una comunicazione sociale del rischio "riflessiva" ed "universale"⁵, il tentativo del sistema politico e di quello giuridico di evitare rischi ne crea di nuovi. E' sostenibile, in una società differenziata funzionalmente, una colpevolizzazione da parte del sistema sociale giuridico di quello scientifico? La scienza è libera da condizionamenti esterni ed il suo disinteresse per le applicazioni pratiche ha la funzione "specificata di tenere aperto il mondo per la società"⁶. La scienza non dice più nulla di definitivo circa le conseguenze di tali applicazioni e non prende posizione sulla loro desiderabilità ovvero sulla loro ripugnanza. Può allora il diritto utilizzare il proprio codice linguistico binario "lecito-illecito", senza alcuna certezza su tutte le conseguenze di ciò che viene indicato come possibile dalla scienza? Ma proprio le *in-certezze*⁷ della scienza, hanno spinto sempre più al ricorso al diritto come "strumento di trattamento del rischio". A riguardo per Rodotà *"... l'incontro con il diritto è fortemente condizionato, in particolare, dai nuovi dati di realtà costruiti dalla scienza e dalla tecnologia [...]. Vi è una persistente*

² A riguardo si veda Luhmann (1996, p. 56).

³ Firmatario della dichiarazione d'indipendenza degli stati Uniti

⁴ Si veda Douglas (1992).

⁵ Sul tema Beck (2000).

⁶ Pannarale (2008, p. 77).

⁷ Pannarale (2008, p. 11; introduzione; cap. IV).

*difficoltà sociale nel metabolizzare le innovazioni scientifiche e tecnologiche quando queste incidono ..sulla possibilità stessa di progettare la persona.*⁸” In questo scenario socio-giuridico pertanto ha assunto primaria importanza “il diritto al consenso informato”. L’esigenza del suo “realizzarsi” riposa nel Codice deontologico dei medici, nell’art. 32 Cost., nell’art 13. Cost, nell’art. 33 della legge n. 833/1978(che esclude trattamenti sanitari contro l’assenso del paziente se questo non è in grado di esprimerlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.). Il consenso informato presuppone un’attività di corretta informazione sia nella fase antecedente che in quella di esecuzione della prestazione medica. Da “Norimberga” in poi le persone hanno il diritto di essere informate della finalità e dei rischi dell'atto terapeutico in cui vengono coinvolte e di aderirvi consapevolmente. Il consenso informato si propone come strumento della comunicazione, chiara ed intellegibile, tra medico e paziente. Per il Prof. Azzoni tale comunicazione per essere proficua necessita di un approccio di tipo phronetico⁹, basato sulla singolarità dei casi pratici. Nel corso degli anni, il consenso informato si è invece trasformato in una marea di fogli la cui lettura che il medico si vede costretto a ingolfare di dettagli tecnici per essere certo di non essere eventualmente chiamato in giudizio. Si legge nella sentenza n. 3520/2005 Tr. Milano: *“Il modulo, così come formulato, non è in alcun modo idoneo a ritenere assolto da parte dei medici l’onere di informazione. Infatti esso è sintetico, non dettagliato, e indica solo genericamente che la paziente sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. In esso non si indica affatto di quale intervento si tratti e, pur facendosi menzione dei “benefici, dei rischi, delle procedure addizionali o diverse”che possano rendersi necessarie a giudizio del medico, non si precisa quali siano i rischi specifici, ovvero le diverse possibili procedure, di tal ch , non pu  ritenersi che il paziente, anche solo dalla semplice lettura di tale modulo, possa avere compreso effettivamente le modalit  ed i rischi connessi all’intervento, in modo da esercitare consapevolmente il proprio diritto di autodeterminarsi in vista dello stesso.”* I moduli rispettosi della procedura descritta sono per  generalmente rifiutati

⁸ Si veda Rodot  (2006, p. 15).

⁹ Prof. G. Azzoni nella relazione *“Consenso informato nelle sperimentazioni cliniche: la necessit  di un equilibrio tra diritti confliggenti”* in occasione del convegno *“ Il consenso informato nelle sperimentazioni cliniche”* – Pavia, 8-9 Maggio 2009.

dai comitati di bioetica poiché incomprensibili al paziente. La comunicazione, per Luhmann richiede “autorità”¹⁰. Nella società odierna l’autorità si cerca nel sapere degli esperti. Chiedere informazioni e chiarimenti ad un medico, non equivale a metterlo alla prova? E se così non fosse, la comprensione degli eventuali chiarimenti ricevuti non presupporrebbe comunque una conoscenza tecnica? Lo stesso Luhmann inoltre evidenzia come d’altro canto tra i rischi, nei quali incorre la scienza, rientri l’abuso della reputazione scientifica, sia delle persone, sia delle affermazioni sostenute come dimostrate scientificamente. La scienza inoltre mostrandosi “ruvida” ed inesplicabile, si presta ad essere colpevolizzata dal sistema politico attraverso norme che ne stigmatizzano l’indifferenza alla propria responsabilità sociale. La manifesta “carenza di disponibilità alla fiducia” tra gli attori sociali coinvolti mostra il consenso informato come un ulteriore pericolo per il paziente. Il medico osservato dal diritto, sente il peso del “rischio” derivante dalla sua decisione sul come informare il malato¹¹. Per meglio comprendere come vengano distribuiti tra gli attori sociali coinvolti i rischi e responsabilità attraverso l’istituto del consenso informato, non si può prescindere dall’analisi di materiale giurisprudenziale. In passato la giurisprudenza tendeva a collegare la responsabilità per mancata acquisizione del consenso alla sussistenza del nesso causale tra l’intervento medico ed il danno subito dal paziente. La mancanza del consenso informato si considerava di per sé fonte di responsabilità nel caso di danni effettivi che in sede giudiziale apparissero superare i benefici derivanti dall’intervento¹². Non può non apparire paradossale che un il giudice, a fronte di una manifesta lesione del diritto di “autodeterminazione” basi il proprio convincimento su una valutazione vantaggi-svantaggi, successiva all’intervento e preclusa al paziente. Può un soggetto terzo valutare quali siano i “vantaggi-svantaggi” apportati da una cura alla vita altrui? Recentemente la Giurisprudenza ha cambiato radicalmente il proprio orientamento. Come si evince, *ex multis*, dalla sentenza del Tribunale di Paola n. 462, depositata il 15.05.2007, il Giudice pur avendo accertato la correttezza di un intervento medico dal punto di vista tecnico, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per

¹⁰ Luhmann (1996 p.134).

¹¹ Sulla posizione dell’osservatore di un decisore, Luhmann (1996, p. 81)

¹² *ex multis* Cass. civ., sez. III, 30/07/2004, n. 14638.

l'inadempimento dell'obbligo di *“esatta informazione”* che il sanitario era tenuto ad adempiere, pur in mancanza di un *“nesso di causalità tra i diffusi e molteplici disturbi accusati dalla paziente e gli esiti dell'intervento”*. Il Giudice ha proceduto ad una disamina sulla natura del consenso informato pervenendo alla conclusione che alla paziente doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno *“per il semplice fatto che le è stato praticato un intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative dello stesso”*. Punto fermo della recente giurisprudenza è che *“il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 cost”*. Al medico non può essere attribuito *“ un generale "diritto di curare", a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di "soggezione" su cui il medico potrebbe "ad libitum" intervenire, con il solo limite della propria coscienza”*. Il consenso informato non può essere considerato *“un presupposto indefettibile dell'ars medica”*. Spesso però il paziente, colui a cui dovrebbe essere garantita la massima autonomia, finisce per ritrovarsi minacciato dalla decisione altrui. Non gli giova riflettere ed osservare che la stessa decisione sia *“rischiosa”* anche per il medico. Ci troviamo di fronte ad un classico paradosso sociale: i rischi sono pericoli, i pericoli rischi¹³, perché si tratta di una e della stessa fattispecie che viene osservata con una distinzione diversa a seconda dell'osservatore¹⁴. Il *“consenso informato”* può essere considerato un timido tentativo, una speranza nella comunicazione, nel dialogo, nell'accordo e nella disponibilità al compromesso¹⁵. Nonostante i buoni propositi, gli addetti ai lavori esagerano però nell'enfatizzare il presupposto assiologico, proprio del consenso informato, dell'assoluta predominanza dell'autonomia individuale su ogni diritto. Difatti è sempre più facile riscontrare nei pazienti la decisione di non conoscere il trattamento terapeutico proposto dal personale medico. Le motivazioni possono essere le più diverse: riconoscimento della superfluità delle informazioni a causa della loro

¹³ Luhmann N. (1996, p. 125).

¹⁴ A proposito della distinzione *rischio/pericolo* si richiama Luhmann (1996, pp. 31 e segg).

¹⁵ Luhmann (1996, p. 132).

incomprensibilità, desiderio di affidarsi al caso, ecc. L'affermarsi del diritto di “non sapere” fa da *pendant* al “consenso informato”. La Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina è esplicita nel proclamare all'art.10.2 :“Ognuno ha il diritto di conoscere tutte le informazioni raccolte riguardo alla propria salute. Tuttavia la volontà della persona di non essere informata deve essere rispettata”. Tale volontà non è sempre conseguenza di una scelta “libera”. Gravissimo non soffermarsi sulla paura, le basse aspettative e le contingenze sociali in cui potrebbe versare l'individuo. Anche due pilastri etici come il consenso informato e la privacy, se intesi in modo formalistico, finiscono per offendere proprio i beni che dovrebbero tutelare.

Bibliografia

- Beck U., *La società del rischio*, Carocci,Roma,2000.
 Douglas M., *Risk and Blame*, Routledge, London and New York,1992.
 Luhmann N., *La fiducia*, Il Mulino,Bologna, 2002.
 Luhmann N., *I diritti fondamentali come istituzione*, Dedalo,Bari, 2002.
 Luhamnn N., *La dedifferenziazione del diritto*, Il Mulino,Bologna,1990.
 Luhmann N., *Sociologia del rischio*, Bruno Mondadori, Milano,1996
 Pannarale L., *Il diritto che guarda*, Franco Angeli, Milano, 2008.
 Rodotà S., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli,Milano, 2006.
 Rodotà S., *Questioni di bioetica*,Editori Laterza, Roma-Bari,1993.
 Zagrebelsky G., *Il diritto mite. Leggi diritti giustizia*, Einaudi, Torino, 1992.

**Prostituzione e controllo dei corpi. Il dispositivo sessuale
nelle politiche securitarie**

Caterina Peroni¹

The aim of this paper is to focus on the connection between security policies and the device of sexuality described by Foucault in the case study of prostitution policies. The criminalization of sex work in Italy is deeply concerned with the public debate on immigration, security and sexuality: the criminal law, defining the norm and deviance/pathology builds a symbolic universe that aims to criminalize sex work as well as the affirmation of a legitimated model of sexual relationships. This control device is the basis for bio-political power and population governance.

“Bisognerà parlare di biopolitica per designare
quel che fa entrare la vita ed i suoi meccanismi
nel campo dei calcoli espliciti e fa del potere-sapere
un agente di trasformazione della vita umana;
questo non significa che la vita sia stata integrata
in modo esaustivo a delle tecniche che la dominano e la gestiscono;
essa sfugge loro senza posa”²

Il tema della prostituzione come fenomeno che genera allarme sociale viene agitato da mass media e attori istituzionali in un clima di crescente percezione di insicurezza. Facilmente riconducibile al problema dell’immigrazione, che rappresenta ormai da anni il fenomeno sociale attorno al quale si costruiscono discorsi pubblici che alimentano la tautologia della paura³ e quindi la giustificazione della stretta securitaria delle politiche pubbliche, negli ultimi mesi la questione prostituzione è tornata al centro del dibattito politico in materia di contrasto al “degrado” urbano e di sicurezza, in piena

¹ Dottoranda in Sociologia del diritto, Università di Milano

² Foucault M. (2008 p.126).

³ Dal Lago A. (1999).

sintonia e coerenza con il processo di criminalizzazione delle marginalità che abitano le nostre città⁴.

Inoltre la questione della prostituzione, la sua normazione ed il discorso pubblico prodotto da mass media e agenzie istituzionali intorno alla sua pericolosità sociale e morale, fanno emergere con chiarezza quanto su di essa si giochino definizioni di lessici, stili di vita e relazioni, fondamentali per stabilire uno standard socialmente e eticamente accettabile in un momento storico in cui intorno alla sessualità, all'autodeterminazione e alla riproduzione si sta giocando una partita decisiva dell'*agenda setting* italiana⁵.

Così come nel caso della violenza di genere, la prostituzione è un "fatto sociale totale", che mobilita l'interesse della società intera nella definizione di valori e significati morali ed etici, e sconfinata per necessità nell'ambito del diritto (penale) e dell'economia⁶, alludendo all'universo semantico della sicurezza, dell'immigrazione, della morale, della sessualità, dell'autodeterminazione.

A fare da sfondo a queste tematiche, troviamo il diritto, e in particolare il diritto penale, e la sua funzione classificatoria dei fenomeni sociali: una funzione insieme simbolica, pratica e biopolitica.

Centrale è a questo proposito la riflessione critica sull'utilizzo del linguaggio e degli strumenti criminologici per descrivere un fenomeno sociale così complesso: in linea con l'evoluzione dello stato penale, con l'abbattimento dello stato sociale e l'imposizione di politiche di tolleranza zero, ogni conflitto viene declinato come problema di ordine pubblico, soprattutto se può risultare utile al moltiplicarsi delle forme e delle tecniche di controllo sociale⁷.

Si tratta dunque di un fenomeno profondamente ancorato alla dimensione del politico: lo sono le norme che (non) lo disciplinano, i discorsi pubblici che lo stigmatizzano, gli attori che lo utilizzano per affermare modelli sociali e riproduttivi legittimi.

⁴ Saitta P. (2009).

⁵ Pensiamo ad esempio ai recenti accesi dibattiti pubblici intorno alle leggi sull'aborto, sulla fecondazione assistita, sulle famiglie di fatto, che hanno polarizzato l'opinione pubblica italiana negli ultimi 5 anni, grazie anche all'intervento invasivo della Chiesa e dei partiti ad orientamento cattolico. Qualche riferimento: Pitch T. (1998), Bonsignori S., Dominijanni I., Giorgi S. (2005).

⁶ *Ibid.*

⁷ Wacquant L. (2000).

Secondo la ricostruzione di Danna⁸, gli studi che hanno come oggetto la prostituzione si possono suddividere in quattro paradigmi interpretativi che la descrivono come: 1) problema sociale, 2) danno individuale, 3) risorsa o 4) lavoro. In particolare i primi due sono caratterizzati da un'impostazione sostanzialmente ideologica e prescrittiva, fondandosi sull'assunto che la vendita di prestazioni sessuali sia in sé "vettore di degrado morale, disordine e malattie"⁹. Questo impianto assiologico funge da base teorica per le principali politiche e misure di contrasto in tema di prostituzione, imprimendo così nei discorsi e nelle rappresentazioni *mainstream* un orientamento essenzialmente proibizionista.

Di segno radicalmente diverso sono gli studi che descrivono la prostituzione come lavoro o risorsa. Essi liberano il campo dai giudizi etici che sottendono ai primi due, concentrandosi sull'analisi dello scambio sessuale in termini di mercato, in cui le scelte degli attori si giustificano in base a criteri di razionalità e non più di mero sfruttamento. Si considera cioè l'ipotesi secondo la quale, pur in un *range* ristretto di possibilità di scelta, "lo scambio sesso-denaro costituisce una via praticabile, dai costi sociali nulli e perfettamente compatibile con il principio di autodeterminazione individuale proprio delle società liberali"¹⁰. Da qui nasce il concetto di *sex work*.

Questo approccio prende le mosse dalla critica femminista dei modelli familisti e riproduttivi maturata negli anni '70, di cui il concetto di *sex work* assume le analisi politiche sulla divisione del lavoro sessuale e sulla rivendicazione di libertà di scelta (sessuale) e autodeterminazione delle donne: prima fra tutte, la messa in discussione dei rapporti eterosessuali nel matrimonio, visto come un contratto che prevede il sesso come parte dovuta del lavoro domestico e riproduzione di forza lavoro¹¹.

In secondo luogo la critica femminista, attraverso le battaglie sull'aborto, sulla violenza sessuale e sul divorzio, si è sviluppata intorno alla funzione performativa, classificatoria e strumentale del diritto e in particolare del diritto penale in materia di riproduzione,

⁸ Danna D. (2004).

⁹ Signorino G., Saitta P., Centorrino M, (2009, p. 9).

¹⁰ *Ibid.*, p. 11.

¹¹ *Ibid.*

sessualità, relazioni familiari, libertà e autodeterminazione sessuale¹².

In particolare, è il corpo femminile il luogo su cui ancora una volta si fissano i significati simbolici della sessualità e della riproduzione. Un corpo a cui il diritto toglie la parola e quindi la possibilità di soggettivazione: “Rimane, quello femminile, un individuo dimezzato, perché ad esso non viene riconosciuta la piena sovranità sul proprio corpo (secondo la definizione di sovranità di John Stuart Mill). La non rinuncia a normare questo corpo, a disciplinarlo e porlo sotto tutela, in ragione del suo potenziale di fertilità, impedisce che alle donne in quanto tali sia riconosciuto lo statuto di soggetti a pieno titolo”¹³.

La critica alla funzione normalizzatrice e simbolica del diritto penale in materia di sessualità approda quindi alla decostruzione dei ruoli neutri e idealtipici che i dispositivi di controllo assegnano agli attori sociali. Il diritto penale in altri termini interviene a semplificare e adattare qualsiasi relazione soggettiva all'interno di fattispecie astratte che nulla dicono rispetto alla realtà dei rapporti sociali, alle identità dei soggetti, alle loro relazioni. Una logica che oscilla all'interno di un confine simbolico predefinito, quello della determinazione di una sessualità normale, al di fuori della quale la prostituzione certamente si colloca.

Il dibattito pubblico si limita alla qualificazione di questa “devianza”, assunta come dato oggettivo: chi si prostituisce, o meglio, la donna che si prostituisce, è schiacciata nella categoria di colpevole o vittima. Abolizionisti o regolamentisti riproducono questo schema dialettico partendo dal presupposto che la sessualità femminile è di per sé – *naturalmente* – non violenta, tenera, paritaria; viceversa quella maschile è altrettanto *naturalmente* aggressiva e prorompente: quando questo rapporto si rovescia, “sembra aprirsi, per l'ordine sociale così come per quello simbolico, l'abisso del caos”¹⁴.

Se quindi la prostituzione, come la violenza di genere, porta nella sua rappresentazione simbolica (normativa e mediale) la definizione di ruoli e modelli culturali di relazione, permettendo la distinzione e la criminalizzazione della devianza rispetto alla norma sessuale, nel primo caso emerge una forte ambivalenza intorno alla

¹² Pitch T. (1998); Vincenti A. (2001).

¹³ Pitch T. (1998), cit.

¹⁴ *Ibid.*

determinazione di ciò che è o sarebbe la “naturalità” sessuale femminile: le prostitute sono vittime o colpevoli? Dipende. Quello che rileva in ogni caso è che esse non hanno voce né soggettivazione sul piano politico, e, di volta in volta, la loro criminalizzazione - o tutela - contribuisce comunque alla costruzione simbolica e mediatica del panico morale.

La questione della prostituzione è tornata al centro delle polemiche nel dibattito politico a seguito di alcune ordinanze comunali proibizioniste e del disegno di legge Carfagna-Maroni-Alfano approvato dal Consiglio dei Ministri nel settembre 2008.

Il primo dato significativo è che a firmare un provvedimento sulla prostituzione siano stati, assieme al Ministro delle pari Opportunità, il Ministro dell'Interno e quello della Giustizia: il fenomeno viene così trattato a monte come un problema di ordine pubblico e di giustizia penale.

Vale la pena sottolineare come il Dl non sia mai stato approvato in Parlamento, ma ciò nonostante abbia imposto nel dibattito pubblico una griglia discorsiva alla quale le agenzie istituzionali e i mass media hanno dovuto (o voluto) adeguarsi.

In questo senso sembra interessante rilevare come, più che il testo normativo in sé, abbia avuto risalto la relazione introduttiva al disegno di legge presentata in sede di conferenza stampa, che mostra un inedito circolo di rimandi simbolici al linguaggio giornalistico sul piano della rappresentazione della percezione dell'insicurezza. Un circolo che, ancora una volta, si chiude intorno alla dimensione tautologica della descrizione del fenomeno stesso: “Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle Istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza”¹⁵. La diffusione dell'allarme sulla prostituzione produce un maggior allarme sociale: sembra non esistere alcuna via d'uscita.

D'altro canto il taglio fortemente repressivo del disegno di legge si allinea perfettamente al clima di “guerra” al degrado e paura delle diversità che viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa e

¹⁵http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/relazione_illustrativa_prostituzione.pdf

dalle istituzioni politiche a livello locale e nazionale. Si vuole colpire infatti esclusivamente la prostituzione di strada, quella più visibile che susciterebbe paura e insicurezza nella cittadinanza, mettendo sullo stesso piano clienti e sex workers¹⁶.

La prostituzione viene così stigmatizzata attraverso un dispositivo che nulla ha a che fare con la sicurezza o la lotta allo sfruttamento: si tratta solo di “ripulire le strade” alla vista dei cittadini “per bene”, spostando eventualmente di qualche chilometro i luoghi d’incontro per i clienti, in una manovra che da sé alimenta, attraverso campagne stampa di allarme sociale, la percezione di insicurezza e la paura nei cittadini. Un circolo vizioso da cui è sempre più difficile uscire con interventi efficaci e coerenti con l’obiettivo di rendere eventualmente più vivibili alcuni quartieri delle città. Le soluzioni adottate infatti portano alla desertificazione delle città, rinominata per l’occasione “decoro”.

La prostituzione di strada accende un’ulteriore riflettore sulle contraddizioni e sui conflitti che si intrecciano intorno alla questione della sicurezza urbana: un riflettore a raggi X verrebbe da dire, che fotografa un aspetto più profondo e trasversale della nostra società radicalmente connesso alla sessualità: la definizione e il rapporto tra i generi e l’autodeterminazione.

Emerge attraverso questi dispositivi una “questione etica”, che riguarda l’ordine sociale tout-court insieme alle problematiche di ordine pubblico o di sicurezza richiamate (“Il tema della prostituzione è da sempre assai controverso per le sue implicazioni etiche, culturali e di ordine pubblico”¹⁷). Si tratta di un dispositivo che, in questo caso, attraverso la criminalizzazione della prostituzione, parla dei limiti alla libertà sessuale disegnando le caratteristiche basilari delle relazioni sessuali legittime e legittimate socialmente.

Non è un caso che il dibattito pubblico s’incendi su questo tema proprio mentre su molteplici aspetti della vita sessuale, relazionale e riproduttiva della popolazione si interviene con leggi proibizioniste, segnate fortemente da giudizi etici di matrice clericale: il riferimento è alle ultime iniziative legislative e ai dibattiti che ne sono seguiti sulle unioni di fatto, la fecondazione assistita e la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. Interventi trasversali

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

all’arco parlamentare, indicatori della centralità che tali questioni assumono, al di là degli schieramenti politici, nella regolazione delle dinamiche sociali delle società contemporanee.

Il dibattito pubblico nel nostro paese risente ancora di determinanti influenze conservatrici, che negli ultimi anni hanno caratterizzato diversi interventi legislativi in materia di famiglia, di sessualità, di riproduzione. Se, come accennato, da un lato il tema dell’autodeterminazione e della libertà di scelta viene schiacciato sotto i dettami del Vaticano, dall’altro, quello che sta accadendo presenta aspetti decisamente più controversi ed articolati.

Sul governo dei corpi e delle relazioni sociali si è infatti intensificato un conflitto che ha come obiettivo il controllo della sfera più intima di ognuno, quella relazionale, sessuale, riproduttiva. Potrebbe sembrare ad uno sguardo superficiale che gli interventi normativi generati dalle emergenze sulla sicurezza non mostrino legami evidenti con il controllo biopolitico dei corpi e il governo della vita. Ma questo, ce lo diceva Foucault, è invece il nocciolo della questione: “Il sesso è contemporaneamente accesso alla vita del corpo ed alla vita della specie. Ci si serve di esso come principio e matrice delle discipline e principio delle regolazioni [...]. La sessualità diventa tema di operazioni politiche, di interventi economici (attraverso incitazioni o freni alla procreazione), di campagne ideologiche di moralizzazione o di responsabilizzazione: la si fa valere come l’indice della forza di una società, quel che ne rivela tanto l’energia politica che il vigore biologico. Da un polo all’altro di questa tecnologia del sesso, si dispongono tutta una serie di tattiche diverse che combinano in proporzioni diverse l’obiettivo della disciplina del corpo e quello della regolazione delle popolazioni”¹⁸.

Nella genealogia del dispositivo sessuale ricostruita ne La volontà di sapere, Foucault descrive come le tecnologie di sapere-potere sviluppatasi intorno e attraverso i corpi dalla fine del XVI secolo, il sesso sia diventato l’oggetto discorsivo e politico che ha permesso al potere di definire e produrre norma e patologia, in un processo che ha visto nel XIX secolo l’affermazione della *scienza sexualis*. Essa ha avuto come obiettivo la capacità di penetrare la vita stessa e costituire regimi di verità: attraverso la produzione di discorsi veri sul sesso si è costruito il nucleo di soggettivazione e

¹⁸ Foucault M. (2008), *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano, p.129.

assoggettamento di ciascuno, che travalica i dispositivi giuridici ed è del tutto immanente alle relazioni di potere che si articolano nella società: “Una società normalizzatrice è l’effetto storico di una tecnologia di potere centrata sulla vita”¹⁹.

Intorno alla definizione e costituzione della norma sessuale, della patologia o devianza, si sviluppa quindi il regime biopolitico del controllo sulla popolazione. Un controllo che si articola attraverso e oltre e i dispositivi normativi e si diffonde nelle relazioni fissando significati, discorsi, verità.

Bibliografia

- AA.VV. (2006), *Lessico di biopolitica*. Manifestolibri, Roma.
- Bertilotti T., Galasso, G., Gissi A., Lagorio F. (2006), *Altri femminismi. Corpi. Culture. Lavoro*. Manifestolibri, Roma.
- Bonsignori S., Dominijanni I., Giorgi S. (2005), *Si può fare!* Manifestolibri, Roma.
- Dal Lago A. (1999), *Nonpersone*, Feltrinelli, Milano.
- Danna D. (2004), *Che cos’è la prostituzione*, Asterios, Roma.
- Foucault M. (2008), *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano.
- Pitch T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*. Feltrinelli, Milano.
- Pitch T. (1998), *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*. Il Saggiatore, Milano.
- Saitta P. (2009), *Un nuovo ordine per le strade*, in Signorino, G., Saitta, p., Centorrino, M, (2009) *Sex industry. Profili economici e sociali della prostituzione*. Thinks Thanks, Napoli.
- Vincenti A. (2001), *Una vita fuori-legge. Donne e diritto*, in Di Cori P., Barazzetti D. (2001), *Gli studi delle donne in Italia. Una guida critica*. Carocci, Roma.
- Wacquant L. (2000), *Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.

Sitografia

http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/relazione_illustrativa_prostituzione.pdf

¹⁹ Ibid., p.128

Gli operatori sociali e la riorganizzazione del welfare

Tatiana Saruis¹

The crisis of welfare state and demographic and social changes, starting from the Seventies of 20th Century, have been followed by a general reorganization aimed to reduce costs and optimize resources, building answers for more complex requests for intervention. The processing of these solutions involves 'street-level bureaucrats', social operators directly engaged in services, changing their roles, functions and strategies. For such reasons, social policies have become a renewed topic of research for studies on discretion in the implementation of public policies.

Nell'analisi del processo di 'messa in opera' delle politiche pubbliche, Ham e Hill (1986, 177), ricordano che *'ogni volta che si delega un compito, la persona che ha delegato perde una parte del controllo'* e che quindi sia indispensabile tenere conto di una certa discrezionalità operativa nell'implementazione.

Evans ed Harris (2004, 881), riprendendo Dworkin, propongono di declinare la discrezionalità al plurale, definendola come: - discrezionalità *al di sopra* della norma: dove un principio o una regola generale si adattano, nella decisione, al caso ed alla situazione specifici; - discrezionalità *entro* la norma: dove si assume una decisione a partire da una selezione tra le possibilità offerte da leggi e regolamenti; - discrezionalità *oltre* la norma: dove sia la decisione da assumere che i criteri di scelta sono affidati agli operatori.

Tra gli studi sulla discrezionalità operativa, che si sono intensificati a partire dagli anni Settanta del Novecento, si è proposta e sviluppata l'ipotesi elaborata da Lipsky (1980) quella che egli stesso

¹ Tatiana Saruis è dottoranda in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi presso l'Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'; dal 2003 collabora come ricercatrice con l'Istituto Regionale Emiliano-Romagnolo per i servizi sociali e sanitari, la ricerca applicata e la formazione - Iress di Bologna. E-mail: tatiana.saruis@gmail.com

ha definito *'street level bureaucracy'*. L'autore intende con tale espressione le agenzie pubbliche il cui personale (o una sua parte rilevante) interagisce direttamente con i cittadini al fine di dispensare benefici o attribuire sanzioni per conto di tali enti. Egli evidenzia come nello svolgimento del proprio compito, queste figure dispongano *costitutivamente* di un certo potere discrezionale. Tra le *street-level bureaucracies*, Lipsky individua le agenzie deputate all'erogazione dei servizi sociali. Si tratta, per di più, di un settore di *policy* dove le condizioni che egli individua come rilevanti per la definizione degli spazi di discrezionalità sembrano, in qualche modo, 'estreme': 1) le risorse sono generalmente inadeguate rispetto alla domanda di intervento; 2) gli obiettivi da perseguire sono spesso ambigui e poco definiti, anche per adattarsi alla vasta gamma di possibilità che possono presentarsi ai servizi; 3) i risultati da conseguire sono difficili da misurare; 4) l'asimmetria informativa tra operatori e richiedenti può essere rilevante, tanto più che questi ultimi sono, in molti casi, persone in condizioni di fragilità, tali per cui la loro possibilità di negoziazione può essere (anche se non necessariamente) ridotta (Lipsky, 1980, 27-28).

In tali condizioni, si comprende come i margini della discrezionalità a disposizione degli operatori in questa area di *policy* possano risultare particolarmente significativi, interessanti da analizzare.

Certamente, a tal proposito, esistono differenze notevoli tra i diversi contesti nazionali, ad esempio, connesse alla generosità dei sistemi, ma anche, al loro interno, tra settori del *welfare* (tra previdenza ed assistenza, ad esempio). Per tale ragione, Evans e Harris (2004) suggeriscono di non intendere la discrezionalità come presente o assente, ma nelle sue diverse gradazioni. Anche la sua 'bontà' o negatività vanno valutate caso per caso, considerando sia l'utilità di un servizio flessibile rispetto alla complessità della domanda, che il rischio di abuso che può derivarne.

Attualmente, l'ambito delle politiche e dei servizi sociali appare particolarmente interessante per l'analisi della discrezionalità operativa, tanto che parte significativa degli studi sull'argomento, se ne occupano in relazione a questa area di *policy*. Qui, infatti, si rintracciano nuovi punti di attenzione connessi a recenti tendenze che influenzano e modificano i vincoli ed i presupposti dei quali gli

street-level bureaucrats devono tenere conto nel lavoro sociale, quindi anche i margini di autonomia decisionale a loro disposizione.

Dagli anni Settanta del Novecento, si propone come problematica la questione delle risorse destinate al finanziamento del *welfare*. La recessione economica mette in discussione la sostenibilità della spesa sociale (Kazepov, Carbone, 2007). Cominciano a diffondersi nuovi orientamenti, influenzati soprattutto dalle filosofie Neoliberiste, volti ad intervenire in direzione di una maggiore efficienza dei sistemi di *welfare* in Europa. Si attuano riforme fondate su nuove concezioni dei servizi, delle loro finalità, dei cittadini che vi accedono: riorganizzazione territoriale, per lo più decentramento; demonopolizzazione dei servizi pubblici, e coinvolgimento di nuovi soggetti, pubblici e privati, profit e no-profit nelle varie fasi di realizzazione delle politiche; introduzione di competenze manageriali all'interno delle istituzioni pubbliche; attribuzione a coloro che accedono ai servizi di un ruolo più attivo nella definizione di progetti e prestazioni loro rivolti (Kazepov, 2009).

Contemporaneamente emergono nuove tendenze demografiche e mutamenti sociali: l'aumento della popolazione anziana e dell'aspettativa di vita media, della presenza femminile nel mercato del lavoro, che lascia in parte insoluti compiti di cura tradizionalmente demandati alle donne; le trasformazioni dei modelli familiari (aumento di divorzi, convivenze, nuclei monogenitoriali, ecc.); la crescita dei flussi migratori; la ricerca di maggiore flessibilità da parte del mercato del lavoro (Golini, Monnier, Ekkert-Jaffe, 1991; Lewis, 2001).

La fasce di popolazione esposte a possibili difficoltà si ampliano ed aumenta la complessità delle loro necessità, proprio mentre si punta ad una contrazione della spesa per i servizi gli interventi. Ciò coinvolge le figure che, con vari compiti e competenze, sono chiamate a collaborare all'implementazione delle politiche sociali.

In primo luogo, una inferiore disponibilità di risorse a fronte di una maggiore complessità, quantitativa e qualitativa, da affrontare, richiede inevitabilmente la selezione più o meno drastica di misure, *target* e modalità di intervento. Tali decisioni possono creare conflitti in ambito politico e sociale e frenare l'elaborazione di riforme chiare e di soluzioni che superino interessi forti e consolidati. Il rischio è che si finisca per ricorrere, nella formulazione delle norme e delle riforme, a soluzioni ambigue e scarsamente definite, che rimandano scelte

cruciali di carattere politico al livello tecnico-operativo. In questo modo viene trasferita anche parte della responsabilità sulle loro conseguenze, soprattutto in caso di problemi o fallimenti (Evans, Harris, 2004). Le questioni non affrontate o non risolte in sede politica ricadono, insomma, su quella operativa, dove i servizi non possono sottrarsi alle domande dei cittadini ed il lavoro deve essere portato a compimento.

In secondo luogo, la crescita di complessità richiesta all'intervento sociale a fronte di una domanda altrettanto complessa dà vita a nuovi equilibri tra flessibilità del servizio ed adattabilità alle richieste e tutela dell'equità nell'accesso. Certo, occorre distinguere tra contesti ed ambiti in cui il 'diritto' alle prestazioni sociali è più consolidato e connesso ad automatismi fondati su criteri 'oggettivi' (come limiti d'età ed anni di contribuzione, per le pensioni), e quelli dove si ricorre (anche) a valutazioni meno definibili a priori ed a prove dei mezzi, più soggette ad interpretazione. Particolare attenzione in tal senso si pone dal momento in cui funzioni e compiti vengono esternalizzati: la discrezionalità è parzialmente trasferita su organismi non pubblici, dove deve conciliarsi con le loro specifiche finalità.

Inoltre, l'introduzione nelle politiche di *welfare* di meccanismi di tipo aziendale (managerializzazione degli enti pubblici, standardizzazione e 'budgetizzazione' delle prestazioni, ecc.) da un lato, riduce la flessibilità dei servizi, dall'altro, difficilmente elimina la discrezionalità, piuttosto la trasforma (Brodkin, 2008). La definizione di *standard* rigidi di carichi di lavoro e tempi di intervento, ad esempio, tendono a disincentivare l'investimento da parte dell'operatore sulle 'relazioni' con i cittadini e sui casi più complessi. Aspetti che vanno a configurare il servizio sociale dal punto di vista qualitativo, ma difficilmente misurabili e 'budgetizzabili'.

Infine, nonostante, la retorica dell'attivazione (Thorén, 2008) e la conversione del cittadino in 'cliente', il rapporto con l'operatore rimane 'verticale' quando non è prevista la possibilità di ricorrere a figure terze ed eventualmente a strumenti giuridici per una valutazione di scelte dei servizi non condivise.

Ciò che ci si attende dagli operatori sociali, spesso a prescindere dalle condizioni in cui lavorano, è che le loro decisioni siano improntate su valutazioni tecniche che diano vita ad azioni fondate su un generico 'interesse pubblico' (Carrington, 2005).

Tuttavia, da decisioni che appaiono di natura tecnico-operativa derivano significativi esiti di tipo ‘politico’: la scelta dei mezzi, insomma, influisce sul fine.

Almeno per queste ragioni, l’attuale sistema dei servizi e degli interventi sociali appare un interessante ‘luogo’ in cui affinare conoscenze, analisi e strumenti di studio sull’implementazione delle politiche pubbliche.

Bibliografia

- Brodkin E.Z., 2008, *Accountability in Street-Level Organizations*, in ‘Journal of Public Administration’, 31, pp.317-336
- Carrington K., 2005, *Street-level discretion: is there a need for control?*, in ‘Public Administration Quarterly’, vol. 29, n. 2, pp.141-162
- Evans T., Harris J., 2004, *Street-level Bureaucracy, Social Work and the (Exaggerated) Death of Discretion*, in *British Journal of Social Work*, vol.34, n.6, pp.871-895
- Golini A., Monnier A., Ekkert-Jaffe O., 1991, *Famiglia, figli e società in Europa*, Fondazioni Agnelli, Torino
- Ham C., Hill M., 1986, *Introduzione all’analisi delle politiche pubbliche*, Il Mulino, Bologna
- Kazepov Y., a cura di, 2009, *La dimensione territoriale delle politiche sociali in Italia*, Carocci, Roma
- Kazepov Y., Carbone D., 2007, *Che cos’è il Welfare State*, Carocci, Roma
- Lipsky M., 1980, *Dilemmas of the individual in public services*, Russel Sage Foundation, New York
- Lewis J., 2001, *The Decline of Male Breadwinner Model: Implications for Work and Care*, in ‘Social politics’, 8 (2), pp.152-169
- Thorén K.H., 2008, *Activation Policy in action. A Street-level Study of Social Assistance in the Swedish Welfare State*, Växjö University Press, Växjö

Le donne di mafia
Annamaria Iaccarino¹

The role of women in criminal organizations and in particular the mafia has been too long ignored and undervalued. Not only judges and prosecutors, but also scholars and public opinion have too long omitted to investigate which was the role actually played by women in the criminal organisation of mafia form. In the past time, the low participation of women in crime has been studied as an exception not only to the female compliance, but also to “normal” male crime. In the wake of classic patriarchal culture and ideology exclusively male chauvinist also mono-sexual mafia structure contributed to the exclusion of the female figure from the exercise of criminal power. Surely, as argued by Clare Longrigg, the absence of the women in the mafia is one of the hardest to die stereotypes. Yet according to the recent procedural findings, women have increased their role of protagonists in the mafia association crimes, particularly in Naples, so that Neapolitan judges are mentioning them as the Camorra “boss” women in search of an aspired “social status”.

Secondo Anna Puglisi la mafia è un’organizzazione monosessuale che, riflettendo il maschilismo della nostra società, lascia poco spazio alle donne². Nella famiglia d’onore rari sono i casi

¹ Avvocato specializzato in Diritto e Procedura Penale e in Le nuove professioni dell’economia digitale. Conciliatore Professionista. Dottoranda di ricerca in Criminologia, devianza e mutamento sociale, XXI ciclo, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si interessa di criminalità femminile ed in particolare del ruolo della donna nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Collabora alle attività della Cattedra di Criminologia del prof. Silvio Lugnano presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, partecipando alle attività di ricerca tra cui *Questa è Scampia*, avviata nel 2006 per valutare la percezione della legalità tra gli studenti del quartiere e *Arruolamento alla legalità*, avviata nel 2008 per la diffusione della legalità ed il recupero della fiducia nelle Istituzioni e nel ruolo degli insegnanti ed educatori nei riguardi dei minorenni di San Giovanni a Teduccio.

E – mail: annamaria.iaccarino@virgilio.it

² A. Puglisi, *Donne, Mafia e Antimafia*, DG, 2005, pag. 41.

di donne al potere³, eppure la donna caratterizza la mafia per diverse ragioni⁴. In primis, accompagna l'uomo e dà una certa parvenza di perbenismo alla coppia. La presenza femminile è importante per la facciata da utilizzare nella società comune come in quella mafiosa. Lo stesso matrimonio viene utilizzato come mezzo per sancire coalizioni ed eliminare avversità⁵. Principato e Dino sostengono la presenza di un ruolo femminile sommerso, ma non certo inesistente⁶. Ombretta Ingrasci, ad esempio, sottolinea la rilevanza della funzione riproduttiva delle donne⁷.

Il poter dare vita ad altri mafiosi ed il contribuire alla selezione della specie costituiscono un importante motivo di orgoglio per la comunità. Anche il compito di trasmettere il sistema culturale mafioso e quello di spiegare le questioni della socializzazione all'odio e alla vendetta è di competenza femminile⁸. Tradizionalmente le donne svolgono funzioni all'interno della struttura socioculturale del sistema mafioso, contribuendo a rafforzarla⁹. Uniche titolari della diseducazione dei futuri mafiosi devono inculcare il giusto connubio tra emancipazione e sottomissione¹⁰. Depositarie della contabilità delle vendette tra faide sono le responsabili della reputazione e della riuscita della carriera mafiosa¹¹. Renate Siebert, a questo proposito, sostiene che le donne di mafia sono le principali garanti della continuità e dell'identità psichica mafiosa¹². Come Principato e Dino anche Girolamo Lo Verso sostiene l'importanza delle donne per la fisiologia della famiglia mafiosa, prescindendo da un operato estrinseco¹³. Ninetta Bagarella e Saveria Palazzolo, moglie del patriarca Provenzano, all'apparenza conducevano una vita normale.

³ Santino (2006).

⁴ In AA.VV (2003).

⁵ Come ricorda Vecchio (2002), le donne che potevano essere sposate dai mafiosi dovevano già appartenere ad una famiglia d'onore.

⁶ In Principato e Dino (1997).

⁷ Ingrasci (2007, pag. 13).

⁸ R. Siebert, prefazione a Ingrasci (2007, pag.VIII).

⁹ Ivi, pag. 3.

¹⁰ Come sostenuto da Siebert (1997).

¹¹ Corso (1996, pag. 18).

¹² Ivi.

¹³ Lo Verso (2002).

Solo la prima, moglie di Toto Riina, all'occorrenza fungeva da messaggera di mafia¹⁴.

Come specificato da Pietro Grasso, anche i mafiosi si sono dovuti adeguare ai tempi, tollerando la presenza femminile limitatamente alla loro impossibilità d'agire sul territorio¹⁵. È questo il caso di Nunzia Graviano¹⁶, prima donna siciliana che ha retto una cosca perché punto di riferimento per i suoi fratelli e rappresentante degli affari mafiosi. In Sicilia, la delega temporanea al potere non è mai stata considerata una “rivoluzione” femminile, essendo giustificata dalla casualità delle circostanze. Anche con il fenomeno del pentitismo e con i conseguenti conflitti tra famiglia di sangue e famiglia mafiosa, le donne, uscite allo scoperto, non hanno usucapito il potere maschile¹⁷.

Nella 'ndrangheta il cambiamento del ruolo delle donne è evidente già dagli anni 1970. Se nel periodo della mafia rurale le donne ricoprivano un ruolo di sostegno e di supporto delle attività illecite dei loro mariti, quando la mafia diviene una impresa, la donna è stata chiamata a sostenere ruoli ben precisi. La particolare struttura della 'ndrangheta, composta da famiglie mafiose d'origine che hanno generato, costruito e mantenuto il potere, garantisce alle donne l'appartenenza alla mafia. Ombretta Ingrascì evidenzia infatti che l'alto livello di inserimento femminile nel consorzio mafioso è una delle caratteristiche che distingue la mafia calabrese da quella siciliana¹⁸. L'operatività delle donne della 'ndrangheta è evidente per la funzionalità e disponibilità nelle attività delinquenziali realizzate. Maria Serraino¹⁹, capo indiscusso del clan omonimo ne è stata probabilmente l'esempio più eclatante.

Le mafiose pugliesi, invece, hanno partecipato in prima persona alla formazione della Sacra corona unita²⁰. Da messaggere hanno agito in maniera piuttosto inosservata, creando un

¹⁴ Vecchio (2002, pag. 15 e ss).

¹⁵ Grasso (2009).

¹⁶ Vecchio (2002, pag. 95).

¹⁷ In Principato e Dino (1997, pag. 12).

¹⁸ Ingrascì (2007, pag. 69).

¹⁹ Nonna eroina manteneva la propria famiglia, gestendo il contrabbando di sigarette ed un enorme traffico di sostanze stupefacenti. Siebert (1997); AA.VV., 2003, pag. 28).

²⁰ La Sacra corona unita nasce per volontà di Rogoli dalle mura delle carceri baresi. M. Massari e C. Motta, *ivi*, pag. 55.

fondamentale canale di comunicazione tra le carceri ed il mondo dell'associazione. Spagnolo ricorda che contribuiscono all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio criminale. Anche se con compiti e ruoli generici l'*affectio societatis* ha permesso loro di condividere le sorti e gli scopi del clan²¹.

Se quella delle donne pugliesi è stata la carriera criminale più celere, nella camorra le donne hanno raggiunto i massimi vertici del potere criminale. Gabriella Gribaudo sottolinea che nelle donne napoletane c'è un *quid pluris* evidente anche dalla maggiore visibilità rispetto alle siciliane²². La differenza evidenziata da Alfredo Grado tra le donne della mafia e quelle della camorra obbliga ad effettuare un sostanziale distinguo. Mentre nella mafia la cultura intrisa di valori di mascolinità si è difesa dall'intrusione della dimensione femminile, nella camorra le donne hanno avuto un ruolo distinto²³. Pupetta Maresca e Rosetta Cutolo, se pur in diversi momenti patologici per la camorra, sono riuscite ad esercitare il potere in sostituzione del compagno la prima e del fratello la seconda. La Cutolo fu perfettamente in grado di gestire la Nuova camorra organizzata mentre il fratello era in carcere, costituendo l'esempio più eclatante di come una donna riuscisse a dirigere una *societas sceleris*. La vedova Moccia²⁴, figura storica di "dirigente camorrista" è stata la prima di un lungo matriarcato di camorra. Mantenne il potere durante la detenzione dei figli e lo conservò quando il primogenito divenne leader della confederazione Alfieri, consolidando forti contatti con la mafia del Brenta. Ancora, nell'entroterra napoletano il clan Gionta, legato alla mafia grazie all'operato dei Nuvoletta, venne stravolto da Gemma Donnarumma, che prendendo le distanze dallo schema tradizionale ed obsoleto siciliano, si impose al clan, assicurandone la sopravvivenza²⁵.

²¹ Spagnolo (1997, pag. 86).

²² Gribaudo (1999, pag. 23).

²³ In Grado (2006, pag. 41).

²⁴ Anna Mazza, detta anche la "vedova nera", è stata la prima donna ad essere condannata ex 416 bis c.p..

²⁵ AA.VV. (2003, pag. 19).

I magistrati procedenti hanno confermato l'esistenza di una perfetta organizzazione femminile al servizio di un unico capo donna²⁶.

Sales evidenzia il protagonismo attivo delle donne della camorra, differenziandolo dal potere riflesso delle siciliane²⁷. La tradizionale organizzazione familistica napoletana che assegna alle donne un ruolo importante si ripropone anche all'interno della struttura criminale camorristica. Sia Isaia Sales che Alfredo Grado evidenziano la perfetta simbiosi tra camorra e contesto sociale²⁸. La diversa subcultura mafiosa e la particolare struttura del potere camorristico, esteso in posizione orizzontale e privo di un'unità centrale al comando²⁹, favoriscono una “emancipazione mafiosa femminile” che costituisce una risorsa per la malavita napoletana ed un'importante fonte di capitale sociale della *societas sceleris*³⁰.

²⁶ Sentenza Tribunale di Torre Annunziata del 2006 e sentenza Corte d'Appello di Napoli del 2009. Trattandosi di sentenze non ancora passate in giudicato non è possibile fornire alcun dato procedimentale e processuale in merito.

²⁷ I. Sales, *Le strade della violenza, malviventi e bande di camorra a Napoli*, L'ancora del mediterraneo, 2006, pag. 222.

²⁸ In U. Santino, *Mafia e Camorra, Palermo e Napoli*, in Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato e A. Grado, *Camorra. Dal crimine organizzato alla riorganizzazione dei crimini*, op. cit..

²⁹ Diverso da quello mafioso perché privo di una struttura verticistica ed unitaria. In A. Dino, *Pentiti*, Donzelli, pag. 185.

³⁰ Il capitale sociale non ha, in quanto tale, né una valenza positiva né una negativa. Il capitale sociale può favorire lo sviluppo o ostacolarlo. La sua valenza è neutrale e dipende dall'uso positivo o negativo della risorsa in questione. Uno dei caratteri più pericolosi del fenomeno mafioso è la capacità di radicarsi nelle pieghe del contesto sociale, creando aree di contiguità e di copertura indispensabili alle proprie strategie. R. Sciarrone, *Mafie vecchie, mafie nuove*, Donzelli, 2009.

Bibliografia

- AA.VV., *Donne e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.
- Corso P., *Alle donne non è consentita l'aggressività*, in *Dal mafioso al materno. Ruoli delle donne nella cultura delle mafie*, Quaderni di CLD, Cultura delle legalità democratica, n. 1, 1996, op. cit., pag. 18.
- Grado A., *Camorra. Dal crimine organizzato alla riorganizzazione dei crimini*, Edizioni Universitarie Romane, 2006, pag. 41.
- Grasso P., *Per non morire di mafia*, Sperling & Kupfer, 2009.
- Gribaudo G., *Donne, uomini, famiglie. Napoli nel novecento*, L'ancora, 1999,
- Ingrasci O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007,
- Lo Verso G., *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Franco Angeli, 2002.
- Principato T. e A. Dino, *Mafia donna, le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997.
- Puglisi A., *Donne, Mafia e Antimafia*, DG, 2005, pag. 41.
- Sales I., *Le strade della violenza, malviventi e bande di camorra a Napoli*, L'ancora del mediterraneo, 2006.
- Santino U., *Mafia e Camorra, Palermo e Napoli*, in Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato e A. Grado, *Camorra. Dal crimine organizzato alla riorganizzazione dei crimini*, Eur, Roma, 2004.
- Santino U., *Dalla mafia alle mafie*, Rubbettino, 2006.
- Sciarrone R., *Mafie vecchie, mafie nuove*, Donzelli, 2009.
- Siebert R., *La mafia e le donne*, in L. Violante, *Mafia e società italiana, rapporto '97*, Laterza, 1997.
- Spagnolo G., *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1997.
- Vecchio A., *Signore di Cosa nostra e ragazze di malavita*, Antares, 2002.

Intorno alle donne delle mafie: ruolo, famiglia, emancipazione.

Giovanna Fanci¹

Annamaria Iaccarino's research on change of woman role in criminal organizations focuses its attention on relational mechanism variety which characterizes home environment. Faced with this organizational variety it would be advisable to contextualize the woman role as a situational approach and to look into the emancipation concept, specifying its semantic range compared to liberation notion by means of a scientific debate examination, even if brief, bolstered by gendered criminological theories.

Da sempre gli studi di criminologia hanno dedicato particolare attenzione alla criminalità femminile evidenziandone dapprima le ragioni bio-psicologiche², poi quelle socio-culturali³. In tale contesto l'indagine di Annamaria Iaccarino si concentra sul mutamento del ruolo della donna nelle organizzazioni criminali italiane.

Dopo l'animato dibattito degli anni '90 portato avanti soprattutto da ricercatrici provenienti dall'Italia meridionale⁴ sembra

¹ Giovanna Fanci, dottore di ricerca in "Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e analisi degli apparati amministrativi" (Università di Macerata) e assegnista di ricerca *senior* presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Criminologia e sulla Vittimologia dell'Università di Bologna, svolge la funzione di esperto presso il Tribunale di sorveglianza di Ancona dal 2005.

² Per le teorie deterministiche si vedano Lombroso C., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, in collaborazione con Ferrero G., Torino, Roux & C., 1893; Pollock O., *The criminality of women*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1950.

³ Le indagini criminologiche che hanno tematizzato l'incidenza dei fattori socio-culturali e politici sulla commissione dei reati da parte delle donne sono numerose. Senza pretese di esaustività, si vedano Adler F., *Sisters in crime: The rise of the new female criminal*, New York, McGraw-Hill, 1975; Cain M., Howe A., *Women, Crime and Social Harm: Toward a Criminology for the Global Era*, Oxford, Portland, Hart, 2008; Chesney-Lind M., Pasko L., *The female offender: girls, women and crime*, Thousand Oaks, Sage, 2004; Datesman S., Scarpitti F., *Women, crime and justice*, New York, Oxford University Press, 1980; Heidensohn F., *Women and crime*, Houndmills, MacMillan, 1985; Naffine N., *Female crime: The construction of women in criminology*, Boston, Allen & Unwin, 1987.

⁴ "(...) È una analisi dura quella che come donne abbiamo cominciato a fare, abbiamo cominciato cercando le estranee, le diverse, i mostri; ma siamo state coinvolte in un confronto con le nostre contraddizioni personali, con i nostri bisogni e con i nostri valori: quelli più tradizionali; con le nostre connivenze, nei

essersi definitivamente affermato un approccio di genere che ipotizza una forte relazione tra il modello organizzativo dei gruppi criminali e il ruolo economico-gestionale assunto dalle donne⁵. Questi due fattori si intersecano in una struttura originale e polivalente: il cosiddetto *winning model* del crimine organizzato⁶.

Iaccarino evidenzia come le mafie si strutturino secondo archetipi organizzativi entro cui i meccanismi relazionali si sviluppano in modi diversi: alla gerarchia verticistica di Cosa nostra e della 'Ndrangheta si contrappone infatti la configurazione orizzontale della Camorra e della Sacra Corona Unita. Questa differenziazione si riflette anche sulla costruzione dell'immagine femminile all'interno della famiglia malavitoso. La donna è moglie e madre e ad essa viene attribuita una triplice funzione: riproduttiva, di trasmissione di valori e norme sociali e di supporto alle attività familiari. La contestualizzazione del ruolo femminile rispetto alle tipicità strutturali fornisce un interessante strumento di analisi rispetto alla collocazione della donna nell'organizzazione familiare e, pertanto, della sua condizione: il sistema di genere ha un ordine culturale "(...) che mette in rilievo attributi innati e profondamente distinti, ruoli, identità sessuali e modelli comportamentali maschili e femminili. Le categorie di genere (...) rappresentano una vera e propria visione del mondo attraverso cui proiettare le peculiarità intrinseche in contesti sociali, naturali e religiosi rispetto a sfere d'azione distinte ma, al contempo, sovrapposte, quali il domestico e il pubblico, il maschile e il femminile"⁷. Se per la Mafia e la 'Ndrangheta può parlarsi di patriarcato nella sfera pubblica – ossia nelle relazioni esterne al gruppo familiare – e di matriarcato per la gestione domestica, negli ambienti della Sacra Corona Unita e della Camorra il matriarcato è favorito anche sul versante pubblico dalla struttura orizzontale che caratterizza tali organizzazioni. Come

sentimenti e nei comportamenti" (Corso P., "I contenuti e la passione di questo incontro: "Alle donne non è consentita l'aggressività"", in *Quaderni di CLD – Cultura della Legalità Democratica*, 1996, 1, 17-36, p. 24).

⁵ Siebert R., *Le donne, la mafia*, Milano, Il Saggiatore, 1994.

⁶ Per approfondimenti, Johnson H. N., Soeters J. L., "Jamaicans Dons, Italian Godfathers and the Chances of a 'Reversible Destiny'", in *Political Studies*, 2008, 56, 166-191.

⁷ Cucchiari S., "Between Shame and Sanctification: Patriarchy and its Transformation in Sicilian Pentecostalism", in *American Ethnologist*, 1990, 17, 4, 687-707, p. 687. Traduzione mia.

mostra Annamaria Iaccarino, però, al momento questa è semplicemente un'ipotesi deducibile dalle cronache giudiziarie, che testimoniano un considerevole numero di arresti e condanne di donne della Camorra e della Sacra Corona Unita⁸.

Per indagare in modo più approfondito il ruolo delle donne nella criminalità organizzata è utile ripercorrere sinteticamente il processo storico e culturale dell'emancipazione femminile secondo un approccio situazionale che dovrebbe far emergere talune peculiarità oltre ai limiti di un approccio di genere.

Nel 1859 John Stuart Mill pubblica un saggio femminista *ante litteram*, *L'emancipazione delle donne*, in cui sostiene l'impossibilità di contrastare la forte richiesta di emancipazione avanzata dalle donne⁹, per quanto ostacolata dal costume sociale dell'epoca: "Questo è il più forte dei pregiudizi, il pregiudizio contro ciò che è nuovo e sconosciuto"¹⁰.

Qualche anno più tardi Cesare Lombroso¹¹, pur denunciando la inferiorità bio-psichica e la ridotta sensibilità morale della donna, a cui attribuisce una funzione fondamentalmente protettiva dei soggetti deboli (bambini ed anziani), sostiene: "[Nulla] giustifica le molte tirannie di cui la donna è stata ed è tuttora vittima: (...) coercizioni ridicole o crudeli, prepotenti sempre, colle quali certo abbiamo contribuito a mantenere, e, quel che è più triste, ad accrescere l'inferiorità sua, per sfruttarla a nostro vantaggio, anche quando ipocritamente coprivamo la docile vittima di elogi a cui credevamo, e che, piuttosto di un ornamento, erano una preparazione a nuovi sacrifici"¹².

⁸ Tra gli altri, si veda Pasculli A., "Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: «il caso barese», in *Rivista di criminologia, Vittimologie e Sicurezza*, 2009, III, 2, 80-97.

⁹ "Come questione di giustizia, il caso ci sembra troppo chiaro per essere messo in discussione. Come questione di opportunità, più lo si esamina attentamente più appare convincente" (Mill J. S. *Dissertations and Discussions*, London, Parker, 1858, trad. it., in Urbinati N., a cura di, *John Stuart Mill e Harriet Taylor. Sull'uguaglianza e l'emancipazione femminile*, Torino, Einaudi, 2001, p. 38).

¹⁰ Urbinati N., *John Stuart Mill e Harriet Taylor*, cit., p.41.

¹¹ Lombroso C., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, cit.

¹² Lombroso C., *La donna delinquente*, in Frigessi D., Giacanelli F., Mangoni L., a cura di, *Cesare Lombroso. Delitto, genio, follia. Scritti scelti*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, p. 631.

Oggi il termine emancipazione “indica quel mutamento di condizioni per cui, sulle sfere di attività consentite alle donne, non pesano più forti interdizioni legali e sociali”¹³. Mirando a raggiungere una condizione di parità di diritti e opportunità rispetto agli uomini, esso si contrappone al processo di liberazione, che si propone di modificare profondamente la società tendendo ad una autonoma affermazione della identità femminile. Alcuni sostengono che la formazione di una nuova coscienza femminile sia riconducibile a due fenomeni diversi ma interrelati: la tematizzazione dell’individuo separato dal gruppo sulla base del nuovo principio di uguaglianza e l’inizio dell’era industriale, con le note ripercussioni sull’organizzazione familiare¹⁴.

Particolarmente interessante è il dibattito sviluppatosi, soprattutto in America, a partire dagli anni ’70 – dopo quello degli anni ’20 che ha portato al riconoscimento del diritto di voto – grazie alla spinta propulsiva del movimento femminista. La *liberation theory* di Freda Adler ipotizza un nesso causale tra l’incremento del numero di reati commessi dalle donne e la costruzione di una coscienza femminile che evidentemente collide con l’approccio *male oriented* degli studi criminologici fino a quel momento dominante, incentrato su quattro differenze: la corporatura, la forza, gli atti di aggressione e il predominio. Adler osserva che “le prime due sono fattori predeterminati biologicamente, le altre due sono ampiamente, se non totalmente, il prodotto di una costruzione sociale”¹⁵. È come se la conquista di una posizione di libertà e autonomia offrisse alle donne nuove opportunità, non solo e necessariamente legittime: “le conquiste mediche, culturali, economiche, politiche e tecnologiche hanno liberato la donna da gravidanze indesiderate, le hanno fornito le stesse opportunità di lavoro prima riservate solo agli uomini, hanno rinvigorito la loro tempra con nuove armi”¹⁶.

¹³ Zincone G., “Emancipazione” (voce), in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Enciclopedia Italiana Treccani, 1993, 3, 539-551, p. 539.

¹⁴ “Questi avvenimenti saranno determinanti e, insieme, espressione del formarsi di una nuova coscienza, ed è solo dall’affiorare di questa nuova coscienza che si può parlare della donna come *problema*, perché per la prima volta comincia in lei a prendere forma – su basi concrete che vanno mutando – la consapevolezza della sua condizione” (Ongaro Basaglia F., “Donna” (voce), in *Enciclopedia*, Torino, Einaudi, 1978, 72-104, p. 90).

¹⁵ Adler, *Sisters in crime*, cit., p. 43. Traduzione mia.

¹⁶ Adler, *Sisters in crime*, cit., p.10. Traduzione mia.

Questa tesi ha dato luogo a un'importante discussione¹⁷, di cui qui non è possibile dare conto, se non evidenziando il significativo contributo che le teorie criminologiche di genere hanno apportato alla concettualizzazione del processo di emancipazione, che peraltro non è costantemente rappresentato come una possibile causa dei fenomeni criminali, spesso ricondotti a condizioni sociali svantaggiate quali la disoccupazione¹⁸, il basso livello di istruzione¹⁹, la violenza domestica e la disgregazione familiare²⁰. Schematizzando emergono due approcci: il *power paradigm*, che ipotizza la conquista di una posizione di potere da parte della donna in un processo di liberazione socio-politica; e il *victim paradigm*, per cui la condizione femminile sarebbe ancora subordinata a quella maschile con gravi conseguenze psicologiche e comportamentali: depressione, droga e alcol dipendenza, tendenza al suicidio²¹.

Tra le principali critiche avanzate nei confronti delle teorie criminologiche di genere si possono annoverare la generalizzazione e la de-contestualizzazione²². Proprio la necessità di contestualizzare gli studi di genere sulla criminalità può delineare una invitante prospettiva di indagine sul "femminile" nelle organizzazioni criminali, pur con le limitazioni connesse alla loro evidente chiusura nei confronti dell'esterno, e quindi anche dei ricercatori, e alle regole di segretezza e omertà che le pervadono. Nel tempo si è assistito ad una valorizzazione del ruolo femminile attraverso una significativa assunzione di responsabilità delle donne nelle mafie come imprenditrici, prestanome ed intermediarie: "L'antica custode del

¹⁷ Per approfondimenti e bibliografia, si veda Hamilton M., *Freda Adler*, in <http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/Adlerhtm>.

¹⁸ Broidy L., Agnew R., "Gender and Crime: A General Strain Theory Perspective", in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 1997, 34, 275-306.

¹⁹ Daly K. "Gender and varieties of white-collar crime" in *Criminology*, 1989, 27, 769-793.

²⁰ Steffensmeier D., Allen E., "Gender and crime. Toward a gendered theory of female offending" in *Annual Review of Sociology*, 1996, 22, 459-487.

²¹ Karstedt S., "Emancipation, Crime and Problem Behavior of Women: A Perspective from Germany", in *Gender Issue*, 2000, 18, 21-58.

²² "Le teorie femministe hanno tematizzato il concetto di genere senza prendere in considerazione alcun tipo di specificità, sia di genere che di contesto. Le successive teorizzazioni, più attente a tali differenze, hanno evidenziato le conseguenze che tale approccio, per così dire, 'asettico' ha avuto sulla stessa produzione scientifica" (Brandt B., "On the relationship between feminism and farm women" in *Agriculture and Human Values*, 2002, 19, 107-117, p. 115). Traduzione mia.

focolare è diventata la sapiente amministratrice del peculio familiare”²³. Ma questo crescente impegno nell’ambito dell’organizzazione criminale non ha trovato corrispondenza nell’affermazione di una identità avulsa dal suo ruolo familiare. Il “materno” come declinazione del “femminile” deve essere valorizzato affermando la specificità e combattendo le disuguaglianze e i divieti imposti dalle norme che contrassegnano le relazioni sociali di cui la donna è parte²⁴. Benché alcuni studiosi americani riconducano all’azione di alcune donne collaboratrici di giustizia²⁵ un *reversibile destiny* delle organizzazioni criminali – nella misura in cui la collaborazione di giustizia può essere interpretata nei termini di una liberazione dal contesto culturale di provenienza, tesi ancora da dimostrare – nell’ambito della malavita non si è ancora affermata una “rivoluzione femminile” nel senso mertoniano²⁶ del termine, data la persistente conformità a taluni modelli comportamentali e culturali di tipo tradizionale. A tale proposito, appaiono illuminanti le teorizzazioni condotte da Parsons²⁷ sul sistema di azione: lo studioso, superando il modello dicotomico “mezzi – fine”, propone una visione procedurale delle scelte individuali in continua tensione tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che si deve fare, quindi tra fattori motivazionali e fattori normativi, riferibili ai ruoli e ai contesti concreti. “L’azione consiste nelle strutture e nei processi attraverso i quali gli esseri umani danno vita a intenzioni significative e, con maggiore o minore successo, le attuano in situazioni concrete. Il termine «significative» implica il livello simbolico o culturale di rappresentazione e di riferimento”²⁸. Per Parsons l’azione ha una portata culturale perché

²³ Siebert, *Le donne*, cit., p. 181.

²⁴ “Le suffragiste inglesi non considerano mai l’uguaglianza come sinonimo di identità: il loro problema è quello di affermare la differenza, ma insieme combattere la disuguaglianza” (Rossi-Doria A., a cura di, *La libertà delle donne*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990, 290).

²⁵ Johnson H. N., Soeters J. L., “Jamaicans Dons”, cit.

²⁶ Merton R. K., trad. it., *Teoria e struttura sociale*, 8 ed., Bologna, Il Mulino, 1992 (titolo originale: *Social theory and social structure: toward the codification of theory and research*, Glencoe, Free Press, 1949).

²⁷ Per approfondimenti sull’approccio situazionale, si veda Parsons T., Shills E., ed., *Toward a General Theory of Action. Theoretical Foundations for the Social Sciences*, Abridged Edition, New Brunswick, New Jersey, Transaction Publisher, 2001.

²⁸ Parsons T., trad. it., *Social System and Legal Process*, voll.2, Bologna, Il Mulino, 1973, 1, p. 17.

orientata dai significati e dai sistemi simbolici che fondano la società, anch'essa concepita in termini sistemici. Questo approccio situazionale, in quanto strutturato sulla analisi della interrelazione tra sistema d'azione e sistema culturale, seppur sinteticamente presentato, offre una interessante chiave di lettura della costruzione del femminile nelle organizzazioni criminali. Le scelte d'azione della maggior parte delle donne di mafia appaiono culturalmente orientate e conformi ad aspettative di ruolo che finiscono per rafforzare e stabilizzare il sistema di valori mafiosi. Le teorizzazioni criminologiche di genere, pertanto, vanno contestualizzate per mettere in rilievo quelle peculiarità socio-ambientali delle organizzazioni criminali che finiscono per determinare la condizione delle donne di mafia.

Alcune riflessioni sulla risoluzione delle controversie presso una tribù Afar

Angelo Pittaluga¹

We often view non-western legal systems with suspicion and perplexity; we think that some practices and legal models can't be described as "law". A strong "ethnocentric" approach characterizes contemporary legal reasoning, and consequentially alternative forms of dispute resolution are seen as "non-judicial", not comparable with the the western legal system. Nonetheless, an anthropological analysis of legal systems in non-western social groups shows a very real ability to resolve disputes and to effectively control and mediate conflicts, albeit based on a different concepts of Law.

“Custom does not merit respect. It is the fault of custom that African societies have remained at an extremely low level and It is the cause of under-development in all its forms. It is by These consequences that custom must be judged and it is by These consequences that it deserves to be condemned”
D. Forster, 1963

“Gli Afar sono esseri dal viso umano privi d'intelligenza; e per quanto riguarda l'istinto, inferiori agli animali”
Anonimo, taccuino di viaggio

Gli Afar costituiscono una popolazione di pastori seminomadi, compresa tra 1,5 milioni e 2 milioni d'abitanti, che abita una vasta regione triangolare del Corno d'Africa la cui superficie si avvicina ai 150.000 Km² e riguarda tre Stati: Eritrea, Etiopia e Gibuti². Benché gli Afar non abbiano mai conosciuto un'unità politica,

¹ Avvocato e dottore di ricerca in filosofia del diritto e bioetica giuridica presso l'Università degli Studi di Genova. Dal settembre 2008 all'agosto 2009 Casco Bianco nella Repubblica di Gibuti (Corpi civili di pace in Africa), per lo svolgimento del servizio civile internazionale. Email: angelopittaluga@libero.it

² A.Coubba, “Les Afars. De la préhistoire à la fin du XV siècle, Harmanattan, Paris, 2004, pp. 8-16.

l'organizzazione sociale di questo popolo è ben strutturata in una gerarchia che vede al vertice il Sultano (*Dardar*). Il territorio degli Afar si suddivide in diversi sultanati, all'interno dei quali si distinguono ulteriormente differenti tribù³.

Nel presente articolo intendo descrivere le modalità di risoluzione delle controversie presso un gruppo afar specifico, situato nel sultanato di Tadjoura (a nord della Repubblica di Gibuti), ed appartenente alla tribù di Songogodà. Le informazioni qui esposte sono state raccolte nel corso di diversi soggiorni presso questa tribù, tra il febbraio ed il luglio 2009, nei villaggi di Man-hat e Adaylou. Il metodo d'indagine è stato, in questa prima fase della ricerca, improntato all'osservazione diretta "sul campo". Con l'aiuto di una guida afar, resasi disponibile ad accompagnarmi sulle montagne, ho potuto trascorrere alcuni periodi come ospite presso i villaggi, e grazie alla traduzione della guida chiedere informazioni agli anziani. In un secondo tempo, rientrato dall'Africa, ho rielaborato i dati raccolti al fine di descrivere in maniera più articolata il sistema giuridico di questo gruppo afar.⁴

La giustizia viene amministrata presso gli Afar secondo due sistemi giuridici di riferimento: se la controversia viene sottoposta al

3 «Il Sultano è il protettore del sultanato e del suo popolo: decide della pace e della guerra. Inoltre costui è il magistrato supremo: decide i grandi litigi, che i capi tribù sottopongono alla sua autorità quando non hanno potuto trovare una soluzione». (A. H. Soule, *Un exemple du pouvoir traditionnel afar. Le sultanat de Tadjoura*, Pount, Revue de la Société d'études de l'Afrique Orientale, Djibouti, n. 17, 1986).

4 Di particolare importanza in questo secondo momento della ricerca è stato un soggiorno di alcuni giorni a Parigi, presso il *Laboratoire d'anthropologie juridique* dell'Università **Paris 1 Panthéon-Sorbonne**, dove ho potuto trovare alcuni scritti di antropologia giuridica sul popolo degli afar e confrontare il risultato delle mie ricerche con altri studi già realizzati sull'argomento. Una premessa fondamentale allo studio del sistema giuridico afar la troviamo ben espressa nelle parole di Verdier: «Il diritto partecipa della normatività globale di una cultura e fa parte dell'insieme del sistema normativo. In una società individualista e liberale, l'idea che il diritto è "nell'individuo", il quale ne dispone in quanto titolare di un potere d'azione e di un dominio di libertà, è la base della nozione moderna occidentale della legge come espressione della volontà nazionale. Con il trionfo dello statalismo giuridico e dell'individualismo giuridico, i giuristi occidentali rischiano di perdere di vista che il diritto, in altre società, concerne gli individui nelle loro differenze concrete e nei loro ruoli sociali particolari, nel senso dei diversi gruppi che compongono la società globale» (R. Verdier, *Premières orientations pour une anthropologie du droit*, in AA.VV., «Droit et cultures», Cahiers du centre de recherche de l'U.E.R. de sciences juridiques, Université de Paris-X-Nanterre, 1, 1981, p. 5).

Sultano, costui decide secondo la *MADQA*; quando le controversie sono trattate dai capi tribù, si decide secondo il *XINTO*⁵. Solitamente gli Afar preferiscono risolvere i litigi alla presenza dei capi tribù piuttosto che sottoporre le questioni al Sultano, il cui verdetto è generalmente più severo⁶.

Le regole del *Xinto* prevedono, in linea di principio, che in conseguenza di un crimine commesso si debba pagare alla vittima denaro o capi di bestiame. Tuttavia non si deve interpretare tale sistema secondo la concezione giuridica occidentale, per cui ad ogni violazione di legge corrisponde una contropartita sanzionatoria. Nel sistema afar la funzione della sanzione non risiede nella punizione del colpevole, né nel risarcimento della vittima, ma nella salvaguardia dell'armonia del gruppo, nella ricostruzione di un equilibrio infranto. Questo elemento emerge con maggiore evidenza se si considera il trattamento riservato alla vittima: il colpevole infatti, oltre a pagare la pena, deve garantirne il sostentamento fino a completa guarigione, comprando carne e viveri e assicurando assistenza⁷.

5 Cfr. D. Morin, *Dictionnaire historique afar*, Karthala, Paris, 2003, pp. 67-75: «La Madqa è La Madqa è l'insieme delle regole orali aventi per scopo la sanzione delle infrazioni; essa prevede per ciascun delitto una pena precisa, pagabile in denaro o in teste di bestiame. (...) Lo Xinto designa la consuetudine afar, il modo di vita, con questa preoccupazione di mantenere la pace sociale; tiene conto dei legami di famiglia, di tribù, e di comunità. *XINTO* significa "pace tra i gruppi" (dalla radice "*xin*", "dormire, vivere in pace").

6 Vengono sottoposte alla giurisdizione del Sultano le decisioni che non trovano una condivisa composizione nella riunione dei capi tribù («Se costoro non riescono a trovare una decisione, si fa appello alla decisione del Sultano», M. Chailley, *Notes sur les Afar de la région de Tadjoura*, Académie des Sciences d'Outre-Mer, Paris, Société d'études de l'Afrique Orientale, Djibouti, 1980), e i fatti di sangue (*biilu*), (V. Soule H., *La procédure du règlement du crime de sang chez les Afars*, *Bullettin de l'A.D.E.N.*, 3, 1995).

«La più alta autorità legale è il sultano, ma i suoi sottoposti raramente portano i casi da giudicare davanti a lui, poiché le sue sentenze sono risaputamente molto severe» (V. Thompson, R. Adloff, *Djibouti and the Horn of Africa*, cit., p. 57).

7 Cfr. A. H. Soule, *Un exemple du pouvoir traditionnel afar. Le sultanat de Tadjoura*, cit.

Va sottolineato inoltre che «la sanzione estrema per i fatti più gravi è, senza dubbio, l'espulsione dal gruppo tribale» (G. B. Licata, *Assab e Danachili*, Milano, 1885, p. 76), un tipo di sanzione che richiama da vicino il concetto durkheimiano di de-solidarizzazione.

All'interno della tribù Songogodà, di cui ci stiamo occupando, si suddividono ulteriormente diverse tribù. Se il crimine viene commesso all'interno di una tribù, decide la controversia il capo tribù. Se invece, come più di frequente avviene, il colpevole e la vittima sono di due tribù diverse, allora si celebra una riunione dei capi, per la risoluzione della controversia. Si tratta di un momento di grande interesse, a cui malauguratamente non ho mai avuto occasione di prendere parte: la “palabra”⁸.

La riunione dei capi tribù si celebra “sotto l’albero”. Prendono la parola nell’ordine il capo della tribù della vittima, il capo della tribù del presunto colpevole, i testimoni. Dopodiché inizia la discussione tra gli altri capi tribù, che arrivano al verdetto di innocenza o colpevolezza, fissando la pena prevista dal regolamento consuetudinario. La giustizia tradizionale afar prevede altresì un sistema che assicura l’effettivo pagamento della sanzione applicata. Se la persona riconosciuta colpevole non ha il denaro sufficiente a pagare la pena, si prendono i suoi animali. Se costui non è nemmeno in possesso di animali, paga la tribù.

Il regolamento giuridico *xinto* è un regolamento flessibile. Le pene previste per ciascun tipo di reato possono infatti essere addolcite, a seconda delle condizioni del reo, dei legami di famiglia e di comunità, e di altri fattori. Nelle riunioni dei capi tribù accade sovente che qualcuno prenda le difese del colpevole; per esempio se si conosce che il colpevole non possiede la somma da pagare, e si teme una rappresaglia della tribù contro di lui, si può facilmente decidere di dimezzare la pena. La preoccupazione principale rimane sempre non tanto la punizione del colpevole, quanto la salvaguardia dell’armonia del gruppo. La riunione dei capi tribù avviene alla presenza della comunità; tutti gli uomini sono invitati ad assistere, ed anche i bambini. Lo svolgimento della discussione diventa così un momento di insegnamento e perpetuazione della tradizione giuridica afar, e di trasmissione e consolidamento dei valori fondativi del gruppo.

⁸ «Presso gli Afar, come si diceva, vi sono riunioni frequenti, ma la loro frequenza non impedisce di prolungarle per interminabili “palabre”» (F. Jousseume, *Impressions de Voyage en Apharras*. Anthropologie, Philosophie, Morale d’un peuple errant berger et guerrier, Librairie J.B. Baillièere et Fils, 1914, Paris, p. 330).

Bibliografia

- Coubba A., *Les Afars. De la préhistoire à la fin du XV siècle*, Harmanattan, Paris, 2004.
- Chailley M., *Notes sur les Afar de la région de Tadjoura*, Société d'études de l'Afrique Orientale, Djibouti, 1980.
- Chedeville E., *Quelques faits de l'organisation sociale des Afars*, Africa XXXVI, 2, avril 1966.
- Dilleyta M., *Les Afar et la fin du nomadisme*, Politique Africaine, 34, 1989, pp. 51-62.
- Guedda M., *L'organisation sociale Afar (Le cas de la population de Mont Goda)*, mémoire de DEA, 1981, Université de Paris.
- Jousseau F., *Impressions de Voyage en Apharras. Anthropologie, Philosophie, Morale d'un peuple errant berger et guerrier*, Librairie J.B. Baillièrre et Fils, 1914, Paris.
- Le Roy E., *Le jeu des lois. Une anthropologie «dynamique» du Droit*, L. G. D. J. (Librairie générale de droit et de jurisprudence), Paris, 1999.
- Lewis M., *Peoples of the Horn of Africa. Somali, Afar and Saho*, International African Institute, London, 1955.
- Morin D., *Dictionnaire historique afar (1288-1982)*, Karthala, Paris, 2003
- Soule H., *La procédure du règlement du crime de sang chez les Afars*, Boullletin de l'A.D.E.N., 3, 1995, pp. 20-23.
- Thompson V., R. Adloff, *Djibouti and the Horn of Africa*, Standford University Press, Standford, 1968.
- R. Verdier, *Premieres orientations pour une antropologie du droit*, in AA.VV., «Droit et cultures», Cahiers du centre de recherche de l'U.E.R. de sciences juridiques, Université de Paris-X-Nanterre, 1, 1981, pp. 5-22.

Gli Afar. Note a margine di una esplorazione antropologico-giuridica.

Monica Raiteri¹

Angelo Pittaluga's account focuses on the unchangeable social cohesion among Afar and on the reasons that explain the social and legal system resilience of a community subjected in the past to several colonial rules that had influenced the political development of the Horn of Africa regions. According to Raiteri's belief this resilience has to be also scrutinized from a neo-institutionalist view. Further issue is the undeniable primacy of the indigenous legal system of conflict management over the state court systems, whose decisions have been proving to be ineffective up to the point that jurisdictions themselves uphold the use of symbolic Afar customary practices.

La coinvolgente ed apprezzata presentazione di Angelo Pittaluga testimonia il suo impegno civico e la sua predisposizione per il tema affrontato. I due aspetti non sono disgiunti: il primo gli consente infatti di avvalersi di metodi di ricerca altrimenti difficilmente implementabili in ambito socio-antropologico.

Si pongono in tal modo solide ed indispensabili premesse perché sull'argomento ancora poco esplorato dell'organizzazione sociale degli Afar² e dei loro metodi di gestione dei conflitti³ possano

¹ Monica Raiteri è professore ordinario di *Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale* all'Università degli Studi di Macerata, dove presiede i corsi di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale e di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi alla persona. Dopo essersi a lungo dedicata all'analisi del sistema giudiziario, alla comunicazione istituzionale e ai rapporti tra diritto e regolazione oggi si occupa prevalentemente di analisi dei sistemi di *welfare*, di politiche sociali e dei loro rapporti con la devianza e le scienze criminologiche, oltre che del tema delle garanzie applicate ai diritti sociali. Sporadicamente si diletta ad esplorare temi delle scienze sociali apparentemente distanti dai suoi interessi, come in questo caso.

² Con l'eccezione di E. Chedeville, *Quelques faits de l'organisation sociale des Afar*, in «Africa», 1966, Vol. 36, pp. 175-196, di M. Guedda, *L'organisation sociale Afar (Le cas de la population de Mont Goda)*, in «Mémoire de DEA», Université de Paris, 1981 e del recente volume di B. Hundie, *Pastoralism, Institutions and Social*

finalmente essere superate talune ambiguità che hanno contrassegnato l'uso (effettivamente sporadico) del metodo etnografico⁴.

I fili conduttori dell'indagine sono essenzialmente due. Anzitutto le motivazioni della perdurante coesione dell'organizzazione sociale degli Afar a fronte di una frammentazione politica storicamente complessa: una divisione che, anziché erodere, ha ulteriormente consolidato il sistema sociale – ma anche il diritto consuetudinario – autoctono: “Esiste una dimensione socioculturale Afar completamente svincolata dalla storia. Nei millenni questa società ha affrontato alcune radicali trasformazioni, soprattutto la transizione da una società senza stato ad una società organizzata in sultanati”⁵. La seconda, e parallela, chiave di lettura è la resilienza

Interaction. Explaining the coexistence of conflict and cooperation in Pastoral Afar, Ethiopia, Shaker Verlag GmbH, 2008.

³ Su cui si vedano K.N. Getachew, *Among the pastoral Afar in Ethiopia: tradition, continuity and socioeconomic change*, Utrecht, International Books and OSSREA, Addis Ababa, 2001; Y. Tesfay-K. Tafere, *Indigenous Rangeland resource and Conflict Management by the North Afar Pastoral Groups in Ethiopia*, Drylands Coordination Group, Report No. 31, 2004, in <http://www.eldis.org>; K. Tafere, *Indigenous institutions of conflict resolution among the Ab'ala Afar of north-eastern Ethiopia*, Social Anthropology Dissertation Series No. 11, Addis Ababa, Addis Ababa University, 2006.

⁴ Ambiguità che per la verità non risultano comprovate, ma che non è difficile desumere, per esempio, dalla comparazione tra le cronache di viaggio degli “esploratori” e le loro stesse biografie. È il caso di Werner Munzinger che dopo aver documentato numerose perlustrazioni compiute nell'interno tra il 1854 e il 1863 e il viaggio compiuto tra gli Afar nel 1867 (*infra*, nota 6), nel 1875 venne trucidato dai Danakil (antico nome degli Afar, su cui cfr. G.B. Licata, *Assab e i Danachili: viaggi e studii*, Milano, F.lli Treves, 1885) presso il lago Assal insieme ai suoi uomini: all'epoca Munzinger non era più un esploratore impegnato in ricognizioni cartografiche, ma stava svolgendo incarichi politici e militari per conto dell'Egitto e della Francia.

⁵ A.M. Dilleyta, *Les Afar: la fin du nomadisme*, in «Politique Africaine», 1989, Vol. 34, pp. 51-62, p. 52. Traduzioni mie.

Secondo la tipologia weberiana del potere il sultanismo è espressione del potere patrimoniale, ossia di un potere tradizionale esercitato in virtù di un diritto personale assoluto che, per il tipo della sua amministrazione, si muove nella sfera dell'arbitrio svincolato dalla tradizione.

Nella cronaca di viaggio di L.M. Nesbitt, *From South to North Through Danakil*, in «Geographical Journal», 1929, Vol. 73, pp. 529-539, p. 538 è descritta la cerimonia della consegna del bastone del comando del Sultano di Aussa che avrebbe

del sistema tradizionale di gestione dei conflitti – ossia la sua tendenza a ripristinare le condizioni originarie dopo essere stato perturbato⁶ – a fronte della difficoltà di implementare un sistema giuridico formale e “moderno”, ma inadeguato a produrre decisioni efficaci (*infra*, § 2).

1. Organizzazione sociale e governo territoriale nel «triangolo Afar»

Il «triangolo Afar»⁷ – espressione che allude all’omogeneità etnica della popolazione insediata nel territorio⁸ – è una zona del Corno d’Africa che “include una ventina di grandi distretti la cui struttura politico-sociale accomuna due tipi di organizzazione: territoriale e tribale”⁹ distribuita tra Etiopia, Eritrea e Djibouti, divenuta strategicamente importante dal punto di vista geo-politico e commerciale “...non solo per le zone costiere del Mar Rosso, un fattore certamente avvertito dai detentori del potere nelle zone montuose interne”¹⁰ ma anche per le risorse naturali connesse all’intensa attività vulcanica e per i ritrovamenti archeologici di ominidi¹¹.

consentito alla spedizione di attraversare il territorio Afar senza pericoli anche al di fuori delle vie carovaniere.

⁶ Y. Tesfay-K. Tafere, *Indigenous Rangeland resource and Conflict Management by the North Afar Pastoral Groups in Ethiopia*, cit., p. 37.

Il lemma «resilienza» è mutuato dall’ecologia e dalla letteratura neoistituzionalista sulla gestione dei *commons*, o dilemmi sociali, tipici delle risorse collettive in assenza di diritti di proprietà o di criteri di prelievo che determinino una almeno potenziale esclusività. La dissipazione di risorse non rinnovabili e della resilienza dell’ecosistema fa emergere forme di povertà ecologico-ambientale.

⁷ J.A.W. Munzinger, *Narrative of a journey through the Afar Country*, in «Journal of the Royal Geographical Society of London», 1869, Vol. 39, pp. 188-232, p. 207.

⁸ K. Shehim-J. Seasing, *Djibouti and the Question of Afar Nationalism*, in «African Affairs», 1980, Vol. 79, No. 315, pp. 209-226, p. 223 osserva: “Gli Afar non sono dispersi in *enclaves* fra diversi gruppi etnici”.

⁹ A.M. Dilleyta, *Les Afar: la fin du nomadisme*, cit., p. 52.

¹⁰ K. Shehim, *Ethiopia, Revolution, and the Question of Nationalities: the Case of the Afar*, «Journal of Modern African Studies», 1985, Vol. 23, pp. 331-348, p. 332.

¹¹ Y.M. Yasin, *Political history of the Afar in Ethiopia and Eritrea*, in «Afrika Spectrum», 2008, Vol. 42, pp. 39-65, p. 42; J.W.K. Harris, *Cultural Beginnings: Plio-Pleistocene Archaeological Occurrences from Afar, Ethiopia*, in «African Archaeological Review», 1983, Vol. 1, pp. 3-31.

La narrazione di Pittaluga è incentrata sulla salda coesione dell'organizzazione sociale Afar. Tale capacità di aggregazione si fonda, anzitutto, su una radicata identità linguistica e culturale¹², storicamente avversata mediante politiche repressive e di assimilazione forzata dai regimi autoritari che si sono avvicendati nel Corno d'Africa come elemento di contrasto alla nascita dello stato-nazione¹³. In secondo luogo tale compattezza è garantita da un modello tradizionale di organizzazione comunitaria fondato sul valore sociale della cooperazione¹⁴, promossa mediante la gestione collettiva del bestiame e delle terre da pascolo¹⁵ e le reti di sostegno parentali, a cui sono assegnati compiti determinati¹⁶. Una terza spiegazione della coesione sociale risiede nel criterio decisionale dell'unanimità adottato dal consiglio degli anziani¹⁷ e nel controllo esercitato mediante l'irrogazione di sanzioni sociali da parte dell'intera comunità sull'implementazione delle decisioni e sulla violazione delle norme consuetudinarie, in modo da garantire la continuità del diritto tradizionale, dei valori di comunità e dell'autorità del *clan*¹⁸. Infine,

¹² Y.M. Yasin, *Political history of the Afar in Ethiopia and Eritrea*, cit., p. 42; T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, in <http://www.cprdhorn.org>, p. 4.

¹³ T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, cit., p. 6.

¹⁴ J. Davies-R. Bennett, *Livelihood adaptation to risk: constraints and opportunities for pastoral development in Ethiopia's Afar region*, in «Journal of Development Studies», 2007, Vol. 43, pp. 490-511.

¹⁵ D.W. Bromley, *Determinants of cooperation and management of local common property resources: discussion*, in «American Journal of Agricultural Economics», 1998, Vol. 80, pp. 665-68.

¹⁶ F. Flintan-S. Demlie-M. Awol-Z. Humed-Y. Belete-H. Lemma, *Study on women's property rights in Afar and Oromiya regions, Ethiopia*, Usaid, 2008, in <http://www.elmt-relpa.org>, p. 31.

¹⁷ F.W. Harbeson, *Territorial and Development Politics in the Horn of Africa: The Afar of the Awash Valley*, in «African Affairs», 1978, Vol. 77, n° 309, pp. 479-498, p. 483.

¹⁸ M. Padmanabhan, *Pastoral women as strategic and tactical agents in conflicts: negotiating access to resources and gender relations in Afar, Ethiopia*, in «Quarterly Journal of International Agriculture», 2008, Vol. 47, pp. 239-266.

T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, cit., p. 2 osservano: «Il *clan*, un gruppo di famiglie allargate, è la più importante unità politica e sociale nella cultura Afar. Tradizionalmente, il *clan* come organizzazione sociale costituisce un nucleo amministrativo che favorisce la cooperazione fra i suoi componenti per lo svolgimento di attività sociali. L'appartenenza al *clan* è

un importante sostegno di tale coesione è ascrivibile alle istanze etno-nazionaliste che, a partire dagli anni Venti del Novecento, hanno mirato alla costituzione di una unione politica Afar¹⁹.

Gli elementi enucleati mostrano la secolare opposizione di questa etnia nomade dedita alla pastorizia ad ogni tentativo di ingerenza: una ostilità che ha costretto gli invasori ad instaurare nei suoi confronti modalità di coesistenza, e non di prevaricazione²⁰.

Analogamente Harbeson osserva: “l’interesse primario degli Afar consiste nella conservazione dell’integrità dei loro alpeggi e delle istituzioni sociali e politiche alla base delle loro pratiche pastorali”²¹.

molto sentita. Le questioni che riguardano i componenti di un *clan* sono discusse e decise collegialmente sotto la guida dei suoi *leaders*”.

¹⁹ T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, cit., pp. 2, 4 e 7; K. Shehim-J. Searing, *Djibouti and the Question of Afar Nationalism*, cit.; K. Shehim, *Ethiopia, Revolution, and the Question of Nationalities: The Case of the Afar*, cit.

²⁰ A.M. Dilleya, *Les Afar: la fin du nomadisme*, cit., pp. 53-56.

J.A.W. Munzinger, *Narrative of a journey through the Afar Country*, cit., p. 217 riferisce: “Gli Afar sono pastori nomadi che non hanno mai intrapreso l’agricoltura. Tuttavia la popolazione insediata lungo le zone costiere si dedicò al commercio esportando via mare burro e *djerid* e importando sorgo, datteri e stoffe”.

Le trasformazioni dei diritti di proprietà sono interpretate come indicatori del mutamento sociale da B. Hundie, *Property rights changes among Afar pastoralists of Ethiopia*, in «Quarterly Journal of International Agriculture», 2008, Vol. 47, pp. 121-144 e B. Hundie-M. Padmanabhan, *The Transformation of the Afar Commons in Ethiopia: State Coercion, Diversification and Property Rights Change among Pastoralists*, CAPRI Working Paper No. 87, 2008, <http://www.capri.cgiar.org>, ma si veda anche l’ormai classico J. Ensminger-A. Rutten, *The political economy of changing property rights: Dismantling a pastoral commons*, in «American Ethnologist», 1991, Vol. 18, pp. 683-699. B. Hundie-M. Padmanabhan, *The transformation of the commons: coercive and non-coercive ways*, 2008, in <http://www.capri.cgiar.org/wp>, p. 9 esaminano invece gli effetti distributivi delle trasformazioni dei diritti di proprietà.

Alla resistenza politica e culturale richiamata nel testo non sono estranei l’iniquità del sistema di distribuzione delle terre coltivabili vigente nell’Etiopia pre-rivoluzionaria, descritto da F.W. Harbeson, *Territorial and Development Politics in the Horn of Africa*, cit., p. 482, né il mancato riconoscimento dell’arcaico sistema di gestione delle terre da pascolo, considerate beni collettivi gestiti mediante norme consuetudinarie, descritto da T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, cit., p. 8.

²¹ L’osservazione di Harbeson trova corrispondenza in J.A.W. Munzinger, *Narrative of a journey through the Afar Country*, cit., p. 219: “Fino ad oggi abbiamo constatato che questa popolazione è priva di qualsiasi cultura, e probabilmente anche la sua conoscenza di Dio è superficiale. Formalmente gli Afar sono

In tal modo egli sintetizza le ragioni che in Etiopia hanno indotto gli Afar a sviluppare un rapporto ambivalente e di scarsa partecipazione al processo di modernizzazione rurale²² e a Djibouti, intorno agli anni Cinquanta del Novecento, ad avviare un lento e forzoso processo di inurbamento²³.

Il divario tra compattezza dell'organizzazione sociale Afar e parcellizzazione tra diversi sistemi politici – “Comunità pastorali di grandi dimensioni come i Boran, i Somali o gli Afar furono disperse tra gli stati-nazione coloniali e conseguentemente coinvolte nelle diverse arene politiche dell'Etiopia e degli stati limitrofi”²⁴ – probabilmente attenuata dall'antica esigenza dei territori del Corno d'Africa di garantirsi l'accesso al mare²⁵, costituisce una interessante specificità da indagare ulteriormente.

Una tesi consolidata attribuisce il presunto indebolimento del sistema tradizionale Afar alla modernizzazione imposta dall'amministrazione etiopica poiché “[A] partire dal 1991 il federalismo etnico ed altre politiche pubbliche hanno prodotto stili di

musulmani, ma per quanto riguarda la religione manifestano nei confronti di Dio la stessa indifferenza che riservano al Sultano sulle questioni politiche: pur riconoscendo entrambi, non sono devoti a nessuno dei due”.

²² F.W. Harbeson, *Territorial and Development Politics in the Horn of Africa*, cit., pp. 479-498, pp. 480-1, 485-6.

²³ La finalità dell'insediamento urbano degli Afar, che, come documentano T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, cit., p. 2 ha riguardato soltanto il 9% della popolazione, fu unicamente l'avviamento all'istruzione delle giovani generazioni, che potevano disporre delle infrastrutture di cui i francesi avevano dotato la città con l'obiettivo di promuovere la sedentarizzazione della popolazione nomade. Incidentalmente va osservato che tale obiettivo esprimeva un intento paternalistico, e non preludeva in alcun modo ad una integrazione degli Afar nell'amministrazione coloniale.

A.M. Dilleyta, *Les Afar: la fin du nomadisme*, cit., p. 60 osserva: "occorre sottolineare che il nomade, anche se sedentarizzato, continua a conformarsi ad un potere consuetudinario garante di istituzioni che producono coesione e giustizia".

²⁴ T. Hagmann-A. Mulugeta, *Pastoral conflicts and state-building in the Ethiopian lowlands*, in «Afrika Spectrum», 2008, Vol. 43, pp. 19-37, p. 22.

²⁵ Cfr. K. Shehim-J. Searing, *Djibouti and the Question of Afar Nationalism*, cit., pp. 210-211 sulla politica coloniale francese a seguito dell'apertura del canale di Suez e p. 214 sui rapporti tra l'Etiopia e Djibouti aventi ad oggetto le infrastrutture, su cui anche T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, cit., p. 12.

vita semi-sedentari fondati su confini territoriali più stabili e meno flessibili”²⁶.

Da un lato questa tesi appare disattesa dall’evidenza empirica della resilienza del sistema giuridico e sociale Afar (su cui *infra*); dall’altro lato occorre far risalire le ragioni del dualismo tra omogeneità sociale e suddivisione politica all’epoca del colonialismo e al successivo sviluppo politico dei territori del Corno d’Africa.

L’ipotesi che propongo ad Angelo Pittaluga di approfondire è la possibilità di ricollegare la persistente coesione sociale, apparentemente insensibile al disgregamento del territorio Afar tra Etiopia, Eritrea e Djibouti, alle dominazioni coloniali della seconda metà dell’Ottocento (marginale appare invece l’antecedente secolare predominio costiero ottomano), tra cui quella italiana, e alle relative architetture geopolitiche.

Da questa angolazione talune ambiguità insite nella sovranità coloniale italiana – come il controverso ruolo di mediazione svolto dal missionario Giuseppe Sapeto nell’acquisto della base marittima di Assab per conto della società Rubattino (1869) e nella successiva vendita al governo italiano (1882) – emergono, per esempio, dalle cronache di viaggio dei naturalisti Doria e Beccari, che documentano la presenza e l’inequivocabile atteggiamento militarista del governo italiano in un periodo che precede sia l’acquisto di Assab, sia l’occupazione di Massaua (1885):

Nel Novembre del 1879 il R. Governo inviava due bastimenti da guerra per proteggere l’impianto della fattoria commerciale della Società Rubattino nella Baja di Assab. Noi, in compagnia del Prof. Sapeto, c’imbarcammo sulla R. Corazzata «Varese» che di conserva col R. Avviso «Ischia» doveva compiere questa importante missione, sotto gli ordini del Comandante C. De Amezaga. [...]. Raggiunta nuovamente la nostra nave a Suez, si lasciò quella rada il 16 Dicembre per dirigerci ad Assab dove il «Messina» della società Rubattino ci aveva preceduti carico di carbone. [...] Partiti il giorno dopo da Massaua si giungeva il 25 in Assab e dopo

²⁶ Il federalismo etnico trova corrispondenza nel diritto di autodeterminazione descritto da T. Hagmann-A. Mulugeta, *Pastoral conflicts and state-building in the Ethiopian lowlands*, cit., pp. 24-26; Y.M. Yasin, *Political history of the Afar in Ethiopia and Eritrea*, cit., pp. 45 e 60-61; D. Turton, *Ethnic federalism: the Ethiopian experience in comparative perspective*, Oxford, James Currey, 2006; K. Mengisteab, *Ethiopia’s Ethnic Based Federalism: 10 years later*, in «African Issues», 2001, Vol. 29, pp. 20-25.

poche ore la bandiera italiana sventolava sul Capo Lumah. [...] Durante questo secondo nostro breve soggiorno nella nascente fattoria italiana, si fece una escursione al vicino villaggio di Margable... [...] Benché lo scopo principale di questo rapidissimo viaggio, non fosse quello di radunare collezioni di Storia Naturale, pure cercammo di utilizzare i ritagli di tempo che ci rimanevano liberi...²⁷.

2. Gli Afar e la giustizia tra tradizione e modernità

Angelo Pittaluga ha tratteggiato alcuni rituali per la risoluzione dei conflitti (il cui carattere simbolico consolida ulteriormente la coesione sociale) e diverse componenti strutturali del diritto consuetudinario Afar: la pratica della mediazione, le garanzie che assicurano l'efficacia delle decisioni, il superamento della concezione retributiva e la certezza della pena, la rilevanza della vittima. Tali aspetti, che si collocano in un contesto di responsabilità collettiva della comunità per i reati commessi coerente con il modello di organizzazione sociale prima descritto, ci appaiono incredibilmente “moderni”.

Qui offrirò una sintetica ricostruzione, e qualche ulteriore osservazione, limitatamente al secondo tema.

Innanzitutto occorre delineare i rapporti tra il sistema sociale e giuridico tradizionale – in realtà, come riferisce Pittaluga, articolato in due sottosistemi: lo strutturato diritto consuetudinario *Mad'aa* amministrato dal Sultano, al quale sono anche devolute decisioni discrezionali nel caso di difformità delle norme consuetudinarie delle grandi tribù²⁸, e il diritto *Xinto* amministrato dai capi tribù – e il sistema della giurisdizione statale.

Tali sistemi non sono antagonisti: non solo “gli apparati dello stato moderno quali le forze dell'ordine e le giurisdizioni svolgono un ruolo marginale nella risoluzione dei conflitti che emergono

²⁷ *Viaggio ad Assab nel Mar Rosso, dei signori G. Doria ed O. Beccari con il R. Avviso Esploratore dal 16 Novembre 1879 al 26 febbraio 1880*, in «Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria», Genova, 1881, Vol. 16, pp. 523-524, ora in <http://research.amnh.org>. Corsivi miei.

²⁸ Si noti che Max Weber definisce la discrezionalità che caratterizza la giustizia di cadì “un ostacolo molto sensibile allo sviluppo del capitalismo”.

nell'ambito della società Afar²⁹, ma lo stato, incentivando l'uso dei meccanismi tradizionali di gestione locale dei conflitti profondamente radicati nelle norme sociali, "insidia e al contempo rigenera i poteri fondati sulla tradizione delle comunità pastorali"³⁰.

Questo assetto è certamente riconducibile alla flessibilità della pratica della mediazione che caratterizza i procedimenti per la risoluzione dei conflitti entro il contesto fortemente strutturato del diritto consuetudinario Afar: una duttilità che in alcuni casi sconfinava in una sorta di particolarismo giuridico che, da un lato, corrisponde ad una complessa tipologia di diritti e, dall'altro, si riflette sulla tipizzazione della sanzione³¹. In tal modo si persegue un duplice obiettivo: sostenere la coesione sociale, ma anche connotare politicamente l'essenziale ruolo di intermediazione svolto dai capi tribù tra la tradizione e lo stato "moderno", che in tal modo si incunea nella società Afar.

Una seconda interpretazione della coesistenza tra i due sistemi – ma in sostanza della separazione, e della preminenza del sistema autoctono su quello statale – è riconducibile alla funzione di controllo sociale che il primo esercita in modo tale da dispensarne lo stato.

Un ultimo rilievo riguarda il differenziale di efficacia delle (per la verità infrequenti) decisioni giurisdizionali in tema di risoluzione dei conflitti – che "normalmente non tengono conto del contesto extragiudiziario degli Afar, per i quali l'affidamento della stabilità e dell'intensità delle relazioni sociali è spesso basilare"³² – e delle decisioni adottate secondo le norme consuetudinarie.

Queste ultime implicano l'allontanamento dalla concezione retributiva della pena per privilegiare, *in prospettiva*, l'obiettivo della salvaguardia della continuità di relazioni sociali solide nell'ambito della comunità (la quale assume collettivamente la responsabilità derivante dal reato). Per promuovere tale obiettivo le decisioni sono assistite da sanzioni sociali che possono giungere fino a decretare

²⁹ T. Berhe-Y. Adaye, *Afar. The impact of local conflict on regional stability*, cit., p. 7 e 11.

³⁰ T. Hagmann-A. Mulugeta, *Pastoral conflicts and state-building in the Ethiopian lowlands*, cit., p. 26.

³¹ F. Flintan-S. Demlie-M. Awol-Z. Humed-Y. Belete-H. Lemma, *Study on women's property rights in Afar and Oromiya regions, Ethiopia*, cit., p. 29.

³² Y. Tesfay-K. Tafere, *Indigenous Rangeland resource and Conflict Management by the North Afar Pastoral Groups in Ethiopia*, cit., p. 38.

l'ostracismo nei confronti di coloro che (raramente) si oppongono alle procedure del diritto autoctono o mostrano di non condividerne gli esiti.

DIRITTO E CINEMA. LA CENSURA CINEMATOGRAFICA IN ITALIA

F. Giuseppe Racanelli¹

Il presente contributo è la presentazione del mio progetto di ricerca per il dottorato *Treves*, che vede come tema centrale il fenomeno della censura cinematografica in Italia, quindi il rapporto tra diritto e cinema nella misura in cui si è caratterizzato in termini censori.

L'idea di partenza è quella di descrivere, analizzare e valutare i problemi, le disfunzioni ed i paradossi che l'applicazione della normativa censoria ha portato all'interno del sistema giuridico e più in generale nella società nel suo complesso.

Oggetto di analisi sarà la normativa censoria di natura pubblicistica (unico caso di controllo preventivo di manifestazione del pensiero presente nell'ordinamento italiano), penalistica e giurisprudenziale, ma soprattutto la sua pratica applicazione in relazione ai singoli casi, ossia alle opere cinematografiche sottoposte al vaglio censorio.

Dal punto di vista teorico, questo progetto di ricerca si inserisce nel movimento di "*Law and Cinema*" e quindi nel più vasto movimento "*Law and the Humanities*", che analizza e studia il rapporto tra diritto e cinema e più in particolare l'osservazione del sistema giuridico da una angolazione cinematografica. Prospettiva, quest'ultima, non solo molto suggestiva, ma anche preziosa e necessaria per la rilevazione del rapporto tra diritto e società e come la società osserva e percepisce l'intero sistema giuridico e le norme.

Va tenuta ben presente l'ormai ampia e crescente diffusione degli studi scientifici sul rapporto tra diritto e cinema: questo avviene in particolare negli U.S.A., ove "*Law and Literature*" è una disciplina consolidata da più di un secolo, in Francia, in Inghilterra (con interi

¹ Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari, con tesi in Sociologia del diritto dal titolo "Diritto e cinema. I film di Pasolini e la censura". Dottorando di ricerca del dottorato internazionale *Renato Treves* in "Law and Society" presso l'Università Statale di Milano e collabora con la cattedra di Sociologia del diritto dell'Università di Bari. Attualmente, anno accademico 2009/2010, è studente del Master internazionale in Sociologia del diritto presso l'International Institute for the Sociology of Law" di Oñati, Spagna.

volumi del “Journal of Law and Society” dedicati a studi su questi temi²) e in Germania, ma che prende piede anche in Italia con la recente (ottobre 2008) costituzione della ISLL (Italian Society for Law and Literature). Vanno ricordati, inoltre, gli studi negli Stati Uniti sulla cultura giuridica popolare, ossia quel filone di ricerca denominato *Law and Popular Culture*, che, a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso, ha per oggetto l’analisi del rapporto tra diritto e cultura popolare e che vede tra i suoi massimi esponenti Lawrence M. Friedman³. In specifico, *Law and Popular Culture* è una prospettiva teorica che raggruppa diversi studi che si occupano di esaminare il modo in cui vengono trasmessi dai diversi mass media i messaggi sul diritto e sugli operatori del diritto, ivi compresi numerosi lavori che specificamente si occupano di *Law and Film*.

Allo stato dell’arte, vi sono due principali declinazioni del movimento “Law and Literature”, ossia:

- *Law in Literature*, che osserva e studia le informazioni giuridiche fornite dalle fonti letterarie (romanzi, tragedie, poemi, film etc. etc.);
- *Law as Literature*, approccio che si avvale di metodi e pratiche teoriche di critica letteraria come strumenti di analisi di testi giuridici allo scopo di mettere in dubbio i canoni tradizionali dell’interpretazione giuridica. In quest’ambito si giunge ad avvalersi degli strumenti propri della critica ermeneutica per esaminare il diritto come un processo di interpretazione e ad analizzare, ad es., la sentenza giuridica come procedimento ricostruttivo-narrativo.

Nel presente progetto di ricerca ciò che si propone, come approccio teorico, è un nuovo filone di ricerca nell’ambito “Law and Literature”, che riguarda l’osservazione della letteratura in senso lato e del cinema in particolare da una angolazione giuridica. In altri termini, come il diritto ha osservato il cinema e quali misure ha adottato rispetto a questo, sulla scorta di quanto fatto da Richard A. Posner quando ha parlato di *regulation of literature by law* nel suo “*Law and Literature. A Misunderstood Relation*”⁴.

In Italia del rapporto tra diritto e cinema si è occupata, tra i pochi, Lucia Bellucci nel suo “*Cinema e aiuti di stato nell’integrazione*

² Cfr. *Journal of Law and Society*, vol. 28, n. 1, 2001.

³ Cfr. L. M. Friedman, “Law, Lawyers and Popular Culture”, *Yale Law Journal*, 8, 1989 pp. 1579-1606.

⁴ Posner R.A., *Law and Literature. A Misunderstood Relation*, Harvard University Press, 1998.

europa. *Un diritto promozionale in Italia e in Francia*⁵, in una prospettiva che analizza questo rapporto guardando alla funzione promozionale, di bobbiana memoria, che il diritto ha svolto in quest'ambito; ciò che si propone in questo progetto di ricerca, di converso, attiene alla funzione repressiva esercitata dal diritto rispetto al cinema.

Il tema della censura cinematografica è stato affrontato quasi esclusivamente dalle scienze costituzionalistiche e penalistiche, mentre l'approccio che qui si offre è tipicamente sociologico-giuridico.

Non mancano, tuttavia, pur se decisamente pochi, studi intorno a questo tema e più in generale intorno al rapporto tra libertà d'espressione ed il simmetrico diritto al rispetto da prospettive sociologico-giuridiche e filosofico-giuridiche. Vanno menzionati, nell'ordine, il lavoro di Richard Abel "Speech and respect"⁶ ed il saggio di Alessandro Baratta "Stato sociale e libertà dell'arte"⁷.

Il volume di Abel, nello specifico, è particolarmente stimolante e ricco di spunti per un lavoro di ricerca su questo tema. Nel suo lavoro Abel, con un punto di vista originale, critica le due contrapposte strategie giuridiche con cui viene affrontato dallo stato il problema della regolamentazione della libertà d'espressione, parlando da un lato di "miseria del libertarismo" e dall'altro di "eccesso di regolamentazione statale", in quanto entrambe sostanzialmente illusorie e non risolutive del problema.

La questione è molto delicata, essendo un (imbarazzante) caso di conflitto fra diritti umani, o fondamentali⁸.

Nel presente progetto di ricerca ci si vuole innanzitutto discostare dagli approcci classici sul tema delle scienze costituzionalistiche e penalistiche, ponendosi così da una nuova prospettiva, "esterna" al

⁵ Bellucci L., *Cinema e aiuti di stato nell'integrazione europea. Un diritto promozionale in Italia e in Francia*, Giuffrè, Milano, 2007.

⁶ Abel R.L., *Speech and Respect*, Sweet and Maxwell, London, 1994, ed.it. *La parola e il rispetto*, a cura di V. Ferrari, trad. di M. C. Reale, Giuffrè, Milano, 1996.

⁷ Baratta A., *Stato sociale e libertà dell'arte. Profili filosofici, costituzionali e penali del concetto di arte in relazione all'osceno*, in Aa. Vv., *Legge penale e libertà di pensiero*, Cedam, Padova, 1966.

⁸ V. Ferrari, intr. a R. Abel, *op. cit.*, pp. XIV-XV.

sistema giuridico, prospettiva tipica della sociologia del diritto, modificando così i termini della questione.

L'ipotesi iniziale è basata sull'idea che non dovrebbero esistere limiti alla libertà di espressione cinematografica e che l'errore è stato quello di affidare al diritto una problematica che avrebbe dovuto rimanergli estranea, avendo questo un codice comunicativo assolutamente inconciliabile con l'espressione artistica, ivi compresa quella cinematografica. L'impressione è che molto spesso i precetti pubblicistici e penalistici e le massime giurisprudenziali, abbiano portato ad una confusione di codici comunicativi e di funzioni ed a paradossi: questo perché, ad una prima osservazione, pare che negli uffici delle commissioni di revisione delle opere cinematografiche e nelle aule dei tribunali si sia fatto coincidere il lecito con l'artistico e l'illecito con il non-artistico, "ingabbiando" la comunicazione artistica in schemi non suoi e portando, ad uno sguardo più attento, ad un processo di *de-differenziazione*.

In ogni caso va tenuto presente come la valutazione da una prospettiva giuridica di opere d'arte non può che essere configurata come un rischio della decisione giuridica. Rischio che appare non accettabile se non nei termini di arbitrarietà.

La ricerca si dovrebbe sviluppare in una parte teorica e in una parte di tipo analitico-interpretativo:

1) Per quanto attiene alla parte teorica, l'idea è quella di partire dai riferimenti citati ed operare una raccolta di materiale bibliografico sull'argomento, di tipo sociologico-giuridico, filosofico-giuridico e giuridico in senso stretto, ivi compreso il *corpus* normativo e la giurisprudenza. Contestualmente la raccolta comprenderà anche le pubblicazioni di altra natura sul tema censura e cinema e del materiale bibliografico di natura cinematografica, necessario per la "lettura" delle opere filmiche, in particolare di quelle che verranno prese in analisi nel lavoro.

2a) Per quanto attiene alla parte analitica, l'idea è quella in un primo momento di raccogliere il materiale cinematografico e giurisprudenziale.

La scelta delle opere cinematografiche cadrà su quelle pellicole che sono state maggiormente "bersagliate" dalla censura amministrativa e/o giudiziaria: l'attenzione si concentrerà in particolare sulle

pellicole emblematiche sotto l'aspetto del rapporto repressivo del diritto nei confronti del cinema (dinieghi di nulla osta, denunce, sequestri, condanne ecc.). La raccolta riguarderà i films dei grandi registi italiani e stranieri (come Fellini, Visconti, Bertolucci, Pasolini ecc ecc), ove è più difficile contestare il livello di "opera d'arte".

Contestualmente la raccolta riguarderà il materiale giuridico relativo alle pellicole prese in considerazione e quindi sia i provvedimenti amministrativi censori emanati dalle commissioni di revisione, che quelli giudiziari, ossia decreti sequestrativi, sentenze di condanna e di repressione di scene e battute all'interno dell'opera cinematografica.

2b) Successivamente si intende analizzare il materiale sia cinematografico che giuridico raccolto. Questa fase consisterà, a livello metodologico, in una *discourse analysis* seguendo in parte il procedimento utilizzato da Vincenzo Tomeo nella sua indagine riguardo al giudice sullo schermo⁹ e che pare essere un metodo particolarmente indicato per l'analisi delle diverse espressioni della cultura popolare, quindi anche delle opere cinematografiche (oltre che dei documenti giuridici). Questa fase, quindi, consisterà in una scomposizione dell'unità comunicativa in elementi più semplici (soggetti, sceneggiature, fermo immagine ecc.) da ricomporre successivamente. Lo stesso procedimento di analisi del contenuto riguarderà il materiale giuridico raccolto relativo a questi films.

Si cercherà, ad opera "scomposta", di concentrare l'attenzione sui principali segmenti che sono stati oggetto di valutazione giuridica e ritenuti "responsabili" della presunta oscenità o immoralità dell'opera cinematografica e, di riflesso, sulle decisioni giuridiche in merito.

L'approccio metodologico dell'analisi del contenuto che si intende utilizzare sarà essenzialmente qualitativo, in quanto permette un'interpretazione dei significati del materiale raccolto e analizzato e dei risultati della ricerca. (es. censura rispetto a scene di "sesso spinto", di nudi femminili o maschili, di scene particolarmente violente etc. etc.).

2c) In seguito, si procederà ad un raffronto del materiale cinematografico e giuridico, scomposto, analizzato, interpretato e

⁹ V. Tomeo, *Il giudice sullo schermo. Magistratura e polizia nel cinema*, Laterza, Roma-Bari 1973.

classificato per osservare cosa avviene quando il diritto, utilizzando gli strumenti che gli sono propri e la sua dicotomizzazione lecito/illecito, “legge” e valuta un’opera cinematografica, per stabilire se questa sia oscena, lesiva del buon costume, o addirittura sancire se è un’opera d’arte.

3) A questo punto si potranno osservare i risultati ottenuti a seguito di questo procedimento di ricerca, interpretarli e sistematizzarli, anche ai fini dell’elaborazione teorica.

Al termine di questa ricerca mi aspetto di confutare, oltre alle teorie sostenitrici della necessaria regolamentazione statale della libertà di espressione cinematografica, anche (e qui il terreno si fa indubbiamente più insidioso), le posizioni di Abel, quando parla di “miseria del libertarismo” e analogamente di Bobbio, che in proposito parlava di strategia libertaria come “male minore”¹⁰. L’analisi delle pellicole con il metodo descritto in rapporto alle decisioni giuridiche su queste, potrebbe dimostrare l’impossibilità per lo strumento giuridico di regolare con il suo rigido codice binario lecito/illecito, l’espressione artistica. Mi aspetto di rilevare, quindi, al termine della ricerca, l’arbitrarietà del diritto nel momento in cui impone vie obbligate tentando di incanalare, di forza, l’espressione umana.

Questa ricerca, inoltre, ha l’ambizione di rappresentare una sorta di presupposto per future ricerche nell’ambito “*Law and Cinema*”, non essendo possibile analizzare il diritto da una osservazione di secondo livello, come quella cinematografica, se prima non si è chiarito se il cinema può rappresentare tutto ed in ogni modo o, se no, cosa il cinema può o non può rappresentare.

¹⁰ Bobbio N., “Libertà dello spettacolo e libertà dello spettatore”, in *Cinema nuovo*, 1962, p. 351.

Caduta del “monopolio” della famiglia eterosessuale

Michele Bellomo¹

Over the last decades family has been object of many evolutions and consequently the laws currently in force within our normative picture are not longer solely concerned with married couples and terminate with norms regulating divorce and the children’s welfare, but are also concerned with social politics, economics and so on. This judicial decision, more than anything else, is a question of interpretation made by those who apply the law on a daily basis and these interpretations are inevitably underpinned by their own system of values and beliefs. An element of novelty in the evolution of family is the fact that in the daily language the term family is often used not only to describe married couples, but also unmarried ones (be they heterosexual or homosexual). In many countries this tendency has been recognised by and consequently reflected in national laws. Unfortunately, this is not the case with Italy where the national jurisprudence has had to fill in blank areas left by the total inactivity of the Italian government and provide some sort of legal recognition, even if limited in its scope, to those couples who choose not to base their union on marriage. In fact, some interesting “pilot trials” who eventually could lead to an official recognition of marriage by gay couples also are just about to start in Italy.

La prima codificazione dei rapporti familiari nell’Italia post-unitaria la troviamo nel Codice Pisanelli (1865); essa restò sostanzialmente immutata fino al periodo fascista (salvo un intervento legislativo nel 1919 per l’abolizione dell’autorizzazione maritale, cui si faceva spesso riferimento per negare alla donna i diritti politici), durante il quale trovò una sistematica disciplina nel Codice Rocco del 1942.

¹ Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Foggia, Dottorando di Ricerca in Filosofie e teorie sociali contemporanee presso l’Università degli Studi di Bari. Collabora presso la Cattedra di Sociologia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. michelebellomo@fastwebnet.it

La famiglia diventò un istituto “sociale e politico”. Si rafforzò l'autorità del marito-padre, si subordinò l'interesse familiare a quello nazionale. Il codice resterà in vigore anche nei primi decenni della nostra vita repubblicana, in quanto le parti relative alla famiglia furono modificate solo con la legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla “riforma del diritto di famiglia”.

Se si analizza l'attuale legislazione italiana in materia di famiglia, è subito evidente che non si riferisce più soltanto al diritto di famiglia propriamente detto, alle norme riguardanti divorzio, separazione, affidamento dei figli, adozione, ma riguarda anche le politiche sociali, economiche e finanziarie, il sistema di sicurezza sociale, comunemente denominato *welfare* e complementariamente le norme che disciplinano il lavoro.

Le leggi sulla famiglia (più corretto sarebbe parlare oggi di famiglie al plurale, vista l'evoluzione che questo istituto ha avuto soprattutto negli ultimi decenni) non si rivolgono più solo alle famiglie costituite attraverso il contratto matrimoniale e non si esauriscono con le sole norme scritte. Quest'ambito giuridico, più di altri, è il prodotto delle interpretazioni di chi lo applica e queste interpretazioni sono, più che in altri ambiti, connotate, più o meno implicitamente, dalle convinzioni, dai modelli culturali, dai valori degli interpreti, sia perché molte delle norme sono in realtà “norme in bianco” (per esempio “l'interesse del minore”), o generiche, sia perché riguardano un campo di relazioni e di problemi in cui tutti, in qualche modo, ci sentiamo direttamente coinvolti.

Uno dei più rilevanti elementi di novità, nell'evoluzione della famiglia, è costituito dalle “unioni di fatto”, termine ormai utilizzato anche nel linguaggio quotidiano per identificare le famiglie non coniugate e che abbraccia un insieme di realtà umane molteplici ed eterogenee, aventi come elemento comune quello di consistere in convivenze di natura affettiva in assenza di matrimonio.

Le convivenze ritardano o sostituiscono l'impegno coniugale, alcune sono la conseguenza di una scelta precisa e consapevole, altre costituiscono una via obbligata, dovuta ad un vuoto normativo, quale quello derivante dall'asserita impossibilità per le coppie omosessuali di contrarre matrimonio.

In quest'ambito, una particolare attenzione andrebbe rivolta a quelle donne che vogliono diventare madri, senza rinunciare alla

propria identità lesbica² e che richiedono, sempre più apertamente e pubblicamente, la legittimazione e il riconoscimento sia genitoriale che della relazione-famiglia costruita con la propria compagna: tale rivendicazione raffigura, infatti, un atto dirompente rispetto alla concezione classica di maternità-famiglia ed evidenzia le sfide che l'identità omosessuale contemporanea pone alle teorie e alle forme stesse di definizione dell'identità sessuale.

Le leggi, approvate nei diversi continenti e nei diversi Stati aventi per oggetto il riconoscimento delle coppie di fatto³, non sono tra di loro uguali, ma tutte prevedono che, con la registrazione presso gli uffici preposti, queste coppie acquistino, *in toto* o in parte, i doveri e i diritti che hanno le famiglie unite in matrimonio: il dovere reciproco di cura, il diritto di estensione dell'assistenza sanitaria per il partner che non gode di tale assistenza, quello di prendere il cognome del partner o di combinare i due cognomi, quello di subentrargli nell'affitto della casa comune in caso di morte, nonché il diritto di successione e di reversibilità della pensione.

I dati⁴, di cui siamo in possesso, attestano che sono soprattutto le coppie di fatto omosessuali a utilizzare le nuove norme, richiedendo, ove è possibile, la registrazione della loro unione.

Il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge sulle *partnership* registrate è stato nel 1989 la Danimarca. A seguito di questa legge le coppie godono degli stessi diritti delle coppie sposate in materia di alloggi, pensioni, immigrazione e adozione.

Nel mondo gli Stati, che riconoscono i matrimoni omosessuali e li equiparano a quelli eterosessuali, sono la Svezia, l'Olanda, il Belgio, la Spagna, la Norvegia, il Canada, la Repubblica del Sud Africa e il Portogallo.

Numerose sono le proposte di legge depositate in Parlamento in Italia per una disciplina delle coppie di fatto, ivi comprese quelle omosessuali, che hanno cercato invano una maggioranza che le sostenesse. Ricordiamo i PACS (Patto civile di solidarietà, modello francese), l'Unione Registrata (modello di matrimonio all'olandese), i DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi), per finire ai DiDoRe (Diritti e doveri *di* reciprocità dei conviventi), proposta avanzata nel 2008 dai ministri Brunetta e Rotondi e che non ha mai

² www.listalesbica.it

³ Cfr. www.arcigay.it

⁴ Cfr. www.ilga.it

visto una discussione in Consiglio dei ministri o nelle commissioni parlamentari preposte a causa dell'ostruzionismo sin dalla sola fase di proponimento da parte della maggioranza del Governo Berlusconi.

Di fronte alla totale incapacità di decidere ovvero alla dolosa inerzia da parte del legislatore nazionale la giurisprudenza ha dovuto colmare, sempre più spesso, ampie zone di vuoto normativo, rifacendosi a quelle norme che riconoscono sia pur limitati diritti alle coppie di fatto e, comunque, una qualche rilevanza giuridica alla convivenza "*more uxorio*".

In questo quadro normativo e giurisprudenziale, forse proprio a causa dell'inerzia ed insensibilità dimostrata dal legislatore nazionale ed al fine di cominciare comunque a smuovere le acque, sono state avviate alcune "cause pilota" per il riconoscimento della possibilità di contrarre o vedere riconosciuto il proprio matrimonio da parte di coppie omosessuali nell'attuale stato della legislazione nazionale.

Una delle prime coppie che in Italia ha sollevato il problema legato al riconoscimento del matrimonio omosessuale, contratto in uno stato membro, e alla libera circolazione tra gli Stati dell'Unione europea, è quella formata dai signori A. G., nato in Italia, e M. O., nato in Venezuela, entrambi di sesso maschile che in data 1° giugno 2002, contraevano matrimonio civile a L'Aja (Olanda), essendo ivi consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In ultima istanza i ricorrenti presentavano reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che lo rigettava con decreto del 13 luglio 2006. La Corte osservava che, "mancando a livello europeo ed extraeuropeo una disciplina sostanziale comune e cogente delle unioni di tipo coniugale tra persone dello stesso sesso, non si può prescindere dall'esaminare la corrispondenza dei modelli normativi liberamente scelti nei vari Stati agli istituti dell'ordinamento nazionale, non potendo attuarsi attraverso la forzosa esportazione delle scelte operate da altre comunità nazionali il riconoscimento di nuove realtà di tipo familiare che deve trovare ingresso nella sede e nelle forme istituzionali proprie".

Esito diametralmente opposto ha sortito il ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Venezia in data 17 ottobre 2008 ed iscritto al n. 2197/2008 R. G. V. G.

Il Tribunale di Venezia ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis, nella parte in

cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con agli artt. 2, 3, 29 e 117, 1° comma della Costituzione.

Il ricorso ai giudici veneziani è originato dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile del comune di Venezia di procedere alla richiesta di pubblicazione di matrimonio, presentata da una coppia omosessuale, in quanto ritenuta assolutamente illegittima e contraria all'ordine pubblico.

Il Tribunale, aveva rinviato il caso dinanzi alla Consulta, evidenziando le trasformazioni della società e dei costumi avvenuti negli ultimi decenni, che non consentono più di considerare tuttora vigente in modo monopolistico il modello di famiglia c. d. "normale", rappresentato dal matrimonio tra un uomo ed una donna, il cui fine essenziale è quello della procreazione, poiché accanto ad esso sono rinvenibili forme diverse di convivenza, che chiedono protezione e si ispirano, soprattutto nel caso delle coppie omosessuali, al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate.

Quanto innanzi delineato, impone alcune considerazioni in ordine ad almeno due diversi aspetti, che appaiono, però, tra loro strettamente correlati.

In primo luogo la riluttanza o l'incapacità del nostro legislatore nazionale di offrire soluzioni normative adeguate in riferimento al processo di ormai avanzata e ineluttabile evoluzione dell'istituzione familiare, non foss'altro che per fornire una qualche forma di tutela ai soggetti più deboli del rapporto, ovvero alle situazioni di più grave disagio e difficoltà nel normale evolversi delle convivenze affettive, appare apertamente in contrasto con la normativa europea e con gli stessi precetti costituzionali. Essa, inoltre, rischia di ingenerare esiti paradossali a causa della crescente mobilità delle persone nell'ambito dell'Unione europea.

Una coppia, regolarmente coniugata in base al diritto olandese o a quello spagnolo, dovrà essere considerata una semplice unione registrata in Germania o in Francia e un fenomeno giuridicamente irrilevante in Italia: così che, nel nostro paese, ad esempio, nessuno potrebbe impedire ad uno dei due coniugi di unirsi in matrimonio con un'altra persona, purché (ovviamente) di sesso diverso! Ci

troveremmo di fronte a quelli che, con un'espressione particolarmente felice, sono stati definiti "matrimoni claudicanti".

In secondo luogo, anche in questo caso, c'è da attendersi che possa aprirsi un'ulteriore tentazione a fare ricorso al c.d. "shopping legislativo": di fronte a legislazioni fortemente differenziate in riferimento a punti essenziali e particolarmente qualificanti della propria esperienza esistenziale; almeno chi è in condizione di poterselo permettere, potrebbe scegliere di ricorrere alla legislazione di quello Stato che offre soluzioni normative più conformi ai propri modelli di vita.

Così che potremmo avere, anche nell'ambito della stessa Unione europea, trasmissioni orientate anche dalle personali valutazioni sulla qualità della legislazione.

Infine, anche i più conservatori non possono non rendersi conto che la società va avanti e continua ad evolversi nonostante il diritto si ostini a frapporre tutti i possibili ostacoli ad una tale evoluzione.

Un diritto "arretrato" o, comunque, non in grado di osservare e descrivere la realtà sociale è un diritto inevitabilmente inutile e fortemente delegittimato. Né le lacune legislative impediscono ad altri ambiti del sistema giuridico di sopperirvi e farvi fronte in qualche modo (il recente caso Englaro è estremamente significativo da questo punto di vista). Solo che la mancanza di un riferimento legislativo accresce il rischio che le toppe, applicate dagli operatori del diritto ed in particolare dai giudici, non siano tutte della stessa qualità e della stessa fattura e la scelta, soprattutto in un settore "eticamente sensibile" (come ormai si suole dire), rischia di essere determinata dalle personali opzioni culturali, etiche e valoriali di questo o di quel giudice. Insomma si rischia che il cittadino si trovi di fronte ad una specie di lotteria e veda accolte le sue istanze in modo assolutamente difforme a seconda che possa presentare la sua domanda in questo piuttosto che in quell'altro ufficio giudiziario.

Anche in questo caso potrebbe aprirsi un fenomeno di quanto meno improprio "shopping giudiziario", in quanto qualunque avvocato avveduto sa bene come fare ricorso a più o meno facili espedienti, per incardinare la causa in una piuttosto che in un'altra sede giudiziaria.

Negli ultimi giorni la Corte Costituzionale con Sentenza 138/2010, ha deciso sulle questioni poste con ordinanze del Tribunale di Venezia e della Corte d'appello di Trento, in relazione

alle unioni omosessuali, dichiarando inammissibili le questioni stesse in riferimento agli artt. 2 e 117, I° comma, della Costituzione e infondate in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Tale sentenza offre molteplici punti di riflessione sui quali occorre un'analisi attenta ed approfondita.

La costruzione della paura: società, rischio e media

Arije Antinori¹

The current information system is characterized by the increasing of considerable presence of crime news. The author offers a first approach to understand and analyze the close relation between the present society, risk and media system. In particular he wants to explore the phenomenon named construction of fear in relation to crime newsmaking, reflecting upon the theories created by important social scientists as Anthony Giddens, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Robert Castel and Denis McQuail.

Il crimine, la cronaca “nera”, la paura, l’insicurezza ed il rischio continuano a riempire d’inchiostro le pagine dei nostri quotidiani, così come a saturare buona parte dell’intero *media system*. Con crescente frequenza sentiamo parlare di allarme sociale e di emergenze, ma andando ad analizzare i dati relativi ai tassi di criminalità, alla violenza ed alla conflittualità, si riscontra un aumento dell’insicurezza percepita, da parte dell’opinione pubblica, che è tuttavia attribuibile ad una informazione spesso irresponsabile nell’alimentare, con linguaggio violento e piuttosto stereotipato, le incertezze, le ansie, i timori e le angosce dei cittadini, così come rilevato nell’indagine condotta dal Censis nell’ambito del World Social Summit 2008². Il 20,4% degli intervistati, infatti, individua nei media la responsabilità di creare allarme sociale; mentre il dato addirittura si raddoppia, giungendo al 47,8%, relativamente alle interviste condotte ai soli abitanti di Roma. Oggi, nelle nostre città viviamo percependoci come potenziali vittime di una impalpabile violenza, subendo giorno dopo giorno la costante “vittimizzazione della paura³”, e riconoscendoci sempre più nello status collettivo di

¹ Dottorando di Ricerca in Criminologia applicata alle Investigazioni ed alla Sicurezza presso “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna in consorzio con “Sapienza” Università di Roma. Membro dell’Osservatorio sulla Sicurezza Nazionale istituito presso il Centro Alti Studi Difesa. E-mail: arije.antinori@uniroma1.it.

² Fondazione Roma & Censis (a cura di), *Paure globali*, Laterza, Bari, 2009.

³ Guido Vittorio Traviani, *Paura e criminalità dalla conoscenza all’intervento*, Franco Angeli, Milano, 2002.

vittima, “rappresentazione, non meramente una persona o qualcuno che ha sofferto per una calamità personale, sociale o fisica⁴”.

Da qui la decisione di proporre, con il presente lavoro, un percorso di interpretazione ed analisi dell’attuale relazione tra società, rischio e media nel processo di costruzione della paura, che affonda le radici nell’avvento della modernità. Con essa, infatti, si interrompe la linearità della storia che si frammenta esprimendosi in un continuo presente che raccoglie in sé le altre temporalità ma che si articola attraverso la discontinuità, scandita dal ritmo e dalla velocità del mutamento costituendo l’elemento di diversità tra la società contemporanea e quelle passate. L’estremo dinamismo della contemporaneità è dato, come affermato da Giddens, principalmente da tre fattori, quali la separazione del tempo e dello spazio, la disaggregazione dei sistemi sociali, ed il carattere riflessivo della modernità. In merito alla separazione delle categorie del tempo e dello spazio, vi è da precisare che mentre nel passato la socialità veniva spesa in un contesto ove spazio e tempo coincidevano, nell’individuazione di attività definite pertanto localizzate, con la modernità il luogo si separa “remotizzandosi” dal tempo. Ne consegue che lo spazio si svuota della propria identità e si attivano dei meccanismi di disaggregazione che producono l’accelerazione all’interno della modernità. Si può pertanto affermare che la compresenza di elementi e dimensioni proprie da un lato della località e dall’altro della globalità, segna la definitiva cesura con i modelli sociali precedenti, giungendo infine all’avvento di sistemi di organizzazione razionalizzata della vita moderna. Sempre secondo Giddens, il meccanismo di disaggregazione dei sistemi sociali è costituito da “l’enuclearsi dei rapporti sociali dai contesti locali di interazione e il loro ristrutturarsi attraverso archi di spazio-tempo indefiniti⁵” che operano secondo due distinte tipologie. Da un lato, si ha l’istituzione di sistemi esperti, fondanti sulla validità di un sapere esperto, e dall’altro, la creazione di emblemi simbolici che rappresentano i mezzi di interscambio tra i soggetti. Vi è da precisare che ognuno dei predetti meccanismi di disaggregazione necessita

⁴ Gabrio Forti e Marta Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine. Atti del Convegno “La rappresentazione televisiva del crimine”*, Unicatt - Unimib 2003, Vita & Pensiero, Milano, 2005.

⁵ Anthony Giddens, *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Bologna, 1994.

della fiducia riposta dagli individui nei propri simili e nei sistemi astratti. Il mutamento dinamico risulta in ultimo essere favorito dal carattere riflessivo della modernità. Secondo tale “riflessività”, i rapporti sociali sono ordinati di volta in volta sulla base delle acquisizioni di sapere effettuate. Da tener presente che, in tale ambito, il sapere non è più fondato su conoscenze certe quasi dogmatiche, ma si ridefinisce di continuo attraverso la messa in discussione di quanto già acquisito su base esperienziale. Secondo Giddens, tuttavia il superamento della modernità non è ancora avvenuto, anzi ci troviamo a vivere in una fase di “radicalizzazione della modernità”, in cui acquisisce notevole rilevanza la dimensione della sorveglianza, diretta o indiretta, posta in essere attraverso il controllo dell’informazione.

Il crescente senso di incertezza che pervade le società contemporanee, si contrappone alle prospettive di benessere che sembrano offrire il progresso scientifico grazie al costante aumento dell’utilizzo della tecnologia. Beck sostiene che vi sia un’intima relazione tra la produzione di ricchezza, beni di consumo scarsi e desiderabili, e quella di rischi, conseguenze della modernizzazione stessa. L’individuo che vive il suo tempo nella società del rischio, smarrisce ogni certezza, così come la capacità di programmare il proprio futuro, che paradossalmente si perde nell’infinita possibilità di scelta a propria disposizione. In tale contesto sociale caratterizzato dalla presenza del rischio, risulta fondamentale ridurre al minimo e/o annullare i rischi derivanti dal progresso tecnologico, senza tuttavia ritardare o addirittura impedire il processo di modernizzazione. Non si hanno più rischi individuali, la minaccia ed il pericolo acquisiscono una dimensione totalizzante, gli effetti della tecnologizzazione producono nuove disuguaglianze che si ripercuotono a livello globale. Il risultato che ne deriva è la globalizzazione del rischio. Beck⁶ opera una distinzione tra rischio in atto e rischio potenziale, laddove la vita dell’individuo appare inevitabilmente orientata alla diminuzione del rischio ed alla prevenzione della “catastrofe”, sia essa ecologica, energetica, o altro. Alla visibilità del progresso attraverso la produzione delle ricchezze, si contrappone l’invisibilità del rischio, del pericolo, che si diffonde in ogni aspetto ed individuo del sistema sociale, al di là di qualsiasi

⁶ Ulrich Beck, *Conditio humana. Il rischio nell’età globale*, Laterza, Bari, 2008

stratificazione si voglia operare, si perpetua l'ineluttabilità del proprio destino determinato dal rischio. La società del rischio implica che soltanto il superamento di un approccio di tipo nazionalistico, a favore del raggiungimento di una *vision* cosmopolita, che si determina attraverso la stretta interconnessione tra Stati al fine di fronteggiare i grandi rischi del nostro tempo, un'epoca sociale in cui la solidarietà della paura nasce e diventa una forza della politica, come sostiene Beck. La pubblica consapevolezza e condivisione del rischio viene assimilata allo scetticismo nell'efficacia della razionalità scientifica che quindi risulta essere al contempo causa e soluzione del rischio stesso. Il risultato della predetta interconnessione è la globalizzazione, caratterizzata da un aumento della complessità della società, in cui lo stato d'animo degli individui si fonda sull'insicurezza e sulla vulnerabilità, condizionando significativamente l'agire, anche quando di fatto non si è dinnanzi ad una minaccia imminente. Così la paura si autoalimenta, spesso perdendo ogni legame con le proprie cause originarie, rendendosi impalpabile, si fa "liquida"⁷, come sostiene Bauman. I concetti di rischio e pericolo che nel passato venivano spesso sovrapposti, oggi sono espliciti e distinti. Quindi, il pericolo risulta essere una minaccia che si verifica indipendentemente dalla volontà del soggetto; al contrario, laddove si può individuare un coefficiente della probabilità che la minaccia si determini, si parla di rischio. Appare evidente come quest'ultimo sia immediatamente riconducibile alla probabilità che un evento si verifichi, ma soprattutto alla volontà dell'individuo, attraverso la scelta che è espressione della valutazione del proprio agire orientato al perseguimento di taluni obiettivi piuttosto che altri, quindi in ultimo, secondo una gerarchizzazione dei beni da tutelare, e di conseguenza delle risorse da allocare per rendere ciò operativamente possibile. Castel afferma che "viviamo senza dubbio nella società più sicura finora mai esistita, eppure ci sentiamo più esposti alle minacce, più insicuri"⁸. Ciò determina inevitabilmente una latente incertezza nei confronti delle scelte che gli individui vanno ad operare, in virtù delle ricadute che esse potranno comportare sul futuro. La generalizzazione del rischio crea ansia che determina a sua volta il proprio superamento attraverso la

⁷ Zygmunt Bauman, *Paura liquida*, Editori Laterza, Bari, 2006.

⁸ Robert Castel, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2004.

fuga irrazionale nell'indifferenza, nell'inedia, rafforzando paradossalmente la fiducia nella sicurezza ontologica. In ordine al ruolo dei media nella società contemporanea, essi assumono un ruolo di primaria importanza principalmente in ordine alla costruzione della realtà e della cosiddetta opinione pubblica. La pervasività dell'informazione che sembrerebbe dare conto di ogni aspetto dell'esistente, al contrario racchiude in sé una attenta selezione delle notizie e quindi della tematizzazione sulla base della quale si determinerà il dibattito ed il confronto fra gli individui, attraverso il rilascio delle notizie. È necessario quindi parlare di una riduzione, di una rappresentazione parziale della realtà attraverso l'informazione. Vi è anche chi, come McQuail, ha visto in questo un'assoluta sudditanza dell'individuo, affermando che “la nostra esperienza è mediata dalle parole e dalle immagini del mezzo di comunicazione dominante del nostro tempo”⁹. Oggi la televisione assolve principalmente quattro funzioni¹⁰: quella affabulatoria, soddisfacendo il bisogno di evasione dello spettatore nell'emotività; ritualizzante, scandendo in modo quasi rituale la quotidianità, secondo la costruzione di palinsesti; modellizzante, attraverso, come già detto, rappresentazioni semplificate della realtà; ed infine quella bardica, in cui il medium assume un ruolo di mediatrice di linguaggi, attivando narrazioni attorno le quali si consolidano appartenenze sociali e culturali attraverso dei ruoli, delle rappresentazioni e degli immaginari condivisi. Secondo Gerbner, la televisione grazie alle sue storie, satura la vita degli individui, modellandone i riferimenti culturali, sino a trasformare le idee astratte in attività sociali. Nell'analizzare gli effetti di lungo termine dell'esposizione ai contenuti mediatici, risulta indispensabile citare la Teoria della Coltivazione, elaborata dallo stesso Gerbner, soprattutto se si riconosce, come ormai appare evidente, il ruolo di agenzia di socializzazione dei media nella società contemporanea. Con l'analisi della coltivazione, si cerca infatti di verificare se, attraverso l'individuazione di un differenziale di coltivazione, coloro i quali trascorrono molto tempo “immersi” nel mondo televisivo, di fatto siano maggiormente soggetti ad interpretare l'esistente secondo un complesso valoriale ed un immaginario proprio del *media mainstream* in questione. Vi è da

⁹ Denis McQuail, *Socioologia dei media*, Il Mulino, Bologna, 2007.

¹⁰ Emiliana De Blasio e Michele Sorice, *Cantastorie Mediali*, Audino, Roma, 2004.

precisare che tale paradigma si definisce della “coltivazione” in quanto interessa lo spettatore nell’intero ciclo di vita, dall’infanzia all’età adulta. Secondo Gerbner, inoltre, gli individui grazie alla televisione, attivano un processo di apprendimento e successivamente di costruzione della propria realtà legata alle esperienze personali e di gruppo. Ne deriva, quindi, non un semplice flusso unidirezionale di influenza dalla tv al pubblico, ma un processo dinamico d’interazione tra il messaggio e lo spettatore, il pubblico. Alla luce di quanto affermato precedentemente in relazione all’odierna società del rischio, ciò assume importanza, considerando il fatto che molta della ricerca e dell’analisi sulla coltivazione, si fonda sull’ipotesi che la televisione abbia la capacità di infondere nello spettatore e nell’audience in senso più ampio, attraverso i propri messaggi, una paura “irreale” poiché fondante su di una “violenza” di fatto anch’essa non riscontrabile nella realtà. Con la Teoria dell’Agenda Setting¹¹, Shaw riconosce ai media, non più un ruolo di totalizzante persuasore, ma quello di influenzatore attraverso una “chirurgica” tematizzazione dell’informazione, in cui la costruzione dell’agenda risulta essere un “processo collettivo con un certo grado di reciprocità¹²”. Possiamo quindi affermare, alla luce di quanto sinora rappresentato, che emerge significativamente il potere dei media, nelle società contemporanee, nell’individuare i temi attorno i quali favorire il dibattito, la riflessione, il confronto, ma soprattutto generare incertezza ed ansia, costruendo, distogliendo e polarizzando l’attenzione dell’opinione pubblica sulle cosiddette “emergenze” e “paure”, come quelle legate all’immigrazione, all’ambiente, alla sicurezza delle città - di fatto costituite da problematiche endemiche alle società complesse globalizzate - nonché, in ultimo, la capacità degli stessi di sottrarre dall’agenda temi rilevanti, rilegandoli all’oblio mediatico.

¹¹ Eugene F. Shaw, *Agenda Setting and Mass Communication Theory*, in *Gazette - International Journal for Mass Communication Studies* - vol. XXV, n.2, USA, 1979.

¹² Sara Bentivegna, *Teorie della comunicazione di massa*, Editori Laterza, Bari, 2006.

La violenza “passiva”

Michele Lanna¹

Premessa

Il termine “violenza” deriva dal latino “vis” che significa forza. Tuttavia nell’accezione odierna per violenza s’intende un particolare uso della forza che contempla intimidazione, coartazione, percosse, atti di ferimento o addirittura l’uccisione. Questa opacità linguistica produce non pochi problemi. Se la polizia, nel corso delle sue attività ordinarie e nell’adempimento dei propri doveri, esercita violenza, ci troviamo di fronte all’uso della forza o ad atti di violenza?

L’idea di fondo, che risale alla filosofia politica medioevale, è quella della “potestas” che diventa “violentia”, allorché lo Stato perde la sua autorità nei confronti dei cittadini, e della “violentia” che si trasforma in nuova “potestas”, nel caso di trasformazioni rivoluzionarie².

L’Oxford English Dictionary definisce, così, la violenza “uso illegittimo della forza”.

Ma il problema persiste: la questione del carattere legittimo o meno di un’azione è, infatti, qualcosa di diverso dalla natura dell’azione stessa. La violenza giustificata, perché legittima, morale o etica è, infatti, pur sempre violenza.

¹ Michele Lanna è ricercatore e docente di sociologia del diritto, della devianza e mutamento sociale, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Presidente del NetworkAic, svolge attività di consulenza e formazione in materia di conflict management, conflict analysis e mediazione. Avvocato e giornalista, è direttore della “Rivista Italiana di Conflittologia” (anche online all’indirizzo www.conflittologia.it). Dal 2008 è procuratore generale in Italia dell’Università di Nzérékôre (Guinea). Tra le sue pubblicazioni: “Mediazione, Sistemi e Culture. Reportage sulle comunità immigrate in Campania” (Edizioni Melagrana, 2006); “Somalie. Dalla democrazia pastorale al conflitto interclanico” (Edizioni Labrys, 2008); “Violenza televisiva e comportamenti devianti” (Edizioni Labrys 2009); in corso di pubblicazione “Manuale di conflittologia” (Edizioni Labrys, 2010). E-mail: michelelanna@conflittologia.it – michele.lanna@unina2.it – mobil 00393384818421.

² Gallino L., Dizionario di Sociologia. Utet 2005.

Luciano Gallino, definisce la violenza come *”forma estrema di aggressione materiale, compiuta da un soggetto individuale o collettivo, consistente sia nell’attacco fisico, intenzionalmente distruttivo, recato a persone, od a cose (...); sia nell’imposizione mediante l’impiego, o la minaccia palese di impiego, della forza fisica o delle armi, di compiere atti gravemente contrari alla propria volontà”*.

La violenza, che potremmo quindi definire come la capacità d’infliggere un danno al corpo e/o alla psiche di altri individui, assume in genere carattere strumentale.

Forme di Violenza

Tradizionalmente vengono distinte due forme principali di manifestazione della violenza: quella conservativa e quella antisistema (sia rivoluzionaria che caotica). La prima persegue finalità di stabilizzazione e difesa di un determinato status quo; la seconda, invece, finalità di sovversione dell’ordine costituito (violenza rivoluzionaria) oppure, l’ottenimento di vantaggi attraverso atti di criminalità o teppismo (violenza caotica)³.

Johan Galtung ha elaborato una tassonomia della violenza distinguendo tra: violenza diretta, violenza strutturale e violenza culturale.

Il sociologo norvegese definisce “violenta” ogni situazione in cui *“la possibilità di autorealizzazione, sia fisica che mentale, è inferiore al proprio potenziale”*. Questo scarto, tra sviluppo potenziale ed effettivo *“può essere ricondotto non solo ad atti violenti (violenza diretta), ma anche agli effetti di strutture sociali, economiche e politiche (violenza strutturale)”*⁴.

Nel 1996 il sociologo elabora, inoltre, il concetto di “violenza culturale”, definita come *“l’insieme delle caratteristiche di una cultura*

³ Nell’evoluzione storica, la nascita dello stato moderno ha significato la creazione di un “monopolio della violenza legittima” ed il diritto è diventato la principale fonte di legittimità del suo uso.

⁴ Galtung J., Pace con mezzi pacifici. Esperia 2000.

che giustificano, coprono, presentano come ragionevoli e/o inevitabili le prime due forme di violenza” (quella diretta o strutturale, n.d.a.) 5.

Nella Storia dell’Occidente, esempi di violenza culturale sono rappresentati dal colonialismo, dall’apartheid e dal nazismo.

E’ appena il caso di sottolineare le differenze sul piano temporale tra le tre forme di violenza descritte. La violenza diretta è un evento, quella strutturale un processo, quella culturale, infine, un’invariante, rimane, cioè, essenzialmente la stessa per lunghi periodi di tempo.

Un altro tipo di violenza è quello descritto dal sociologo francese Pierre Bourdieu, che si è dedicato alla [sociologia dei processi culturali](#), ed ha elaborato, ispirandosi alla filosofia della cultura di [Ernst Cassirer](#), il concetto di "[violenza simbolica](#)".

Tale concetto, introdotto negli [anni '70](#), si riferisce alle forme di [violenza](#), esercitate non con la diretta azione fisica ma con l'imposizione di una visione del mondo, dei ruoli sociali, delle categorie cognitive, delle strutture mentali, attraverso cui viene percepito e pensato il mondo, da parte di soggetti “dominanti” verso soggetti “dominati”.

Costituisce quindi una violenza "dolce", invisibile, che viene esercitata con il “consenso” inconsapevole di chi la subisce e che nasconde i rapporti di forza sottostanti⁶.

Forme d'imposizione

L'azione violenta ha solitamente una finalità strumentale. Attraverso essa, l'agente (tranne rare eccezioni come nei casi di malattia mentale, sadismo etc.) intende, raggiungere un determinato scopo, modificando il sistema di relazioni di cui fa parte.

La comparsa della violenza “*rimanda, pertanto, sempre ad un conflitto*”⁷ ed introduce nel nostro discorso, la dimensione del potere.

Secondo la classica definizione di Max Weber: “*il potere è la possibilità che un individuo, agendo nell'ambito di una relazione*

⁵ Galtung J., “Peace by peaceful means. Peace, conflict and civilization”. SAGE Publications, 1996.

⁶Cfr. Bourdieu Pierre, Il dominio maschile, Feltrinelli, 1999, 2^a ed.

⁷ Arielli E. – Scotto G., Conflitti e Mediazione. Introduzione ad una teoria generale. Bruno Mondadori. 2003

*sociale, faccia valere la propria volontà anche di fronte a un'opposizione*⁸.

Il potere è considerato, quindi, come rapporto, relazione d'influenza fra individui: *“si può dire che A influenza B, nella misura in cui induce B a fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto”*⁹.

Tale relazione, secondo H. Lasswell e A. Kaplan, *“si esprime nel fatto che la seconda persona viene influenzata, determinata nelle sue iniziative dalla prima”*¹⁰.

Dal punto di vista fenomenologico, Einrich Popitz descrive quattro forme “antropologiche” fondamentali del potere: il potere di offendere (la violenza), quello strumentale (minacciare ed essere minacciati), quello d'autorità (l'obbedienza) ed, infine, quello di creare dati di fatto (l'agire tecnico).

Riguardo al potere di offendere, oggetto del nostro discorso, l'autore sottolinea come la violenza rappresenti la prima radice del potere, la forma più diretta, il puro “potere di azione”¹¹.

L'autore distingue, poi, tre gruppi di “azioni di potere di offendere”¹²: quelle rivolte alla riduzione della partecipazione sociale, quelle rivolte al danneggiamento materiale ed, infine, quelle rivolte all'offesa corporea.

Tra i casi di opposizione “radicale” al potere, Popitz descrive la figura dell'attentatore e quella del martire, osservando come il primo eserciti violenza contro il detentore del potere stesso, mentre il secondo, che rifiuta in ogni caso l'obbedienza, rappresenti il simbolo della “opposizione radicale passiva”.

Il martire sacrifica, così, la sua vita esprimendo in una certa prospettiva una sorta di contropotere di lasciarsi uccidere¹³.

⁸ Weber Max, [L'etica protestante e lo spirito del capitalismo](#), 1904-5;

⁹Cfr. Pierre Bourdieu, op. cit.

¹⁰ H. Lasswell e A. Kaplan, “Potere e società. Uno schema concettuale per la ricerca politica”. Il Mulino. 1997

¹¹ Popitz, Heinrich, *Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica*. Bologna, Il Mulino, 2001.

¹² Popitz, Heinrich, op. cit.

¹³ Il detentore di potere può, infatti, uccidere il martire, ma non può costringerlo a rimanere in vita. Egli non è più signore della vita e della morte, perché ha perso il dominio sulla vita dell'altro. E', anzi, il martire che sfida il detentore del potere ad uccidere.

Nonviolenza e resistenza passiva

Nonviolenza è la traduzione letterale del termine sanscrito *ahimsa*, composto da *a* privativa e *himsa*: danno, violenza. La parola *ahimsa* implica, inoltre, una sfumatura intenzionale che si potrebbe rendere con “assenza del desiderio di nuocere”¹⁴.

Con il termine “Satyagraha” (sanscrito *satyāgraha*,) s’indica, poi, il tipo di lotta nonviolenta praticata da Gandhi, Martin Luther King, ed altri nella storia.

Le traduzioni italiane che più si avvicinano al significato di Satyagraha sono “vera forza” o “fermezza nella verità”.

Il Mahatma Gandhi, rifacendosi alla dottrina tolstoiana della “non resistenza al male”¹⁵, utilizzava l’espressione non-violenza per porre l’accento su ciò che di negativo bisognava eliminare al fine di costruire un mondo di pace.

Il Mahatma distingue la nonviolenza del debole (che non ricorre alle armi per viltà) da quella del forte (che potrebbe usarla, ma preferisce non farlo), considerando solo la seconda vera non-violenza e, quindi, *satyagraha*.

In estrema sintesi, il pensiero gandhiano rappresenta una negazione assoluta di ogni forma di violenza: anche se sottoposti ai più terribili soprusi, alle più gravi ingiustizie, ai più strazianti dolori, mai e poi mai, si deve ricorrere alla violenza verso il prossimo.

Gli strumenti della persuasione sono per Gandhi essenzialmente due: la discussione e la lotta non violenta.

La prima consiste nel battersi contro un’ingiustizia sociale e politica, appellandosi alle autorità ingiuste e all’opinione pubblica. La seconda, invece, “*satyagraha*”, è la dimostrazione pratica della verità: essa dimostra la superiorità morale del ribelle, il suo essere dalla parte della verità.

Ed è a questo punto che il pensiero filosofico e morale di Gandhi si unisce con quello politico: la nonviolenza per Gandhi è un

¹⁴ Aldo Capitini ha proposto di scrivere la parola senza il trattino separatore, per sottolineare come la nonviolenza non sia semplice negazione della violenza bensì un valore autonomo. D’altra parte, già l’espressione “resistenza passiva” non veniva condivisa da Gandhi, che preferiva parlare della non-violenza come di una “resistenza attiva” contro il male.

¹⁵ Tolstoj Lev Nikolaevič, “Il Regno di Dio è in voi”. Marco Valerio Editore. Torino, 2001

mezzo per trovare la verità e la satyagraha è l'arma con la quale l'uomo non-violento lotta.

È la capacità di soffrire senza offendere, senza imporre con la forza la propria volontà, senza infliggere sofferenza, senza distruggere o uccidere e senza nemmeno difendersi.

Riguardo, poi, alle tecniche della non violenza, Gandhi nella sua lunga storia di leader rivoluzionario ne ha teorizzato e sperimentato un'ampia varietà. Il "boicottaggio non-violento", che nel caso della lotta per l'indipendenza indiana, consisteva soprattutto nel non acquistare prodotti provenienti dall'impero britannico, non iscriverne i figli alle scuole inglesi, non accettare incarichi militari e civili nell'amministrazione coloniale britannica; il "picchettaggio non violento"; "lo sciopero non-violento", ed in particolar modo "l'Hartal", uno sciopero generale accompagnato da preghiera e digiuno.

Occorre ricordare, infine, una forma di protesta che, sebbene non sia stata inventata da Gandhi, è stata portata da lui alla ribalta internazionale: la "disobbedienza civile".

Gandhi per applicarla trasse ispirazione dal saggio di Thoreau *Disobbedienza civile*¹⁶ del 1849. Essa consiste nel violare pubblicamente e consapevolmente le leggi ritenute ingiuste accettando, però, le punizioni previste per le violazioni. Alcuni esempi sono rappresentati dal non pagare le tasse, praticare l'obiezione di coscienza al servizio militare, violare le norme che limitano le libertà fondamentali (stampa, manifestazione, sciopero, riunione, ecc.)¹⁷.

“Violenza” passiva?

Come osservato in precedenza, il termine “violenza” rimanda etimologicamente alla “forza”, sebbene designi un particolare uso della forza che contempla percosse, atti di ferimento o addirittura l'uccisione. E' proprio questa opacità linguistica che tradisce, secondo la nostra prospettiva, una scomoda verità di fondo.

E' violento l'uso della forza, solo nella misura in cui reca un danno fisico o psichico ad un'altra persona, o anche, un'azione che

¹⁶ Henry David Thoreau, “Civil disobedience”. 1849.

¹⁷ Gene Sharp nel 1971 ha individuato 125 forme di non-violenza, classificate in 3 categorie principali: 1) la protesta, 2) la non cooperazione, 3) l'intervento.

tenda ad affermare la propria volontà contro la volontà-resistenza di un'altra persona?

Se si usa la “forza”, senza però ferire né percuotere l'altro, si è ugualmente violenti?

E, ancora, se attraverso l'uso della forza, senza ferire né percuotere l'altro, si costringe l'altro ad usare “violenza”, per difendersi dall'imposizione altrui si è violenti?

Secondo la nostra prospettiva, la cosiddetta non violenza ripudia l'uso della violenza ma non della forza. Il nonviolento si rifiuta di ferire e di percuotere, ma cerca ugualmente di costringere, coartare.

Anche chi fa lo sciopero della fame, vuole ottenere qualcosa da qualcuno che non vuole offrirla. Cerca, attraverso il suo comportamento, di coartare la volontà dell'altro facendolo sentire in colpa¹⁸.

Dal nostro punto di vista, anche la nonviolenza contempla l'uso della forza in una prospettiva coercitiva, nel senso di uso della vis, sebbene non si percuota, ferisca o uccida nessuno.

La storia del Cristianesimo ma anche l'esperienza di Ghandi sono una manifestazione emblematica di uso della “vis”, sebbene bandiscano le percosse, il ferimento e l'assassinio. Non usano la forza “contro” qualcuno, percuotendo, ferendo o uccidendo, ma “su” qualcuno, coartandone “violentemente” la volontà e le “legittime” aspirazioni.

Che ciò sia fatto, poi, “a fin di bene” o per una “giusta causa” è, evidentemente, nella nostra analisi assolutamente irrilevante. Sia perché sposta il discorso su un piano diverso; sia perché la correttezza e nobiltà della causa rappresenta una valutazione soggettiva di chi agisce.

A ben vedere, inoltre, i nonviolenti non bandiscono neanche l'uso della forza che tende a “percuotere, ferire o uccidere”, lo contemplano, sempre in ultima analisi, per raggiungere lo scopo, seppure con una modalità differente.

Utilizzano, cioè, ed è questa la vera particolarità, della lotta nonviolenta, la violenza in modo riflessivo, oserei dire, “passivo”.

¹⁸ Se, infatti, lo scioperante dovesse morire, sarebbe l'altro, in certo senso, il carnefice.

Costringono, cioè, l'altro a percuotere, ferire o uccidere, per opporsi (difendersi...) alla loro imposizione di volontà, che in ultima analisi può anche essere arbitrio e prevaricazione.

Il martire dice "io sono disposto a morire", per imporre la mia prospettiva, il mio sistema di valori, la mia visione del mondo, la mia volontà. Uccidimi, oppure subisciii!!

Certo, il nonviolento non attacca, non insulta, non ferisce, ma quello che conta è che cerca d'imporre la propria volontà, con la forza, magari "quella dell'altro".

In tutto il Vangelo Gesù, attraverso la sua vita (e, soprattutto, la sua morte) insegna questa modalità, attaccando tutte le istituzioni costituite ed il loro potere "legittimo". Egli impone la sua volontà. La sua non è passività, ma anzi una "ristrutturazione" della dinamica relazionale, che arriva al punto di "porgere l'altra guancia", che è un modo per "alzare il tiro".

Nel porgere l'altra guancia e nel perdonare, c'è una profonda "asimmetria". Chi perdona esprime un giudizio di valore, esprime attraverso il perdono stesso che l'altro ha sbagliato, che è in errore.

Così, come la guerra non è il conflitto ma una modalità per gestire le differenze; allo stesso modo quella che chiamiamo pace è in realtà solo un tipo, differente, di "conflitto non violento".

La pace vera, infatti, è immobilità, staticità, "conservazione".

L'accezione di pace come assenza di conflitto, è in realtà, un'invenzione delle istituzioni costituite, di chi non vuole il cambiamento. La pace, così intesa, non è altro che una stabilizzazione dei rapporti di forza.

La comunicazione costrittiva

Greimas e Courtés definiscono la manipolazione come *"un'azione dell'uomo su altri uomini tendente a far eseguire loro un certo programma"*¹⁹.

Si tratta di un "far-fare" che è costituito da una struttura modale costituita di due enunciati in relazione ipotattica, che hanno predicati identici ma soggetti diversi (fare in modo che l'altro faccia).

¹⁹ A. J. Greimas, *Del senso 2* (si veda il saggio *La sfida*).

In quanto configurazione discorsiva, inoltre, la manipolazione è sottesa sia da una struttura contrattuale che da una struttura modale.

La proposta di contratto, implicita nella manipolazione, non rappresenta alcun obbligo per il soggetto manipolato, ma costituisce una premessa cognitiva neutra che autorizza a concepire il soggetto ricevente il messaggio come sovrano da un punto di vista modale, (apparentemente) libero di accettare o meno questa proposta.

Greimas, in un'analisi semiotica che esamina il contesto intercomunicativo della sfida, evidenzia come, in questo caso, la provocazione si avvalga di un messaggio persuasivo emesso dal soggetto manipolatore che "accompagna" la proposta di contratto e consiste nel comunicare al soggetto che ci si prepara a manipolare la sua mancanza di competenza.

Questo soggetto è, cioè, invitato a eseguire un certo programma ed è, al tempo stesso, avvertito circa la sua insufficienza modale ("non poter fare") in vista della realizzazione del programma proposto.

La negazione della sua competenza fa sì che il soggetto abbia un sussulto che lo trasforma di fatto in soggetto "manipolato"²⁰.

Caratteristica di questa situazione, osserva acutamente Greimas, *"è quella di essere una comunicazione costrittiva: il destinatario di un messaggio persuasivo di questo tipo si trova costretto a rispondere, a reagire in qualche modo al messaggio ricevuto, si trova nell'impossibilità di mantenere una posizione neutrale, ritirandosi in qualche modo dal processo di comunicazione"*²¹.

La situazione intersoggettiva che si viene a creare, prosegue l'autore, è tale che *"il soggetto si trovi nell'impossibilità di eludere la risposta: anche il suo silenzio sarebbe una risposta. (nel caso della sfida, il silenzio del soggetto sfidato è interpretabile come un'ammissione dell'incompetenza dichiarata dal messaggio persuasivo)"*²².

²⁰ A. J. Greimas; J. Courtés Semiotica, dizionario ragionato della teoria del linguaggio.

²¹ A. J. Greimas, Op. cit..

²² A.J. Greimas, Op. cit.

Il soggetto sfidato “*si trova di fronte ad una scelta forzata: può scegliere, ma non può non scegliere*”²³. Il ricevente non può accettare o rifiutare senza al tempo stesso pronunciarsi sulla sfida propriamente detta.

Per ritornare al nostro discorso. Il resistente nonviolento, nella nostra prospettiva, pone “l’aggressore” in una condizione in cui non ha scelta, pena il soccombere ad una imposizione, ad una prevaricazione.

Il resistente nonviolento, infatti, costruisce dal punto di vista pragmatico, una sorta di minaccia, sebbene di tipo particolare²⁴.

La struttura “ordinaria” della minaccia può essere ricondotta al seguente schema: se non osserverai il tale comportamento, ti procurerò dei danni (oppure farò in modo che ti siano procurati dei danni)²⁵.

In riferimento, invece, alla violenza passiva, mentre nella minaccia vi è il duplice ruolo di chi minaccia, quale mittente della minaccia ed esecutore della sanzione; nel caso della violenza passiva il resistente nonviolento minaccia l’uso della violenza altrui, demandando, quindi, all’altro “aggressore” l’esecuzione della sanzione.

²³ A.J. Greimas, op. cit.

²⁴ La “minaccia” rappresenta un tipo di “potere strumentale”, nella misura in cui è in grado di guidare il comportamento altrui, in quanto produce “paura”. Alla base di questo “potere strumentale”, osserva Popitz, vi è la possibilità di disporre di punizioni. A differenza del potere di “offendere”, quello strumentale di “minacciare” ha la capacità di guidare il comportamento degli altri che divengono “strumento durevole della volontà altrui”.

²⁵ In tal modo, il minacciante “ridefinisce” la situazione del minacciato: le reali intenzioni del minacciato diventano irrilevanti.

Il significato del suo agire è determinato dalla cornice interpretativa che stabilisce le alternative. Si osservi come il minacciato, se pur coartato, ha comunque la possibilità di scegliere e non conformarsi: non vi è, quindi, una “vis absoluta”, una coazione irresistibile.

Conclusioni

Un'antica leggenda narra che, molti secoli fa in Giappone, il medico Shirobei Akiyama, insoddisfatto delle tecniche di combattimento del suo tempo, per cento giorni si ritirò in meditazione nel tempio di Daifazu a pregare il dio Tayunin.

Un giorno, durante un'abbondante nevicata, osservò che il peso della neve aveva spezzato i rami degli alberi più robusti che erano così rimasti spogli.

Lo sguardo gli si posò allora su un albero che era rimasto intatto: era un salice, dai rami flessibili.

Ogni volta che la neve minacciava di spezzarli, questi si flettevano lasciandola cadere riprendendo subito la primitiva posizione.

Questo fatto impressionò molto il medico, che intuendo l'importanza del principio della "non resistenza" lo applicò alle tecniche che stava studiando dando così origine ad uno delle scuole più antiche di jujutsu tradizionale, quella Hontai Yoshin Ryu.

Il jūjutsu (柔術) è un'antica forma di combattimento di origine giapponese di cui si hanno notizie certe solamente a partire dal XVI.

Il nome di questa particolare arte marziale deriva da *jū* ("flessibile", "cedevole", "morbido") e *jutsu* ("arte", "tecnica", "pratica") ed era praticato dai *bushi* (guerrieri), che se ne servivano per giungere all'annientamento fisico dei propri avversari, provocandone anche la morte, a mani nude o con armi.

Il *jūjutsu* è un'arte di difesa personale che basa i suoi principi su di un principio della tradizione giapponese: *Hey yo shin kore do*, ovvero, "il morbido vince il duro".

In molte arti marziali, infatti, oltre all'equilibrio del corpo, conta molto anche la forza di cui si dispone. Nel jujitsu, invece, la forza della quale si necessita proviene proprio dall'avversario: più si cerca di colpire forte, maggiore sarà la forza che si ritorcerà contro.

Il principio, quindi, sta nell'applicare una determinata tecnica proprio nell'ultimo istante dell'attacco subito, con morbidezza e cedevolezza, in modo che l'avversario non si accorga di una difesa e trovi, davanti a sé, il vuoto.

Fuor di metafora, secondo la nostra prospettiva, la lotta nonviolenta appare molto conflittuale e per niente "pacifica".

La pace, infatti, è assenza di conflitto è conservazione; chi si oppone allo status quo, quale che esso sia, è, invece, sempre fortemente conflittuale.

La lotta nonviolenta è, pertanto, una prospettiva di conflitto non di pace. Essa bandisce soltanto la “violenza diretta” sull’altro, ma utilizza una enorme dose di “violenza passiva”, nella misura in cui costringe l’altro (il violento, l’aggressore) ad usare violenza per difendere la propria posizione, la propria volontà, il proprio status, le proprie idee, il proprio sistema di valori: che possono essere giusti o sbagliati, morali o immorali, liberali o illiberali, democratici o antidemocratici, umani o disumani.

Ma questo è un altro discorso...

Bibliografia

- Adorno T.W., *Minima Moralia*, Einaudi, Torino, 1974.
- Altieri R., *La rivoluzione nonviolenta. Per una biografia intellettuale di Aldo Capitini*, BFS, Pisa, 1998.
- Arendt H., *Sulla violenza*, Guanda, Parma, 1971.
- AA.VV., *Crimini di Pace*, Einaudi, Torino, 1975.
- Barone G., *La forza della nonviolenza. Bibliografia e profilo biografico di Danilo Dolci*, Dante & Descartes, Napoli, 2000.
- Bordieu Pierre, *La distinzione. Critica sociale del gusto*, Il Mulino, Bologna, 1983;
- Bordieu Pierre, *Il corpo tra natura e cultura*, Franco Angeli, Milano, 1988.
- Bordieu Pierre, *Lezione sulla lezione*, Marietti, Genova, 1991.
- Bordieu Pierre, *Ragioni pratiche*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- Bordieu Pierre, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1999.
- Bordieu Pierre, *Gli usi sociali della scienza. Per una sociologia clinica del campo scientifico*, Seam, Roma, 1999.
- Bordieu Pierre, *Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila*, Raffaello Cortina, Milano, 2003.
- Bordieu Pierre, *Le regole dell'arte. Genesi e struttura del campo letterario*, Il Saggiatore, Roma, 2005.
- Capitini A., *Scritti sulla nonviolenza*, Protagon, Perugia, 1992;

- Corradi C., *Sociologia della violenza. Modernità, identità, potere*, Meltemi, Roma, 2009;
- Hook S., "Violence", in *Enciclopedia of the Social Sciences*, vol. XV. 1935.
- Milgram S., *Obedience to Authority: An Experimental View*, Harper&Row, New York, 1974.
- Villa R. (a cura di), *La violenza interpretata*, Il Mulino, Bologna, 1979.
- Capitini A., *Le tecniche della non violenza*, Feltrinelli, Milano 1968.
- Sorel G., "Riflessioni sulla violenza". In *scritti politici*. A cura di R. Vivarelli, Utet, Torino, 1963.
- Gallino L., *Dizionario di sociologia*, 2005;
- Galtung J., Violence, "Peace and Peace Research", *Journal of Peace Research*, 6, 3, 167-191, 1968.
- Galtung J., *Ci sono alternative!* EGA, Torino, 1986.
- Galtung J., *Gandhi oggi*, EGA, Torino, 1987.
- Galtung J., *Pace con mezzi pacifici*. Esperia, Milano, 2000.
- Gandhi, "Antiche come le montagne", *Classici moderni Oscar Mondadori*;
- Gandhi M.K. *La forza della nonviolenza*, Emi, Bologna, 1998.
- Gandhi M.K. *Teoria e pratica della nonviolenza*, Einaudi, Torino, 1981.
- Gandhi M.K., *Una guerra senza violenza*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 2005.
- Girard R., *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano, 1980.
- Fromm E., *Anatomia della distruttività umana*, Mondadori, Milano, 1993.
- Ferrarotti F., *Alle radici della violenza*, Rizzoli, Milano, 1979.
- Popitz H., *Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica*. Il Mulino, Bologna, 2001.
- Weber M., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano, 1991.
- Weber Max, *La scienza come professione. La politica come professione*, Einaudi, Torino, 2004
- Weber Max, *La scienza come vocazione*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Weber Max, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino, 1958.
- Weber Max, *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961.

La società del controllo morbido

Giovanna Palermo¹

Giovanna Palermo proposes a scientific contribution on "The society of soft control ". She starts by highlighting the "feeling of" disorientation ", fueled by the complexity of distributed and sometimes contradictory, heterogeneous values produced by globalization. She thus emphasizes the crisis of interpersonal relationships determined by individual protagonism and mistrust in institutions. This analysis leads the author to argue that, today, we are living in a society of soft control, in which the control is not only and simply immanent in human action, but it "comes from places designated (for the control) by Foucault, to operate through the social forms of conflict management and understanding of human needs. Forms that arise spontaneously in social context are reported to the institutional logic of management control, but all this without arousing the slightest suspicion".

L'epoca che stiamo vivendo si caratterizza per il sentimento di profonda confusione ed incertezza che, pervadendo le coscienze, finisce con il condizionare i nostri pensieri ed il nostro modo di agire. Viviamo in equilibrio precario che si ridefinisce e si riassetta di giorno in giorno, perturbati da perpetui mutamenti, che ci inducono a continue ridefinizioni di concetti relativi, come la devianza. Quale comportamento è deviante nell'epoca della globalizzazione, della frantumazione dei confini spaziali e di quelli temporali? Quali i relativi riferimenti per una definizione aggiornata del concetto di devianza? Quale morale, quali valori, quale cultura contribuiscono ad una definizione attualizzata di devianza?

L'era globale, inoltre, consolida quella tendenza al protagonismo individuale che si affacciò con la società moderna e che spinge l'agire umano in una direzione profondamente egoistica ed intimistica. Questa forma di protagonismo slega la singola persona dalle altre e fa sì che quest'individuo abbia relazioni sociali di tipo strettamente funzionale ai suoi bisogni e ai suoi interessi.

¹ Ricercatore di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso la Seconda università Degli Studi di Napoli, Ph.d in Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale.

E' la crisi delle relazioni interpersonali, della capacità e della volontà di entrare in contatto con l'altro all'interno di un sistema di tradizioni, di norme e di usi che si formano nel corso del tempo. E' lo scollamento di quel senso di appartenenza che garantisce il legame sociale che ha nel tempo più o meno consentito di preservare e di ristabilire l'ordine sociale, secondo un sistema circolare che vedeva offesa e difesa come un binomio che ledeva e rafforzava allo stesso tempo la coesione sociale ed il senso di appartenenza. Abbiamo assistito alla fine di quella società che viveva un sentimento di solidarietà seppure, per dirla come Durkheim, di "solidarietà organica".

Una solidarietà quest'ultima in cui, pur non essendoci più credenze collettive a carattere religioso, si preservavano i valori dell'individuo, la libertà, la dignità umana, la diversità, in quanto valori universalmente condivisi, a carattere trascendentale. Questi valori ben individuati e definibili erano ancora gelosamente custoditi e la loro violazione suscitava sempre reazioni collettive, seppur più mitigate rispetto a quelle delle società meccaniche.

Né possiamo invocare nella speranza di una *riunione sociale* di ricorrere a pene più aspre e più diffuse: la pena, come afferma lo stesso Durkheim nell'opera "L'educazione morale", non crea da sola l'autorità morale, essa, anzi, implica una moralità preesistente e la sua violazione, non è, dunque, elemento costitutivo della moralità sociale, ma garantisce la conservazione ed eventualmente il ripristino dell'ordine morale, è un modo per mitigare gli effetti demoralizzatori della criminalità.

La nascita del sistema sociale aveva affermato la possibilità di una cooperazione sia tra i diversi sistemi che tra individui. Oggi abbiamo decostruito quel sistema in cui si ritrovavano persone legate da una specifica appartenenza socio-culturale e da specifici vincoli normativi ed in cui si agiva per il bene comune.

La società non è più un'entità a sé, ma si riduce semplicemente a somma degli individui che la compongono!

Il venir meno della volontà/capacità di interagire nel sistema sociale e la sua messa in discussione travolgono anche il tentativo di ritrovare nel senso civico, quale "proprietà di un tessuto connotato

da impegno socio-politico, solidarietà, fiducia reciproca”², un valido strumento per ridurre la criminalità.

Di fronte a tale scenario la risposta potrebbe rinvenirsi nel tentativo di creare nuovi legami sociali di natura però transnazionale. Nella consapevolezza della concreta difficoltà di suscitare tali forme di coesione, però, assistiamo al tentativo di riscoprire un legame sociale locale, utilizzando anche strumenti persuasivi ed induttivi che possano agire sulle strutture motivazionali dell’individuo.

Il forte protagonismo individuale, la crisi delle relazioni interpersonali e la crisi della società, come entità, inevitabilmente hanno determinato la crisi delle istituzioni.

Le istituzioni, ossia tutti quei sistemi che hanno “una valenza normativa generalizzata”, assumono legittimazione se sono funzionali alla realtà concreta della società civile e coerenti e aderenti ai processi storici che in essa operano. Quando non sono in grado di ascoltare tali bisogni, di garantire l’ordine sociale, di promuovere la libertà individuale e di dare una risposta adeguata appaiono agli occhi dell’individuo inefficaci e traditrici.

L’individuo, quindi, si allontana dalle istituzioni e le delegittima. Tale distacco favorisce, così, quella crisi di cui tanto si parla e la necessità di ricercare strumenti e forme che possano consentire di riallacciare la relazione anche al fine di evitare una definitiva e totale delegittimazione dell’Istituzione.

La crisi delle istituzioni ed il consolidarsi dell’individualismo, la diffusa labilità delle coscienze e la

comune indifferenza nei confronti del “*complesso di valori, norme, consuetudini che con varia efficacia definiscono e regolano durevolmente, in modo indipendente dall’identità delle singole persone*”³, trovano la loro incompressibile ed ineluttabile causalità nel mutamento sociale, economico e culturale dei nostri giorni.

L’età della globalizzazione, in cui assistiamo al pieno dispiegamento delle potenzialità produttive e commerciali dell’umanità, ha rotto i confini del rapporto individuo-istituzioni,

2 U. Gatti, R. Tremblay, “La comunità civica come fattore di contenimento dei reati violenti. Uno studio criminologico sulle regioni e province italiane”, in Polis, n. 2, agosto 2000.

3 Definizione di istituzione tratta da Gallino, Dizionario di sociologia, UTET, 1993, 387.

diffondendo un sentimento di “spaesamento”, alimentato dalla complessità diffusa di valori eterogenei ed a volte contraddittori.

La visione consapevole della crisi di relazione individuo-istituzioni svela la necessità di ricercare strumenti che favoriscano un percorso di recupero del legame, del senso di fiducia, di garanzia e di credibilità.

In una società attraversata da profonde trasformazioni, sociali, economiche, politiche e culturali e dai paradossi della globalizzazione, emergono tutti i limiti dell’assunzione del monopolio della funzione disciplinare da parte del sistema della giustizia penale.

L’individuo non riconosce più lo Stato e le istituzioni come sua promanazione, capace di garantirlo e tutelarlo, credibile ed affidabile; egualmente le norme che predispone appaiono svuotate e tradiscono la fiducia ed il desiderio di riconoscimento e tutela di ognuno.

La norma non lo soddisfa più!

Da qui il pericolo di una diaspora verso lidi sempre più ai margini della legalità.

Fallita la grande promessa di risolvere il problema sociale della violenza con l’instaurazione del diritto e della sovranità, con l’incorporazione della violenza nei sistemi del diritto e della politica, si palesa l’incapacità del sistema penale di dominare la sempre più mutevole complessità sociale.

Nella società dell’individualismo, di fronte al processo di delegittimazione delle istituzioni, le forme collettive di controllo devono cedere il passo a forme individuali e individualizzate, che vadano ad operare sul singolo; forme di controllo necessariamente “morbide”, che consentano di creare un’interazione con il cittadino, facendogli sentire più vicine le istituzioni in una prospettiva nuova, capace di vivere ed operare in orizzontale.

E’ un controllo che prescinde dai luoghi delle istituzioni e va oltre il disciplinamento, invade le profondità delle coscienze e dei corpi della popolazione silenziosamente e si estende, allo stesso tempo, attraverso la totalità delle relazioni sociali.

Foucault in una delle conferenze del 1973 raccolte in “La verità e le forme giuridiche”⁴, aveva osservato come accanto all’istituzione giudiziaria, si fosse sviluppato nel XIX secolo “un gigantesco

⁴ Foucault M., *La verità e le forme giuridiche*, introduzione di Lucio d’Alessandro, La città del sole, Napoli 1994.

meccanismo di istituzioni” che esercitavano una funzione di controllo degli individui anche a livello di pericolosità. Scuole, ospedali, asili ecc., esprimono un potere non giudiziario che svolge la fondamentale funzione di correggere le potenzialità degli individui. E’ quella un’età di “ortopedia sociale”⁵, in cui si realizza, come Foucault sottolinea in “Sorvegliare e punire”, il passaggio dalla punizione alla sorveglianza, in cui l’esercizio della pratica penale si serve di saperi extragiudiziari che si concentrano non più sul corpo per infliggere sofferenze, ma sull’anima per rieducarla. E’ un tipo di società basata su una rete di sorveglianza che coinvolge l’intero corpo sociale e che attraverso le sue istituzioni, per l’appunto disciplinari, la prigione, il manicomio, la fabbrica, l’ospedale, la scuola, etc., riesce ad assicurarsi l’obbedienza al suo potere ed ai suoi meccanismi di inclusione per l’esclusione e di normalizzazione⁶ che caratterizzano il XIX secolo⁷.

Oggi il controllo esce dai luoghi foucaultianamente deputati, per operare attraverso le forme sociali di gestione dei conflitti e di comprensione delle necessità umane. Quelle forme che nascono spontaneamente nel sociale vengono ricondotte a logiche istituzionali di gestione del controllo, ma tutto senza destare minimamente alcun sospetto.

Oltrepassati i confini di quelle istituzioni in cui l’individuo si muoveva da uno spazio chiuso all’altro, ciascuno dotato di proprie leggi e ciascuno deputato a svolgere la funzione specifica di normalizzazione, oggi il controllo si sdoppia, presenta una veste ben visibile e dichiarata ed una mascherata.

5 Ad es. l’ospedale psichiatrico non si limita più ad escludere, ma diviene anche punto di riferimento per “la sorveglianza medica della popolazione esterna” per riunire informazioni e tenere sotto controllo lo “stato sanitario della regione”.

6 *Il potere di normalizzazione* è limitrofo alla pratica giudiziaria, non colpisce infrazioni di una legge penale, ma, attraverso il ricorso ad altri campi di conoscenza, sanziona le irregolarità rispetto ad un paradigma di normalità da questi stabilito.

7 La prigione è infatti un’istituzione che non nasce nel grembo di un’ideologia egualitaria: “la sua radice è altrove: precisamente nel fatto che si chiede alla prigione di essere «utile», nel fatto che la privazione della libertà - questo prelevamento giuridico su di un bene ideale - ha dovuto, fin dall’inizio, esercitare un ruolo tecnico positivo, operare delle trasformazioni sugli individui”⁷. In tale ottica, quindi, “la lunghezza della pena non deve misurare il valore di scambio dell’infrazione; deve adattarsi alla trasformazione utile del detenuto nel corso della condanna. Non un tempo misura ma un tempo finalizzato” (M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 267).

Assistiamo, infatti, da un lato alle militarizzazioni delle città ed alla installazione di strumenti di controllo per soddisfare l'opinione pubblica, e dall'altra, nella consapevolezza della fallacia dei primi, alla ricerca ed a volte alla ri-scoperta d'interventi che nascono nel sociale per "occuparsi" dei cittadini, dei loro problemi, dei loro conflitti (grandi e piccoli che siano) e per aiutarli ad ottenere un riconoscimento non solo in termini di alterità, ma soprattutto di appartenenza collettiva.

Nella "società del controllo morbido", in cui viviamo, il controllo esce dalle istituzioni ed invade ogni luogo, ma soprattutto, ed è questo l'elemento caratterizzante, utilizza strumenti di natura sociale *non dichiarati* per persuadere della validità di valori e principi predefiniti.

Il fine è ridurre, qualitativamente e quantitativamente, le condotte che possano pregiudicare la sicurezza della comunità senza però interrogarsi sulle cause che generano comportamenti illegali.

Un esempio lo rinveniamo nella mediazione istituzionalizzata. La mediazione nasce come tecnica informale di gestione dei conflitti e la graduale istituzionalizzazione⁸ mostra il suo lato oscuro di progressiva strategia di controllo. Da strumento di regolazione privata del conflitto, attraverso il quale i soggetti coinvolti si riappropriano della relazione, la elaborano e poi, quasi inconsapevolmente, la superano, a strumento d'interiorizzazione delle norme e dei valori e di recupero della coscienza collettiva.

Se, dunque, la finalità dichiarata della mediazione penale è quella di favorire l'appagamento della vittima, anche accrescendo la sua autostima, e la risocializzazione del reo, lo scopo latente, che si manifesta quando viene inserita nel sistema normativo, è quello di potere insidioso, che non impone i precetti comportamentali con la forza esercitata sui corpi, ma con modalità persuasive e induttive, celate dietro dichiarate pretese e finalità rieducative.

La mediazione asservita alla logica del sistema penale esce così dall'area della gestione privata del conflitto per divenire espressione

⁸"Nel suo senso più pregnante significa infondere valore intrinseco a quei requisiti organizzativi che prima avevano soltanto valore tecnico e funzionale" (Philip Selznick, *La leadership nelle organizzazioni*, Franco Angeli 1984, p.24).

del controllo statale⁹, in una prospettiva in cui la rieducazione non è più un fine ma solo una delle tecniche di riduzione del rischio.

Ogni forma di controllo sociale *morbido*, come la stessa mediazione penale istituzionalizzata, rappresenta un meccanismo che tende ad agire sulle *strutture motivazionali* dell'individuo, per determinarlo a riappropriarsi del sistema normativo e dei valori tralasciati.

Il *controllo morbido* utilizza un meccanismo che, attraverso percorsi comunicativi, articolati e non scevri da condizionamenti valoriali e culturali, conduce l'individuo ad interiorizzare valori predefiniti da una oligarchia di potere.

Un intervento *rieducativo* che finisce, quindi, con l'essere più rivolto al controllo che all'aiuto.

Nella "società del controllo morbido" i meccanismi di controllo si propongono come più democratici e più immanenti al campo sociale, mentre quelli del potere tendono ad organizzare diffusamente e direttamente i cervelli, penetrando interamente le coscienze ed i corpi degli individui.

La "società del controllo morbido" non è più semplicemente una società in cui il controllo è immanente ad ogni agire dell'individuo, come aveva profetizzato Deleuze,. E' una società che utilizza strumenti dichiaratamente deputati a svolgere altre funzioni, senza distoglierli da queste, ma operando in modo che, nell'esercizio delle loro funzioni, siano orientati da predefinite motivazioni e discorsi sociali ai fini del controllo.

È una società che penetra ancora interamente gli individui, persuadendoli della verità delle sue idee e dei suoi valori, al punto di sottometterli e organizzarli nella totalità delle loro attività, opera ancora in ogni dove, ma in silenzio e con gli strumenti che vengono

⁹ L. Abel sottolinea che la giustizia informale aumenta il controllo statale. Per Abel si parla di una vera e propria dissimulazione operata grazie alla "finta" non coercività e alla strumentale assenza di formalismo. La giustizia informale non solo non è lontana dalla coercività, ma utilizza mezzi subdoli, "morbidi", di dominazione sugli individui più deboli. Essa inoltre non elimina la formale burocrazia giudiziaria, ma ne crea una nuova, parallela, favorendo in tal modo la formazione di un gruppo di professionisti della giustizia informale (conciliatori, mediatori, ecc). Abel R.L. (1982) (a cura di), *The Politics of Informal Justice*, Academic Press, New York.

dal sociale e soprattutto non presenta la sua veste di controllore: ognuno si sentirà artefice di sé e del proprio destino.

Bibliografia

- Abel R.L. (1982)(a cura di), *The Politics of Informal Justice*, Academic Press, New York.
- Foucault M., *Le parole e le cose. Un'archeologia del scienze umane*, Milano, Rizzoli, 1967,
- Foucault M., *Nascita della clinica*, Torino, Einaudi, 1969,
- Foucault M., *L'archeologia del sapere*, Milano, Rizzoli, 1971,
- Foucault M., *L'ordine del discorso*, Torino, Einaudi, 1972,
- Foucault M., *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Rizzoli, 1976,
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976,
- Foucault M., *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi, 1977,
- Foucault M., *La volontà del sapere*, Milano, Feltrinelli, 1978,
- Foucault M., *La verità e le forme giuridiche*, introduzione di Lucio d'Alessandro, La città del sole, Napoli 1994.
- Deleuze G., *Foucault*, Milano, Feltrinelli, 1987.
- Deleuze G., *Divenire molteplice*, Verona, Ombre corte, 1996.
- Deleuze G., *Pourparlers (1972-1990)*, Minuit, Paris 1990.
- Bonomi A., *Il trionfo della moltitudine*, Milano, Bollati Boringhieri, 1999.
- Ciappi S. (a cura di), *Periferie dell'Impero. Poteri globali e controllo sociale*, DeriveApprodi, 2003.
- Cohen S., *Visions of social control*, Cambridge, Polity Press, 1985,
- De Giorgi A., *Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Roma, DeriveApprodi, 2000.
- Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, Feltrinelli, 1997.
- La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana*, Milano, Feltrinelli, 2002.
- Palidda S., *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, Milano, Feltrinelli, 2000.

- AAVV., *La società del controllo*, numero speciale di "DeriveApprodi", n°17, 1999.
- Garland D., "The Limits of the Sovereign State. Strategies of Crime Control in Contemporary Society", *The British Journal of Criminology*, 4, Autumn, 1996, 445-471.
- Garland D., *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford 2001, trad. it. *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Roma 2004,
- Gloz P., (1985), *Manifest für eine neue europäische Linke*, Wolf Jobst Siedler, Berlin.
- Hart H.L.A., (1968), "Social Solidarity and the Enforcement of Morals", *University of Chicago Law Review*, LV, ora in Id., *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1983,
- G. Rusche-O. Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*, New York, Columbia University Press, 1939, tr. it. Bologna, il Mulino, 1981,
- Selmini R. (a cura di), *La sicurezza urbana*, Bologna, il Mulino, 2004,
- Selznick P., *La leadership nelle organizzazioni*, Franco Angeli 1984,
- Scott. A., "Globalization: Social Process or Political Rhetoric?", in A. Scott (ed.), *The Limits of Globalization*, London, Routledge, 1997,
- Wacquant L., (1999), *Les prisons de la misère*, Raisons d'Agir, Parigi, 1999, tr. it. *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano, 2000.

Biopolitica: perché parlarne?

Arianna Piacentini¹

Objective of this paper is to reconstruct the development of the concept of biopolitics and animate a debate here on what today might be the spheres of relevance of biopolitics. I will follow here, for reasons of space, a route highly concentrated, which are within walking distance of my doctoral thesis.

Questo breve intervento parte da due premesse: (1) che la biopolitica è un importante concetto, ancorché non completamente nuovo, che merita di essere studiato nelle sue cause e nelle sue conseguenze; (2) che ad essa sono collegati rilevanti cambiamenti anche nel rapporto tra diritto e società.

Si vuole qui ricostruire lo sviluppo del concetto di biopolitica ed animare un dibattito su quali possano essere oggi le sfere di pertinenza della biopolitica ponendo al centro della riflessione alcuni interrogativi che sollevano questioni e prospettano angolature che possono essere utili anche per la riflessione socio-giuridica in quanto si collocano nei processi di trasformazione che investono il rapporto individuo-società-Stato.

Entrata alla metà degli anni '70 nel dibattito delle scienze sociali con gli scritti di Michel Foucault, la biopolitica sta ottenendo sempre più attenzione in diversi campi del sapere, dalla scienza politica alla filosofia, dal diritto all'economia, come è testimoniato dalla recente quantità di pubblicazioni di carattere scientifico. Non solo, dall'inizio degli anni '90 si registra un crescente utilizzo del termine anche nella stampa, dovuto perlopiù al fatto che oggi assistiamo ad una moltiplicazione degli spazi di incontro tra potere e sfere della vita umana.

Lo sviluppo della tecnica, l'evoluzione del rapporto medico-paziente, l'affermazione del concetto di autodeterminazione sono alcuni degli aspetti della nostra società di oggi che, in tempi e in misure differenti, hanno portato la vita (intesa come l'insieme dei

¹ Dottoranda in Teoria e Ricerca Sociale e Politica presso l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Istituzioni e Società. E-mail: piacentiniarianna@yahoo.it

problemi che riguardano il corpo, la salute, l'identità) al centro del dibattito sociale-politico-giuridico. Il campo semantico della biopolitica non ha confini, anzi tende sempre più ad allargarsi. Se le questioni esemplari per la loro rilevanza biopolitica sono indubbiamente gli interventi in tema di sessualità, procreazione e scelte di fine vita, non mancano nel “baule” della biopolitica svariati fenomeni, tra i quali: politiche sanitarie, politiche demografiche, politiche sulla sicurezza, flussi migratori e controlli genetici, ogm, sviluppo ed utilizzo delle biotecnologie, interventi sul genoma umano. Il fuoco del dibattito biopolitico è proprio qui: sui contenuti di questo termine-contenitore, su quali siano i limiti che circoscrivono le diverse forme della biopolitica, e dunque su quale sia l'ampiezza del campo della biopolitica.

I differenti problemi di ordine biopolitico che si impongono nella società attuale evidenziano lo stretto e complesso rapporto tra la vita umana e la politica sia dal punto di vista del rapporto individuo-società-Stato sia rispetto al rapporto tra potere e scelte dell'individuo. Parlare di biopolitica vuol quindi dire fare i conti con un termine dal carattere intrinsecamente problematico: è un concetto aperto, un campo di lavoro dove si incontrano tipologie di riflessione diverse.

Dal punto di vista teorico/scientifico, il pensiero di Foucault costituisce un passaggio obbligato, essendo la bussola che orienta lo sviluppo del concetto di biopolitica. Foucault, con il procedere della sua ricerca sul potere (da *Le parole e le cose*, a *La volontà di sapere* passando per *Sorvegliare e punire*), approdò all'idea che andasse individuato <<nella vita stessa un complesso sempre più articolato di problemi intorno ai quali si era formata e consolidata l'intera razionalità politica del governo della nostra società>>². A tal fine Foucault richiama Aristotele ed affermando che <<Per millenni l'uomo è rimasto quel che era per Aristotele, un animale vivente capace inoltre di esistenza politica; l'uomo moderno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente>>³ ha messo in luce come nell'età moderna la vita biologica dell'uomo fosse entrata nel raggio di azione del potere e come fosse diventata oggetto

² O. Marzocca, “Introduzione”, in M. Foucault, *Biopolitica e liberalismo*, Medusa, Milano, 2001, p.13

³ M. Foucault, *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 2005, p.127

di decisioni politiche. I primi passi compiuti da Foucault per lo studio del governo della vita vengono fatti nel Corso *Gli Anormali* (Collège de France, 1974-1975), nell'analisi riguardante il potere psichiatrico: Foucault annullando il paradigma sovrano mette in evidenza come si realizzi un'azione di assoggettamento da parte del sapere medico nella sfera prima occupata esclusivamente dal diritto; il compito della medicina non è più quello di guarire i singoli individui ma si assiste ad uno sviluppo del suo potere che a partire dal XVIII secolo si comincia ad applicare all'intera popolazione. In questo modo si rovescia il controllo del sistema sociale: <<Se i giuristi dei secoli XVII e XVIII inventarono un sistema sociale che doveva essere diretto da un sistema di leggi codificate, si può affermare che i medici del XX secolo stanno inventandosi una società della norma e non della legge>>⁴; l'analisi dell'invasione dei saperi biomedici nel campo del diritto dimostra l'entrata in scena del nuovo potere, quel potere che ha per oggetto la vita e che Foucault chiama biopotere. L'anatomo-politica del corpo umano (che comprende le discipline che agiscono sugli individui, come la scuola, il militare, la clinica) e la biopolitica della popolazione (che comprende quelle tecnologie di potere che mirano a controllare la popolazione nel suo complesso, come livelli di natalità, mortalità, salute) costituiscono l'apparato di pratiche e di tecnologie di cui il biopotere si avvale.

Dopo Foucault si è raccolta una vasta letteratura, diversa per provenienza e per ambito disciplinare di appartenenza. Le accezioni attribuite al concetto di biopolitica sono state diverse: c'è chi è convinto che il concetto di biopolitica altera il concetto di politica mentre ne occupa l'agenda (Heller); chi la intende, erroneamente, come un sinonimo del biopotere (Rancière); chi, pur riconoscendo a Foucault il merito di aver messo in evidenza i fenomeni che portano la vita al centro dell'interesse politico, ritiene che la politica se ne sia sempre occupata (Latour). Ed ancora c'è chi, restringendo l'ambito di applicazione, ne vede il nocciolo della questione nel femminismo (Haraway) e chi, al contrario, estende l'ambito di applicazione includendo nel concetto di biopolitica fatti assolutamente diversi e lontani nel tempo e nello spazio (Esposito). Al di là delle diverse variabili di significato che sono state attribuite al termine, il concetto

⁴ M. Foucault, *Crisi della medicina o crisi dell'antimedicina?*, 1976, in V. Sorrentino (a cura di), *Michel Foucault. Antologia. L'impazienza della libertà*, Feltrinelli, Milano 2005, p. 156

di biopolitica raggiunge un'ampiezza esplicativa nei lavori di quegli autori che hanno cercato di andare oltre la visione di Foucault. Sono due le linee interpretative principali sulla biopolitica: una basata sulla questione politica, l'altra basata sulla questione della sostanza della vita. La prima linea interpretativa pone l'accento sul rapporto tra modello biopolitico e modello sovrano e presenta due opposte letture della biopolitica: una negativa, che vede il modello biopolitico e il modello sovrano come una unica forma (al contrario di Foucault) ed individua l'origine della biopolitica nel potere sovrano (Agamben); l'altra positiva, che adotta una lettura della biopolitica collegata sostanzialmente con la nascita di una nuova forma di potere globale, un potere riassunto nel concetto di *Impero* (Negri e Hardt). La seconda linea interpretativa è invece basata sulla questione della sostanza della vita, si riallaccia alle nuove scoperte scientifiche e analizza lo sviluppo delle tecnologie che permettono di intervenire sulla vita in sé, ponendo quindi maggiormente l'accento sugli sviluppi della genetica e delle biotecnologie (Rose, Dillon e Reid).

Le coordinate concettuali sulla biopolitica individuate da Foucault costituiscono indubbiamente il punto teorico di riferimento ma il primo a parlare di biopolitica è stato, nel 1916, lo svedese Rudolph Kjellen. Sono tre le fasi di studi biopolitici, distinti e successivi nel tempo, che precedono il pensiero di Foucault: (1) gli studi disseminati in Europa nei primi anni del Novecento caratterizzati da un approccio di tipo organicistico dove lo Stato viene visto come un organismo, in contrasto con la teoria liberale, che vedeva invece nello Stato il prodotto di una libera scelta contrattuale (Kjellen, Uexull, Roberts); (2) gli studi francesi degli anni Sessanta, caratterizzati da un approccio di tipo antropologico che mettono in evidenza l'importanza di incentrare nel discorso politico l'attenzione alla vita umana (Starobinski, Morin); (3) gli studi anglosassoni degli anni Settanta, caratterizzati da un approccio di tipo naturalistico dove l'ordine politico non è più visto come la risposta al disordine della natura (come voleva la teoria del contratto sociale) ma lo stesso ordine politico trova proprio nella natura il fondamentale riferimento regolativo (Somit e Easton).

Il termine biopolitica non è stato dunque creato da Foucault ma è a partire dai suoi studi che la biopolitica viene analizzata ed è

da dopo Foucault che assistiamo ad una *problematizzazione*⁵ della biopolitica ed è sempre da dopo Foucault che si accende il dibattito sul senso che nel corso del tempo le è stato attribuito e su quali siano i limiti delle sue differenti e molteplici forme.

Riferimenti bibliografici essenziali⁶

- Aa.Vv., *Lessico di biopolitica*, Manifestolibri, Roma, 2006
Aa.Vv., *Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione*, Quodlibet, Macerata, 2008
Cedroni L. - Chiantera-Schutte P. (a cura di), *Questioni di biopolitica*, Bulzoni, Roma, 2003
Cutro A., *Biopolitica. Storia e attualità di un concetto*, Ombre Corte, Verona, 2004
Galzigna M. (a cura di), *Foucault, oggi*, Feltrinelli, Milano, 2008
Foucault M. *Dits et écrits*, II, Gallimard, Paris, 1994
Foucault M. *Biopolitica e liberalismo*, Medusa, Milano, 2001
Foucault M., *L'uso dei piaceri*, Feltrinelli, Milano, 2002
Sorrentino V., *Il pensiero politico di Foucault*, Meltemi, Roma, 2008

⁵ Nell'intervista intitolata *Polémique, politique e problématisations* Foucault afferma che la problematizzazione è <<un movimento di analisi critica attraverso cui si cerca di vedere come siano state costruite le differenti soluzioni ad un problema>> (Foucault, *Dits et écrits*, II, Gallimard, Paris, 1994, p. 1417)

⁶ Ci si limita ad indicare testi che contengono al loro interno ulteriori riferimenti ad autori fondamentali in tema (come Chignola, Esposito, Lemke, Marzocca) ed un'ampia bibliografia.

L’Evoluzione del Contratto: gestire la Necessaria Incertezza. Note sulle trasformazioni in atto e possibili scenari

Luigi Vannutelli

The business community is facing a new challenge due to the rapid evolution of one of its major tools, the contract. The old “static” vision of the implementation of agreements between the parties, based on “project – execution / delivery – final test” is now substituted by a dynamic, ongoing process determined by the acceleration of technology and globalization, so that the “change management” is becoming the main challenge that the parties have to face. A suggested possible solution is a strict monitoring as well as in an intelligent communication system, supported by technological tools, in order to build up an ongoing repository of all contractual events – that is “managing the necessary uncertainty”. This attitude of mind may also help the solution of conflicts between the parties, where an ADR (Alternative Dispute Resolution) strategy is much better than expensive and endless court proceedings.

Pacta sunt servanda: è una sorta di postulato euclideo di tutti i sistemi giuridici che risale ai primordi del diritto; si può addirittura dire che la sua validità viene paradossalmente riconfermata, nel corso della storia di tutte le società umane, proprio nei momenti in cui tale principio viene violato.

Tutte le società civili si basano su un sistema di accordi, di convenzioni espresse o, molto più spesso, tacite che regolano i rapporti interpersonali, sia a livello dei singoli individui, che a quello dei gruppi o delle strutture organizzate. E tutti gli ordinamenti giuridici hanno tutelato il *pactum* tra diversi soggetti, dando quindi valenza giuridica, obbligatoria, alle pattuizioni “stipulate”¹ tra le parti e, spesso, solennizzando l’avvenuta pattuizione con forme particolari.

Il precetto contenuto nell’art. 1372 del nostro c.c. – “*Il contratto ha forza di legge tra le parti*” – è fondamentale corollario di tale postulato che si ritrova in tutti i sistemi giuridici nei vari Paesi.

Il “Legislatore” – espressione convenzionale per definire il diritto positivo, la legge scritta e resa nota ed accessibile – ha sempre tentato di regolare le obbligazioni contrattuali tra gli individui, ma spesso la società si evolve con rapidità maggiore del legislatore, per cui sono stati proprio gli attori, le parti contrattuali, a farsi carico di questo *gap* e ad “inventare” gli aggiornamenti delle norme regolatrici di questo *network*. Si pensi, ad esempio, alla *Lex mercatoria*, un diritto senza legislatore che si è andato affermando a partire dal tardo medioevo, per opera dei mercanti fiorentini e delle Repubbliche Marinare (sia italiane che di altri

¹ Stipulare un contratto deriva dal latino *stipula*, una bacchetta di legno tagliata in senso longitudinale, con delle tacche metriche, in modo che, combaciando le due parti, si potesse avere anche la prova della identità dei contraenti, possessori di ciascuna delle due metà.

Paesi), per regolare i traffici, il commercio internazionale ed i trasporti marittimi e terrestri.

Anche oggi si assiste ad un fenomeno analogo. Il progresso tecnologico e la globalizzazione hanno determinato una accelerazione spazio-temporale senza precedenti e la *business community* si trova a dover fronteggiare sfide del tutto nuove, con strumenti (i contratti) non più adeguati a questi scenari in continua evoluzione.

Per fare degli esempi; il paradigma statico (vetero-testamentario) consistente in: “progetto – esecuzione – collaudo a fronte del progetto” non funziona più nei settori ad alta tecnologia. Uno sviluppo software parte, sì, da delle specifiche iniziali (progetto), ma queste per definizione cambiano nel corso della esecuzione, per cui un collaudo a fronte di specifiche iniziali (“scolpite sulla pietra”) non ha più senso e devono essere trovate altre forme di adeguamento alle modifiche intervenute. Analogamente, un servizio in settori di alta tecnologia a medio / lungo termine non potrà mai essere oggetto di collaudo nel senso tradizionale del termine, per cui si è “inventato” il meccanismo che va sotto il termine di SLA, *Service Level Agreement* che richiede strumenti, metodologie e gestione totalmente nuovi rispetto ad una concezione “statica” del rapporto contrattuale tra i contraenti. E sempre in questi contratti di servizi, divenuti ormai frequentissimi, non è più possibile considerare, come avveniva nel passato, le “modifiche in corso d’opera” come situazioni eccezionali, bensì come la “regola”, se si vuole, o si deve, tenere il passo con le dinamiche del mercato, della tecnologia e degli stessi soggetti contraenti.

In definitiva, i contratti più in uso nella *business community* possono essere qualificati come “*incomplete contracts*”, secondo una definizione coniata dalla dottrina *business administration* americana¹, il che significa, in definitiva, che le parti contraenti devono attrezzarsi per gestire quella che in altre occasioni ho già definito come la “Necessaria Incertezza”. Il sostantivo e l’aggettivo qualificano una situazione di non prevedibilità insita nel rapporto tra le parti che deve essere gestita come capacità di adeguare dinamicamente il rapporto contrattuale alle nuove esigenze, senza cadere nel conflitto e nel contenzioso. Non si tratta quindi di un fatalismo che spera in un’imprecisabile “buona volontà” dei contraenti nel rinegoziare i necessari adeguamenti, bensì una serie di norme, di canoni comportamentali previsti nel contratto la cui attuazione permette una sorta di “negoziazione continua” tra le parti, limitando in maniera considerevole e occasioni di conflitto².

¹ Esiste ampia letteratura in materia; mi limito ad indicare che, con una semplice ricerca in internet “*incomplete contracts*” si aprono oltre 30.000 pagine sull’argomento.

² Un esempio, raramente applicato in Italia, ma più frequente negli USA nel settore della logistica, è dato dai c.d. contratti “*open books*”. Il fornitore “apre” i propri libri contabili mostrando al committente i propri costi, con il patto che il profitto a favore del fornitore sia il XX % dei costi sostenuti. Tale modello deriva dai contratti “*cost plus*” con le pubbliche amministrazioni negli USA (U.S. GSA – General Services Adm.).

Non esiste, ovviamente, una clausola “bacchetta magica” che permetta questo risultato; si tratta piuttosto di una serie di predisposizioni contrattuali volte ad attuare un monitoraggio costante delle *performances*, una struttura organizzativa dei contraenti, con relativi poteri e responsabilità, una serie di *check points* nel corso della esecuzione e, ultimo ma più importante, un sistema di comunicazioni che permetta di realizzare un *repository* delle vicende contrattuali, dal quale si possa risalire sempre e facilmente a chi, quando e perché, certe decisioni sono state prese. Una annotazione a questo riguardo: lo sviluppo degli strumenti software di comunicazione permette in maniera semplice l’attuazione di quanto detto, e la firma digitale insieme con la posta elettronica certificata (PEC) contribuiscono in modo sostanziale alla necessaria certezza e validità delle comunicazioni intercorse tra i contraenti.

In definitiva, si tratta di impostare una serie di comportamenti tali per cui, fronte delle inevitabili variazioni delle condizioni originarie del rapporto contrattuale, i contraenti siano in grado di negoziare sulla base di dati certi e condivisi – come ad esempio, tariffe applicabili, indicizzazione dei corrispettivi, percentuali di scostamenti convenute, ecc. – in modo da prevenire e/o regolare le possibilità / probabilità di conflitti, nella consapevolezza che il rapporto contrattuale deve essere dinamicamente aggiornato alle evoluzioni del mercato. Si parla spesso, a questo proposito, di “Flessibilità”; personalmente, preferisco riferirmi al concetto di “Resilienza”. E’ un termine tecnico tipico della metallurgia e sta a significare la proprietà del metallo, o della lega, a reagire ad urti o forze esterne. Per fare un esempio più comprensibile, è la qualità tipica del metallo con cui vengono realizzate le molle: più alto è il valore di resilienza del metallo, migliore è la resa della molla a riposizionarsi nella posizione di partenza. Applicato alle scienze sociali, il termine definisce la capacità di una persona, di un gruppo o di un sistema, a reagire ai “colpi” inferti da forze o da circostanze esterne, ritrovando la capacità di “riposizionarsi” e di progredire attraverso il superamento attivo della variazione intervenuta.

Il termine “*partnership*”, molto usato ed abusato nella pubblicistica odierna, dovrebbe significare, al di là delle distorsioni propagandistiche e di marketing, il concetto basilare di condivisione di oneri, responsabilità e benefici, e quindi anche la capacità di ri-negoziare in modo continuativo e non traumatico, il rapporto contrattuale.

Ma questo configura uno scenario completamente diverso da quello previsto nella maggior parte delle legislazioni positive, per lo più ancorate al vecchio paradigma del “contratto statico”, visto come il documento che fissa, una volta per tutte, le obbligazioni reciproche tra le parti. E sono gli operatori stessi della *business community* che, gradualmente e spontaneamente, stanno riformando in senso dinamico l’istituto del “contratto”, instaurando una sorta di nuova *lex mercatoria*.

Esempi di tale tendenza sono riscontrabili in numerosi contratti di *outsourcing* di servizi ad alta tecnologia, nell'impiego sempre più frequente delle metodologie SLA di cui si è fatto cenno prima e nell'uso, sempre più frequente e che si sta affacciando anche in Italia, delle metodologie ADR per la soluzione dei conflitti. ADR sta per *Alternative Dispute Resolution* e consiste nell'intervento di un "terzo neutrale", il "Mediatore", il cui compito è quello di aiutare la negoziazione tra le parti per trovare la soluzione concordata del conflitto. La differenza sostanziale tra la Mediazione e le altre modalità di soluzione dei conflitti (giudizio e arbitrato) è data dal fatto che queste ultime sono paragonabili ai "giochi a somma zero", quelli cioè nei quali ci sarà sempre un vincente e un perdente, cosa che invece non avviene nella Mediazione.

Questa via alternativa alla soluzione delle controversie non deve essere vista solo come un rimedio per una giustizia "malata" – in Italia, una controversia contrattuale richiede mediamente da 8 a 10 anni per giungere a sentenza ! – ma piuttosto come una valida, e più "civile" alternativa di soluzione dei conflitti. A maggior ragione, in ambito internazionale, tale alternativa rappresenta la più valida risposta alle problematiche poste dai conflitti di competenze giurisdizionali ("*governing law*" e "*competent court*") che, in definitiva, servono solo ad arricchire gli avvocati coinvolti in tale vicende.

**Lettere anonime:
Perizia grafologica supportata da un approccio
criminologico e criminalistico.**

Carla Ferrara¹

Analysis of the phenomenon of anonymous writings from a forensic point of view and graphology. How can and how do we get there, by means of a study of graphology, the identification of the author of a document is not signed: techniques and methods of use of graphology expert and role of discipline, in supporting the activities of judicial investigation. Description of some high-profile cases in which graphology, expert or not, has provided crucial support to the investigations, helping, through scientific techniques, to determine the perpetrator of a crime.

*La scrittura è un comportamento espressivo personalissimo
attuato inconsciamente, senza controllo razionale, in grado di rilevare la
natura intima di chi scrive.
(Padre Girolamo Moretti)*

Le lettere anonime nella società odierna sono un fenomeno assai diffuso e, anche se non costituiscono una fonte probatoria, possono determinare l'apertura di un'indagine su cui promuovere, in seguito, l'azione penale.

Un esempio in questo senso può essere la vicenda del Mostro di Firenze, caso in cui grazie ad una lettera non firmata fatta recapitare agli inquirenti, l'attenzione venne focalizzata su Pietro Pacciani, che fino a quel momento era risultato estraneo ai fatti. Una dimostrazione analoga fu quella del caso Chiatti, quando venne trovato in una cabina telefonica di Foligno un messaggio anonimo senza data, scritto in stampatello con il normografo, dal Chiatti stesso. Qualche giorno dopo, venne trovato nella stessa cabina telefonica un altro messaggio, scritto con gli stessi caratteri, e con un tenore di compiaciuto scherno nei confronti di coloro che svolgevano le indagini.

Per parlare di scritti anonimi tuttavia, non è necessario riferirsi agli eclatanti casi di omicidio che riempiono le cronache; anche nella realtà lavorativa di tutti i giorni capita spesso, soprattutto nelle grandi aziende private, che i dirigenti ricevano minacce attraverso lettere non autografe, facendo così scattare indagini interne tra i dipendenti e non solo.

¹ Dottoranda di ricerca in Criminologia presso "Alma Mater Studiorum" università di Bologna. Specializzazione in Grafologia Professionale e Peritale presso l'istituto ASER GRAF di Padova. Email: carla.ferrara@yahoo.it

Quando si verificano questi casi, in ambito di indagine peritale risulta necessaria l'individuazione della mano autrice di uno scritto ignoto, campo nel quale ritroviamo numerose tecniche di mascheramento. Ricordiamo che lo scrivente può agire per “imitazione”, quindi cercando di riprodurre, il più fedelmente possibile un scritto di un'altra persona; o per “ricalco” cioè ricalcando letteralmente un'altra scrittura.

L'autore di lettere anonime può anche non modificare affatto la propria grafia, ritenendo che la semplice omissione della sua firma in calce, basti per far sì che non si possa ricondurre lo scritto alla sua mano, oppure può decidere di scrivere con la mano sinistra (se destrimane) o ancora, scrivere in stampatello (script), pensando erroneamente, che questo tipo di calligrafia non sia analizzabile (Giulia Ciciani 2008).

Gli scritti anonimi vengono classificati in:

- lettere minatorie
- a contenuto osceno
- di estorsione
- di molestia
- di calunnia
- di vendetta (Harrison 1958/Caseyowens 1984).

Nei casi sopra elencati, l'autore ricorre ad una vera e propria strategia di vittimizzazione della persona destinataria della missiva (Gassiot e Maron 2002), provocando uno sconvolgimento psicologico, accompagnato, a volte, da un cambiamento forzato delle sue abitudini di vita.

Oggi le lettere anonime vengono in parte sostituite dalle telefonate sconosciute e dalle e-mail. Un esperto grafologo peritale deve essere in grado di periziare anche quest'ultime, analizzando ad esempio spaziature, sbavature di inchiostro, accenti, tipo di carta utilizzata, punteggiatura e tutto ciò che si riferisce alla “forma” dello scritto.

Alcuni casi criminali del passato, sono stati risolti grazie alla corretta attribuzione di scritti anonimi ai loro autori: ricordiamo il clamoroso caso dell'Unabomber americano Theodore Kaczynski, che dopo una lunga serie di attentati per mezzo di bombe artigianali da lui fabbricate, scrisse un manifesto contro la tecnologia e la società industriale, in modalità del tutto anonima. Ad incastrarlo furono i suoi stessi modi di dire e le sue espressioni “dialettali” che usava di frequente anche nel linguaggio parlato. Alla luce delle suddette similitudini, gli venne attribuita la paternità dell'intero documento, e quindi l'imputazione di tutti gli atti dinamitardi.

Parlando di attribuzione di uno scritto non autografo, risulta necessario fare chiarezza riguardo al concetto di perizia in ambito grafologico, e riguardo agli elementi che devono essere analizzati.

La perizia grafica ha come oggetto di indagine la ricerca della verità in merito all'autografia o meno di una manoscrittura, e all'individuazione dell'eventuale falsario (Addis, 1989).

Dalla lettura dei vari metodi di indagine grafica, bisogna chiarire l'utilizzo generico delle diverse terminologie, quali perizia grafica, calligrafica, grafologica, usate indistintamente sia nel linguaggio comune, che in quello giudiziario.

Il metodo calligrafico è il più antico e trova la sua origine nel simbolismo e nella pittografia. Esso privilegia l'esame della bellezza delle forme sulla base della loro rispondenza ai vari modelli (Addis, 1989). Seppure si sia evoluto nel tempo, questo metodo analizza la grafia come un fenomeno fisso e statico, perdendo così di vista, la complessità del movimento scrittorio nella sua forma.

Il metodo grafometrico consiste nel tradurre i grafismi in misure obiettive, millimetriche, angolari, frazionarie e statistiche, raccogliendole in grafici o indici specifici per arrivare a determinati rilevamenti standardizzati (Addis, 1989, 14).

Il metodo grafonomico fu introdotto da Ottolenghi, della Scuola Superiore di Polizia di Roma, e si basa sul presupposto che "ogni processo di identificazione è in fondo un confronto". Esso consiste in quattro fasi: l'*osservazione*, attraverso la quale si giunge al rilievo dei reperti segnaletici, in modo sistematico e completo; il *segnalamento* dei caratteri che è innanzitutto descrittivo, poi metrico e poi fotografico; il *confronto*, cioè la verifica dei caratteri stessi, concludendo con il *giudizio attributivo*.

Il metodo grafologico negli ultimi decenni, ha trovato sempre maggior applicazione in ambito giudiziario, in quanto i magistrati hanno compreso che esso rappresenta uno strumento che garantisce scientificità e fondatezza delle conclusioni.

A differenza degli altri metodi, esso analizza il movimento, il gesto, il dinamismo, la personalità grafica dell'autore, senza necessariamente eseguire un'analisi di personalità che in campo peritale, non è richiesta.

La grafia è espressione irripetibile di un'individualità; non è quindi possibile rinunciare completamente alle proprie caratteristiche grafiche, né riprodurre tutte quelle di un'altra persona, dato che è impossibile svestirsi completamente della propria personalità, o far propria quella altrui (Addis, 1989).

Ovviamente una perizia grafica eseguita su lettera anonima, può essere effettuata se siamo in possesso di altre scritture (del sospettato) da poter comparare a quella in esame. Si inizia con lo studio delle differenze tra quest'ultima, e i documenti comparativi del presunto artefice del documento in verifica, in modo da evitare eventuali errori di attribuzione. Spesso si ricorre alla composizione di un saggio grafico (nel caso in cui le comparative fossero insufficienti o poco leggibili), che viene scritto dal soggetto, in data posteriore a quella del documento in esame.

Il saggio deve essere dettato e non copiato, e può essere acquisito sia dal magistrato, sia dalla Polizia Giudiziaria. La durata del saggio grafico è variabile (a discrezione del consulente grafologo), esso può durare anche 2/3 ore, soprattutto nei casi in cui ci sia un forte sospetto di emulazione. Più il sospettato scrive, più sarà facile, soprattutto nei capoversi finali, che si lasci andare al suo grafismo spontaneo, rivelando così i suoi tratti caratterizzanti e unici. Per verificare ogni scritto, è necessario inoltre analizzare scrupolosamente anche impostazione, caratteristiche generali, idiotismi (forme linguistiche di origine dialettale, che non rientrano nell'uso comune), particolarità di punteggiatura, accentatura, eventuali ritocchi, sbavature o incertezze, colore dell'inchiostro e tracce di artificiosità. L'uso dello stampatello, è uno dei procedimenti di dissimulazione più diffusi per la redazione di lettere sconosciute. (Giulia Ciciani 2008).

In quei casi dove non è possibile un riscontro tra una o più grafie dello stesso soggetto, è necessario integrare all'analisi grafologica l'esame criminalistico, utilizzando, ad esempio, le tracce fisiche lasciate sulla lettera, come la saliva, il DNA e/o le impronte digitali; questi elementi, associati ad un profilo del soggetto ignoto che utilizzi ulteriori approcci criminologici, linguistici e/o psicologici, possono costituire un quadro utilissimo per l'identificazione della persona.

In ogni caso, la consulenza del grafologo può essere richiesta anche quando non si è ancora arrivati alla fase di comparazione con altri scritti, perché l'esame di una grafia può fornire comunque indicazioni importanti sul suo autore, come ad esempio:

- *Fascia d'età* (se adolescente, adulto o anziano); tenendo tuttavia presente che è possibile trovare in un anziano una scrittura vigorosa e giovanile, o in un uomo adulto, tratti di scrittura infantile o non troppo evoluta. Stabilire la fascia d'età (quella precisa non è possibile) è rilevante nel caso di adolescenti, in quanto una lettera anonima scritta da questi, potrebbe rivelarsi una bravata o uno scherzo.

- *Livello culturale*; a meno che il soggetto non sia così abile nel dissimulare la sua scrittura facendola, ad esempio, di errori ortografici e grammaticali. In questi casi un esperto grafologo dovrebbe accorgersi di eventuali dissimulazioni perché in un contesto scritto ricco di errori e distrazioni, è difficile che si accompagni un corretto uso sintattico e lessicale dello scritto, che sta invece ad indicare, un certo livello culturale.

- *Portamento e Fisiognomica*; con questi termini si intende la “manifestazione esteriore del *modus vivendi* dell'autore” (Crotti 1998). Sebbene oggi si parli di grafologia in termini un po' più scientifici, è comunque interessante rivedere la grafologia somatica di Moretti che, da uno scritto, era solitamente in grado di risalire all'altezza del soggetto scrivente, ai lineamenti del suo viso, al suo modo di vestirsi, di camminare e di porsi.

- *Informazioni relative al quadro di personalità e caratteristiche salienti dell'autore*; possono servire per completare un determinato profilo psicologico, dando conferma di precisi aspetti comportamentali, anche problematici e patologici. Esistono infatti, oltre agli indici grafici generali (pressione, ritmo, spazio, personalità grafica) che già ci dicono molto di una persona, segni ben evidenti e misurabili che delineano tratti fondamentali del carattere, come il modo di rapportarsi con sé stessi e con gli altri, la disponibilità, la chiusura, l'imposizione, l'irritabilità, la sensibilità, l'insicurezza, la determinazione, la tenacia, la permalosità, la diplomazia ed altri ancora.

Non appare tuttavia possibile da uno scritto, risalire al sesso dello scrivente.

Dopo aver valutato quali di queste informazioni possono essere più utili ai fini criminologici/investigativi, l'esperto può ricavare anche indicazioni dalle parole e dallo stile del suo autore, analizzandole da un punto di vista psico-linguistico (Pastena, Palermo 2006).

Un'analisi linguistica potrà infatti rivelare:

1. La provenienza geografica del suo autore, attraverso i suoi errori di ortografia e grammatica. Un esempio lo troviamo in un caso risalente a qualche anno fa, quando un professore di origini ebraiche, residente a Verona, ricevette molte lettere minatorie dal tono antisemita. La parola "Marsiglia" era scritta "Marsilia" senza la g, e questo elemento fece venire il sospetto che l'autore fosse spagnolo, anche perché la "i" della stessa parola, era stata ritagliata da un famoso quotidiano anch'esso spagnolo. Il professore in questione era proprio di nazionalità spagnola, quindi si ipotizzò che le lettere fossero inviate dalla presunta vittima, proprio a sé stesso per simulare le minacce, ipotesi che venne confermata in seguito. (Pastena, Palermo 2006).
2. L'età e il genere (perché gli usi linguistici cambiano da una generazione all'altra e tra uomini e donne) (Tannen 1990), il livello di istruzione, l'occupazione, a volte gli orientamenti religiosi; da questi elementi è possibile percepire l'effettivo rischio che le minacce del messaggio anonimo si convertano in comportamenti violenti (Smith e Shuy 2002).

Sulle tante informazioni che si possono ricavare da una lettera anonima, resta esemplare il caso di George P. Metesky, meglio conosciuto come Mad Bomber, che terrorizzò New York dal 1940 al 1956 con una serie di attentati dinamitardi.

Il caso fu affidato allo psichiatra James A. Brussel che, analizzando le numerose lettere che accompagnavano le bombe, ne dedusse quanto segue:

- Attentatore maschio, tra i 40 e i 50 anni;
- Corporatura media, né magro né grasso;
- Celibe;
- Probabilmente dell'Europa orientale;
- Cattolico;
- Sofferente di gravi patologie cardiache;
- Al momento dell'arresto avrebbe indossato un vestito abbottonato, a doppio petto.

Quando il soggetto venne arrestato, Brussel si accorse di un solo errore rispetto alla sua ipotesi iniziale, cioè che l'attentatore era malato di tubercolosi e non di disturbi cardiopatici. I restanti dati risultarono tutti veritieri.

Lo psichiatra infatti, fece il profilo del reo ipotizzando una personalità paranoide, quindi descrisse la tipologia di chi è affetto da questa malattia: 40/50 anni, corporatura media, con tendenza a vestirsi in maniera ordinata e meticolosa. Riguardo alla provenienza e alla religione, queste vennero dedotte da alcuni errori ortografici fatti risalire agli abitanti dell'Europa Orientale, dove la popolazione è in prevalenza cattolica (Pastena, Palermo 2006).

In conclusione possiamo affermare che uno dei quesiti più frequenti che può essere posto al grafologo giudiziario, è quello di individuare la mano autrice di uno scritto anonimo, ambito nel quale l'immaginazione umana ha permesso, nel tempo, la nascita delle più svariate tecniche di mascheramento.

Come abbiamo avuto modo di appurare, nell'analisi delle lettere non siglate, con particolare riguardo a quelle manoscritte, è necessario partire dallo studio delle differenze tra queste e i documenti comparativi dei soggetti che si pensano gli autori del documento in verifica, in modo da evitare, con maggiore probabilità, possibili errori di attribuzione.

Già nel 1934 Crepieux Jamin, padre della grafologia francese, sosteneva che le analogie non in armonia con le caratteristiche più vere del grafismo da confrontare, fossero senza valore rispetto ad una dissomiglianza caratteristica.

Abbiamo enunciato che nei casi di anonimografia, le caratteristiche di ordine generale devono comunque in gran parte rimanere, che esistono forme particolarmente difficili da abbandonare, la cui scomparsa, in un documento particolarmente lungo, denota con buona probabilità un'incompatibilità, e che è molto difficile da compiere un completo cambiamento delle caratteristiche riguardanti gli accenti e la punteggiatura.

Gia' da questi elementi possiamo trarre conclusioni importanti sull'identità di un soggetto ignoto, ma e' indispensabile affiancare all'approccio grafologico, quello criminologico e/o criminalistico, facendo sì che la grafologia possa avvalersi e arricchirsi del contributo di altre

scienze, e viceversa, in modo da fornire un importante e utile cooperazione anche a livello investigativo.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Associazione di studi su Diritto e Società - Milano

Col patrocinio di

Dipartimento DiGiTa - Università di Genova

Dipartimento di scienze storiche e sociali - Università di Bari

Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici - Università di Milano-Bicocca

Facoltà di giurisprudenza – Università di Milano

**QUINTO SEMINARIO NAZIONALE DI SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
CAPRAIA ISOLA (Sala del Consiglio comunale)
29 agosto-5 settembre 2009**

LUNEDI' 31 agosto

9.30-11.00

Introduce: **Massimiliano Verga**

Presiede: **Valerio Pocar**

Leonardo Catena: Diritto e Violenza. Interpretazioni critiche delle prospettive filosofiche di Benjamin e Girard

Discute: **Valeria Verdolini**

11.30-13.00

Presiede: **Luigi Pannarale**

Rosanna Romanelli: Giochi di moralità: crimine organizzato e teoria dei giochi

Discute: discute **Barbara Carsana**

Diego Moreno Cruz: Certezza e fiducia

Discute: **Luciano Nuzzo**

Discussione

MARTEDI' 1 settembre

9.30-11.00

Presiede: **Tamar Pitch**

Diletta Bortone: Il rischio della sicurezza. Riflessione sulle politiche di sicurezza della società moderna

Discute: **Alvise Sbraccia**

Pasquale Peluso: La gestione della paura e le nuove politiche di sicurezza urbana negli Usa

Discute: **Giulio Vasaturo**

11.30-13.00

Presiede: **Adalgiso Amendola**

Luce Bonzano: Il diritto d'asilo fra culture e filosofia

Discute: **Letizia Zanier**

Discussione

MERCOLEDI' 2 settembre

9.30-11.00

Presiede: **Luigi Pannarale**

Daniela Ronco: Le evoluzioni del sistema di *probation* inglese tra controllo e assistenza e il ruolo della formazione dei *probation officer*

Discute: **Susanna Vezzadini**

Gilda Losito: Giustizia riparativa e applicabilità nell'affidamento in prova al servizio sociale

Discute: **Giovanni Torrente**

11.30-13.00

Presiede: **Valerio Pocar**

Francesco Giordano: Consenso informato: più colpe... meno rischi?

Discute: **Monica Errico**

Discussione

GIOVEDI' 3 settembre

9.30-11.00

Presiede: **Isabel Fanlo Cortes**

Caterina Peroni: Prostituzione e controllo dei corpi. Il dispositivo sessuale nelle politiche securitarie

Discute: **Anna Simone**

Tatiana Saruis: Gli operatori sociali in area di povertà ed esclusione sociale: tra norme, discrezionalità e responsabilità

Discute: **Rosalba Altopiedi**

11.30-13.00

Presiede: **Realino Marra**

Annamaria Iaccarino: Le donne di mafia

Discute: **Giovanna Fanci**

Carla Ferrara: Lettere anonime

Discute: **Arije Antinori**

Discussione

VENERDI' 4 settembre

9.30-11.00

Presiede: **Monica Raiteri**

Angelo Pittaluga: L'amministrazione della giustizia penale presso gli Afar. Un esempio di risoluzione mediata delle controversie

11.30-13.00

Presiede: **Valerio Pocar**

Giuseppe Racanelli: Diritto e cinema: percorsi di ricerca

Discute: **Tomaso Greco**

Michele Bellomo: Nuove famiglie e nuove regole

Discute: **Nicola Riva**

Discussione

Chiusura lavori: Luigi Pannarale

I QUADERNI DEL CIRSDIG

43. FILIPPO ALESSANDRO MOTTA, *Bioetica laica: fondazione socio-cognitiva.*
42. FERDINANDO OFRIA, ANTONELLA CAVA, *La merce nell'epoca della sua riproducibilità contraffatta. Una analisi economica e socio-culturale.*
41. MIHAELA GAVRILA, *La televisione ai tempi della complessità. Tra crisi e rinascita.*
40. GUIDO SIGNORINO, MATTEO LANZAFAME, *L'economia dell'area vasta dello stretto: Evoluzione e prospettive.*
38. MARIALUISA STAZIO, *Consumatori di tutto il mondo unitevi. Ipotesi sul Mondo Nuovo.*
37. MASSIMILIANO VERGA (a cura di), *Quaderno dei lavori 2008 (Atti del Quarto Seminario Nazionale dell' AIS- Sociologia del diritto).*
36. ANDREA PITASI, *On the Power of Wealth. The Allocative Function of Law and Information Asymmetry in the Evolutionary Systemic Strategies of the Knowledge Based Economy.*
35. PAOLO DIANA, CLAUDIO MARRA, *Rappresentazioni e pratiche della legalità negli adolescenti. Una comparazione nord-sud.*
34. LARRY D. BARNETT, *Mutual Funds, Hedge Funds, and the Public-Private Dichotomy in a Macrosociological Framework for Law.*
33. VALENTIN THURY CORNEJO, *The Search for Authenticity: Some Implications for Political Communication.*
32. SIMONA VITALE, *Il servizio pubblico radiotelevisivo: una ricerca sulle aspettative di alcuni telespettatori napoletani.*
31. ALVISE SBRACCIA, *More or Less Eligibility? Theoretical Perspectives on the Imprisonment Process of Irregular Migrants in Italy.*
30. DOMENICA FARINELLA, FIORENZO PARZIALE, *Processi di terziarizzazione e disuguaglianze socio-occupazionali in Italia: un'analisi a partire dal locale.*
29. ANNA TOTARO, *Dinamiche di interrelazione tra blogosfera e media sfera.*
28. ELENA VALENTINI, *Università in rete. Esperienze e punti di vista tra innovazione normativa e dibattito istituzionale.*
27. ELISA GATTO, PIERPAOLO MUDU, PIETRO SAIITA, *L'industria petrolchimica nella Valle del Mela: uno studio qualitativo sulla percezione del rischio e gli immaginari.*

26. MAURO FERRARI, CLAUDIA ROSSO, *Interazioni precarie. Il dilemma dell'integrazione dei migranti nelle politiche sociali locali. Il caso di Brescia.*
25. MASSIMILIANO VERGA (a cura di) *Quaderno dei lavori 2007 (Atti del Terzo Seminario Nazionale dell' AIS- Sociologia del diritto).*
24. ANTONIA CAVA, *Children Between Analogic and Digital TV. The Italian Case.*
23. NAUMAN NAQVI, *The Nostalgic Subject. A Genealogy of the 'Critique of Nostalgia'.*
22. DAVID NELKEN, *An E-mail From Global Bukowina.*
21. MEHMET KUCUCOZER, *Civil Society: a Proposed Analytical Framework for Studying its Development Using Turkey as a Case Study.*
20. PAOLA RONFANI, *Alcune riflessioni sui rapporti tra la sociologia del diritto e la psicologia.*
19. MASSIMILIANO VERGA, *Cannabis: la "droga" e il "farmaco". Una rassegna della letteratura dal 1970 ad oggi.*
18. PIETRO SAITTA, *La genitorialità sociale la sua regolazione. Una rassegna europea.*
17. PIETRO SAITTA e NOEMI SOLLIMA, *Politiche familiari in Italia: problemi e prospettive. Confronto tra le leggi regionali di Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Marche.*
16. MARIAGRAZIA SALVO, *Il digital divide nella sua più recente configurazione : dalle differenze intragenerazionali alle differenze di genere.*
15. ANTONIA CAVA, *Il cantastorie mediale: narrazioni in rosa.*
14. DOMENICO CARZO (a cura di), *Estorsione e usura: uno sguardo empirico sulla città di Messina.*
13. MARIA GRAZIA RECUPERO, *Violenza anomica e "conflitto dei doveri".*
12. DOMENICO CARZO (a cura di), *Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare (Volume II).*
11. DOMENICO CARZO (a cura di), *Primi atti del convegno: Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare.*
10. TIZIANA MASTROENI, *La religione tra modernità e postmodernità.*
9. MARGHERITA GENIALE, *Le passioni del sottosuolo: critica sociale o crisi sociale?*

8. MARIA FELICIA SCHEPIS, *Autorità e dipendenza nell'Antico Testamento. Profili teologico-filosofici e politico-sociali.*
7. DOMENICO CARZO (a cura di), *I Media e la Polis. La costruzione giornalistica delle campagne elettorali.*
6. DOMENICO CARZO, MARCO CENTORRINO, *L'immigrazione albanese sulla stampa quotidiana.*
5. ANNA CIPRÌ, *I clochards: una prima rassegna bibliografica.*
4. ANNA CIPRÌ, FRANCESCA DI GANGI, *Bibliografia ragionata su droga e tossicodipendenza: 1987-1992.*
3. DOMENICO CARZO, ROSSANA L. BIONDI, *Aspettative dei giovani e diritto allo studio: aspetti sociologico-giuridici e psico-sociali in una ricerca nella provincia di Reggio Calabria.*
2. ANTONINO PERNA, *I mass media e l'immigrazione extracomunitaria. Una ricerca socio-giuridica.*
1. DOMENICO CARZO (a cura di), *Il nuovo Codice di Procedura Penale e la professione del giornalista.*

Finito di stampare e legalmente depositato
nel maggio 2010
presso il
Dipartimento di Economia, Statistica,
Matematica e Sociologia “Pareto”
Facoltà di Scienze Politiche
Università di Messina
Via T.Cannizzaro, 278 – 98122 MESSINA

ISBN 978- 88- 95356-34-1